

447.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 APRILE 1966

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

INDICE	
	PAG.
Congedo	22531
Disegni di legge (<i>Approvazione in Commissione</i>)	22578
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Norme sui licenziamenti individuali (2452);	
SULOTTO ed altri: Regolamentazione del licenziamento (302);	
SPAGNOLI ed altri: Modifica dell'articolo 2120 del codice civile (1855)	22542
PRESIDENTE	22542
ARMATO	22562
BOSCO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	22542, 22556, 22566
GUERRINI GIORGIO	22570
SPAGNOLI	22542
Proposte di legge:	
(<i>Annunzio</i>)	22531
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	22578
(<i>Svolgimento</i>)	22532
Interrogazioni e interpellanze (<i>Annunzio</i>):	
PRESIDENTE	22578
ALINI	22579
CACCIATORE	22578
D'ALESSIO	22578
DIAZ LAURA	22579
Interrogazioni (<i>Svolgimento</i>):	
PRESIDENTE	22532
GASCO	22537
GIGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	22538

	PAG.
GOMBI	22534
GREGGI	22540
MISASI, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	22532
VOLPE, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	22537
Ordine del giorno della seduta di domani	22579

La seduta comincia alle 16.

PASSONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Ferrari Aggradi.

(È concesso).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

CIANCA ed altri: « Modifiche alla legge 18 aprile 1962, n. 167, contenente disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare » (3105);

BRANDI e RUSSO VINCENZO MARIO: « Norme modificative ed integrative della legge 19 luglio 1962, n. 959, concernente la revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria » (3107);

GAGLIARDI ed altri: « Estensione alle imprese di assicurazione della legge 28 ottobre 1960, n. 1369, concernente il divieto di inter-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

mediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi » (3108);

FIGNI ed altri: « Trattamento economico e nomina nei ruoli organici degli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato » (3106).

Saranno stampate e distribuite. Le prime tre, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; dell'ultima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Svolgimento di proposte di legge.

La Camera accorda la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte e il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

ALBA, REALE GIUSEPPE, TURNATURI, CERUTI, DE MARZI, CASTELLUCCI, IMPERIALE e NANINI: « Modifica alla lettera A) dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, sulla vendita dei valori bollati » (2711);

FODERARO, CASSIANI, VINCELLI, BISANTIS, BOVA, SPINELLI, NAPOLI e PUCCI ERNESTO: « Istituzione dell'università degli studi in Calabria » (2435);

FODERARO « Contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali del IV centenario della nascita di Tommaso Campanella; istituzione del comitato per le celebrazioni » (2755);

FODERARO: « Contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali del primo centenario della nascita di Francesco Cilea; istituzione del comitato per le celebrazioni » (2756).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: interrogazioni. Le prime due, che trattano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente:

Gombi, Spagnoli e Brighenti, ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia, « per conoscere se la istruttoria promossa dalla procura della Repubblica di Bergamo per l'accertamento delle responsabilità penali in ordine alle violenze subite da cittadini di

Crema nel corso delle indagini esperite in conseguenza di fatti delittuosi (rapine) avvenute nel nord Italia, sia stata esaurita e quali ne siano le risultanze. Ciò anche in relazione al fatto che, soprattutto dopo che sono stati scoperti i veri autori dei predetti fatti delittuosi, si rende oltremodo opportuno punire con la necessaria tempestività gli autori degli abusi e degli eccessi verificatisi nei confronti di cittadini innocenti. A tale proposito si chiede di conoscere quali misure di carattere amministrativo siano state assunte, indipendentemente dall'esito del processo penale e, inoltre, se siano stati disposti provvedimenti atti a costituire una adeguata riparazione dei danni morali e materiali subiti dai cittadini cremaschi ingiustamente perseguitati » (2987);

Gombi, Gullo, Brighenti, Spagnoli e Lajolo, ai ministri dell'interno e delle poste e telecomunicazioni, « per sapere se, sulla base della recente sentenza assolutoria emessa dal magistrato competente di Torino, che rende finalmente giustizia ai cittadini cremaschi, che furono ingiustamente carcerati e sottoposti a procedimenti così poco ortodossi da costituire oggi atto di accusa e di incriminazione contro chi li praticò, ritengano doveroso operare affinché venga parzialmente almeno riparato il danno arrecato ai cittadini a suo tempo ingiustamente incriminati e ancora più ingiustamente ed affrettatamente presentati dal video alla opinione pubblica per bocca del maggiore Siani (stratega massimo della grande operazione contro i presunti malfattori) come i più pericolosi briganti che la storia della criminologia recente abbia conosciuto nel nostro paese, sollecitando appunto la televisione a far sì che sul video venga al più presto messo in onda un servizio riepilogante il triste episodio e ristabilita così la verità dei fatti sulla base della illuminante sentenza del magistrato per ridare ai volti degli ex carcerati il loro contorno reale » (2989).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Rispondo alla interrogazione n. 2987 anche per conto del ministro dell'interno e alla interrogazione n. 2989 anche per conto del Presidente del Consiglio e dei ministri dell'interno e delle poste e telecomunicazioni.

I fatti cui le predette interrogazioni si riferiscono hanno già formato oggetto di attenzione del Parlamento che ne ha discusso in occasione di precedenti interrogazioni.

Si tratta di questioni assai delicate dalle quali certamente è derivato un notevole disagio morale a 19 cittadini di Brescia, poi riconosciuti innocenti. Tuttavia, a parte tale rilievo, gli onorevoli interroganti comprenderanno come io non possa nè debba in questo momento fare alcun'altra valutazione e ciò perchè si è in attesa di una decisione del giudice che sola può accertare la piena verità e riportare la serenità necessaria.

Mi limiterò, quindi, ad esporre lo stato attuale della complessa questione, in modo da rispondere alle richieste di conoscere a che punto è l'istruttoria penale, l'esistenza o meno di misure di carattere amministrativo, la possibilità o meno di una riparazione dei danni morali e materiali.

Le interrogazioni si riferiscono al procedimento a carico di alcuni ufficiali, sottufficiali e militari appartenenti al gruppo carabinieri di Bergamo, iniziato, dopo il noto provvedimento di scarcerazione emesso dal giudice istruttore di Torino nei confronti di 19 persone imputate di rapine e di furti, a seguito di denunce-querelle proposte dagli arrestati contro i carabinieri per asseriti maltrattamenti.

In ordine allo stato del procedimento anzidetto, la procura generale della Repubblica di Brescia ha riferito che, durante il corso degli esami istruttori, si ravvisò l'opportunità di sottrarre il procedimento al giudizio dei magistrati di Bergamo, città dove si sarebbero verificati gli asseriti atti di violenza a danno degli arrestati per opera di appartenenti al gruppo dei carabinieri di quella città. Pertanto, la predetta procura generale interessò la procura generale presso la Corte di cassazione ai fini della richiesta di rimessione del procedimento ad altro giudice a norma dell'articolo 55 del codice di procedura penale.

La Suprema Corte di cassazione, con provvedimento del 21 aprile 1965, rimise alla competenza del tribunale di Roma la trattazione del procedimento e i relativi atti furono quindi trasmessi alla procura della Repubblica l'8 giugno 1965. L'istruttoria fu dapprima trattata con rito sommario e successivamente la procura della Repubblica rinviò gli atti al giudice istruttore per la prosecuzione in via formale dell'istruttoria medesima, che è tuttora in corso.

Si è invece conclusa l'istruttoria formale del giudice istruttore di Torino contro le 19 persone chiamate a rispondere delle rapine e dei furti verificatisi nei territori di Bergamo e di Torino ed a suo tempo scarcerate dal

giudice predetto, essendo venuti a mancare sufficienti indizi di reità. Nei confronti degli imputati è stato dichiarato non doversi procedere per non aver commesso i fatti.

Non è esatto però che siano stati scoperti i veri autori dei fatti delittuosi in ordine ai quali fu emessa la sentenza di non doversi procedere, come si afferma nella interrogazione n. 2987. Invero le autorità giudiziarie di Torino e di Brescia hanno fatto conoscere che non sono attualmente in corso procedimenti penali a carico di altre persone imputate dei medesimi fatti di rapina e furti di cui erano state chiamate a rispondere le persone in seguito prosciolte.

Circa le richieste di provvedimenti di carattere amministrativo nei confronti dei militari dell'arma attualmente imputati, il Ministero dell'interno ha riferito che il comando generale dell'arma dei carabinieri non ha sinora ritenuto di dover adottare alcun provvedimento a carico di detti militari attendendo di conoscere l'esito del procedimento penale tuttora in corso, come si è detto, presso l'autorità giudiziaria di Roma.

Per quanto poi concerne la richiesta di una riparazione dei danni morali e materiali subiti dalle persone ingiustamente incriminate e poi prosciolte dalle gravi accuse, rilevo innanzi tutto che il solo fatto del proscioglimento in istruttoria di imputati non è previsto dalla legge vigente come motivo per ottenere una riparazione pecuniaria, essendo ammessa tale riparazione dalla legge del 23 maggio 1960, n. 504 (che ha modificato gli articoli 571 e seguenti del codice di procedura penale) esclusivamente nei confronti di coloro che siano stati assolti in sede di revisione per effetto di sentenza della Corte di cassazione o del giudice di rinvio.

Se poi gli interroganti intendessero riferirsi al risarcimento di danni derivanti dagli asseriti maltrattamenti ad opera dei carabinieri, è da far presente che tale risarcimento presuppone la conclusione del procedimento penale, in corso a carico dei carabinieri medesimi, con sentenza di condanna.

Infine, circa la richiesta contenuta nella interrogazione n. 2989, di attuare una particolare riparazione mediante una trasmissione televisiva che riassume le circostanze dei fatti dai quali scaturì l'arresto e la successiva scarcerazione degli imputati nel processo per le rapine ed i furti commessi nella zona di Bergamo, il competente Ministero delle poste e telecomunicazioni ha riferito in proposito che la notizia dell'arresto e della incriminazione di detti imputati, a suo tempo

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

trasmessa per televisione, faceva parte di dichiarazioni rese da un ufficiale dei carabinieri in un'intervista che la R.A.I.-TV. ebbe ad ospitare data la risonanza dei fatti, nell'immediatezza dell'episodio. La R.A.I.-TV. non ha ritenuto in seguito di ritornare sull'argomento trattato — e non ne aveva l'obbligo — valutando che, a distanza di tempo, la risonanza dell'episodio si era notevolmente affievolita e perciò non sussisteva più un interesse informativo tale da giustificare una nuova trasmissione.

Ciò premesso posso aggiungere che anche per questo aspetto del problema, vale quanto già detto sugli altri aspetti, e cioè che l'intera questione non è ancora definita.

PRESIDENTE. L'onorevole Gombi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GOMBI. Il numero del 29 febbraio 1964 della rivista *Il Carabiniere* su un frontespizio che recava questa didascalia: « *Requiem* per una banda di rapinatori », con tutte le foto, pubblicava un servizio speciale di cui mi sia permesso leggere soltanto la premessa: « La più scientifica e fantomatica banda di rapinatori di banche che mai sia esistita in questi ultimi venti anni nell'Italia settentrionale, è stata recentemente sgominata dai carabinieri di Bergamo. La portata davvero eccezionale dell'operazione, che si è conclusa con l'arresto dei responsabili di otto rapine a otto diverse agenzie di banca, è stata esaltata dalla stampa nazionale e ha avuto anche la sua eco in televisione il 2 febbraio ultimo scorso con una intervista del maggiore Mario Siani, comandante del gruppo carabinieri di Bergamo, intervista impeccabile per quanto riguarda le riprese dal vivo » (dichiarazione del maggiore Siani) « ma sconcertante » — si badi la preoccupazione dell'autore dell'articolo — « per la premessa e gli inserti filmati che nulla avevano di carabinieri ». « In poche parole — continua il giornale citato — chi ha montato il pezzo televisivo ha considerato i carabinieri come gli uomini dell'ultimo momento, entrati in scena solo in veste di semplici esecutori di fermi e di arresti ». Invece erano i progettatori di questo capolavoro che poi si è concluso come dirò. Continua infatti l'articolo: « Invece, la distruzione della pericolosissima *gang* dei rapinatori di Crema è stata una operazione di pretta marca carabinieri, perchè ideata e condotta a buon termine dai carabinieri di Bergamo e di altri comandi della legione di Brescia affiancati nella fase finale dai nuclei di polizia giudiziaria di Genova e di Torino ».

Non so se ella, onorevole rappresentante del Governo, sia sensibile alle eccezioni che, in altra circostanza, dagli onorevoli Luzzatto, De Pascalis ed altri furono sollevate circa questa invasione del cremasco da parte della legione di carabinieri di Bergamo, mentre una legione esiste anche a Cremona. M'interessava soltanto invece avvertirla che la sua risposta è assolutamente disarmante e deludente. Di una sola cosa mi compiaccio: che ella non abbia ripreso i motivi a suo tempo esposti dal suo collega Ceccherini quando, rispondendo a nome del Ministero dell'interno, fece propria, letteralmente sposandola, la tesi dei fascisti. L'onorevole Ceccherini in quella occasione disse che si trattava di una speculazione politica montata dai comunisti per denigrare la benemerita arma dei carabinieri.

Ebbene, l'arma dei carabinieri, nonostante tutta la retorica che traspare dall'articolo che ho citato, è stata sconfitta. La sentenza assolutoria del magistrato torinese, da lei ricordata, infatti, afferma: « Devesi pertanto applicare, in piena conformità con le richieste del pubblico ministero, l'ampia formula di proscioglimento per non avere i predetti imputati commessi i fatti loro ascritti ».

Ella dice che non sono stati scoperti gli autori di tutti i fatti delittuosi, ma per decine di imputazioni di cui erano stati incolpati i cittadini cremaschi, sono stati incarcerati e sono sotto processo gli autori veri delle rapine. Quantomeno quindi la sua affermazione va attenuata.

Ma mi chiedo: è mai possibile attaccarsi a tutti i cavilli a cui si attacca lei in questo momento, onorevole sottosegretario, col pretesto che vi è un procedimento in corso? C'era un procedimento in corso anche quando alla televisione il maggiore Siani (si era in corso di istruttoria) presentava a 12 milioni di italiani i volti di costoro, definendoli briganti, ladri, rapinatori, responsabili di avere commesso quei fatti. Certo, non era il momento, soprattutto da parte della polizia giudiziaria, di trarre delle conclusioni definitive così fuori luogo, intempestive e "fasulle", come risulta dalla sentenza del magistrato di Torino; conclusioni non inesatte, ma false, bugiarde.

Noi, onorevole sottosegretario, le abbiamo chiesto varie cose: e non soltanto il mio gruppo, ma, in un modo o nell'altro, tutte le parti politiche: da Zanibelli a Patrini, da De Pascalis a Luzzatto a Cacciatore. Noi abbiamo sollecitato anche una inchiesta amministrativa. E' stata aperta questa inchiesta? Voi parlate sempre di quello che hanno fatto la procura della Repubblica di Bergamo prima

e quella di Brescia poi, ma non fate menzione dell'inchiesta amministrativa. Era possibile? Era lecita? Io penso di sì.

Ma gli organi dipendenti da questo Governo hanno fatto qualche cosa di più e di contraddittorio. La stessa televisione, che si è rifiutata finora di mettere in onda un servizio riparatore, ha svolto un'inchiesta sulla necessità di ammettere anche in Italia, nel corso del procedimento istruttorio, la presenza del difensore, a tutela dell'imputato, di colui che è fermato e incriminato di qualche delitto. Quando si sono voluti trovare argomenti a sostegno di questa tesi (ho qui le didascalie di questo filmato presentato alcuni giorni fa) ci si è riferiti al caso eccezionale dei presunti briganti di Bergamo, che tali non sono risultati e che certamente, se sono stati costretti a confessare delle colpe, siccome alienati non sono, evidentemente sono stati bastonati, come del resto attestano tutte le pezze d'appoggio dei medici, le fotografie, le diagnosi, ecc.

A questo punto chiedo a tutti voi — bianchi, rossi o rosa che siate — che formate questo magnifico bouquet di vari colori del centro-sinistra, che concetto abbiate della espressione « difesa della personalità umana ». Forse è per voi uno slogan che usate quando tentate di insultare i comunisti, oppure una norma di vita, una direttrice alla vostra attività politica?

Si tratta di gente che è stata assolta; ma voi, a distanza di anni, vi appigliate a un ulteriore procedimento in corso per rifiutare una debita riparazione. Abbiamo sentito le giustificazioni del Ministero delle poste: allora parlavano tutti di briganti e di rapine, nel servizio messo in onda dalla televisione. Oggi l'argomento — si dice — non è più di moda, per cui non si avverte più questa necessità di scomodare le telecamere.

Allorchè sollecitai la discussione di questa interrogazione, visto che al banco del Governo sedeva l'onorevole Andreotti, dissi che se ad essere imputato come criminale, brigante e malfattore fosse stato l'onorevole Andreotti stesso, forse la televisione non avrebbe aspettato tre anni e il proscioglimento in istruttoria, per dire che tale non era! Il Presidente mi richiamò; l'onorevole Andreotti ammise che bisognava fare più in fretta, anche se me lo dissi in *camera charitatis*.

Ma lo dice la Costituzione che bisogna fare come affermo io, perchè di fronte alla legge ed all'esecutivo i cittadini devono essere tutti eguali. Se si diffamano delle persone di fronte a 12 milioni di telespettatori, bisogna riparare

e presto, e non appigliarsi a questi mezzucci. Del resto, per riparare non c'è che da dare applicazione all'articolo 13 della Costituzione, il quale dispone: « E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà ».

Ma vi è qualcosa di più. Onorevole sottosegretario, non sono un avvocato come è lei (anzi, un avvocatone che va per la maggiore, a quanto mi dicono), e forse conosce anche meglio di me il regolamento dell'arma dei carabinieri, il cui articolo 660 recita press'a poco allo stesso modo, aggiungendo che in casi del genere bisogna aprire subito l'inchiesta amministrativa e non « appena si abbia sentore » che è stata fatta violenza ai detenuti. Ebbene, credo che intorno alla caserma di Bergamo vi era allora il clima delle varie « ville tristi » sparse in Italia al tempo dei nazisti.

E non mi si dica che con questo insultiamo l'arma, perchè siamo di fronte a un procedimento conclusosi formalmente che dà ragione a noi da tutti i punti di vista.

Si è scomodata una medaglia d'oro, il generale Caruso, se non vado errato, a difesa dell'arma contro le « improprie e la violenza del linguaggio dei comunisti ». Il giornale che ha ospitato quella protesta ha avuto il suo direttore (sentenza già passata in giudicato) condannato a tredici mesi di reclusione ed il redattore locale, signor Cremonini di Crema, ad otto mesi. *L'Unità*, che era stata convenuta in giudizio per lo stesso problema è stata assolta, con un'altra sentenza passata in giudicato.

Ora, di fronte a tutte queste cose, come potete sostenere la tesi che non si può far niente perchè vi è il procedimento in corso?

Vi chiedo innanzitutto perchè non avete aperto un'inchiesta amministrativa che imponeva evidentemente provvedimenti nei confronti di quelli che hanno operato queste malefatte ed inoltre perchè non provvediate a dire alla televisione con buon garbo, o in altro modo, che deve riparare perchè la diffamazione operata a mezzo della televisione è più grave di quella fatta su un giornale di partito o di informazione.

Queste tre sentenze vi impongono di regolarvi nel modo che dico io e tutta la vicenda sta a sostegno della bontà della nostra tesi. Come potranno avere requie questi che briganti non sono e che tali sono stati definiti fintanto che non si sarà riparato?

Ella parla di riparazione materiale! Costoro sono generosi; poveracci, ma generosi; chiedono dunque intanto la riparazione mo-

rale che è possibile e subito. Bisogna farla al più presto. Vi hanno sollecitato il presidente del consiglio provinciale di Cremona, avvocato Ghisalberti, democristiano, la federazione socialista nella persona del suo segretario (altro partito di governo), tutti i settori della Camera, dai democristiani fino a noi, l'ordine degli avvocati nella persona del presidente Grossi di Crema; avete il conforto (se volete andare in quella direzione) dell'articolo 13 della Costituzione e dell'articolo 660 del regolamento dei carabinieri. Non so che cosa vi manca. La televisione la comandate voi; contrattate per mesi prima di nominare un dirigente piuttosto che un altro. Ciò sta a dimostrare che siete voi ad indirizzare la televisione.

Vi sono — ripeto — tre sentenze che ci danno ragione; sono sotto procedimento coloro che hanno operato quelle malefatte, ma gli imputati sono in libertà. Non so che cosa si deve aspettare. Bisogna provvedere. Siamo stanchi e lo sono i cittadini che furono aggrediti di notte.

Per montare una campagna come questa fu indispensabile un apparato di tipo guerresco: decine, centinaia di carri che arrivavano in paese alle quattro del mattino. Le donne di quella popolazione, in maggioranza cattoliche militanti, sputavano maledizioni contro chi arrivava e rendeva al paese un così cattivo servizio, contro gli agenti, contro coloro che andavano a prelevare gli imputati.

È mai possibile che non siate sensibili a tutto questo? Ci avete dato una risposta così deludente e i fatti a nostro favore sono così evidenti che vi dichiaro che noi trasformeremo in interpellanza questa nostra interrogazione e che mi associerò a tutti quanti hanno protestato finora per costringervi a dare soddisfazione a questa gente.

Uno di costoro, quello che è stato definito il capobanda, il dottor Fermi (porta il nome ed è anche parente del grande scienziato) minaccia di adire il comitato internazionale per la difesa dei diritti dell'uomo che ha sede in Strasburgo. Andrà ad illustrare le magnificenze del procedimento giudiziario in Italia se colà sarà costretto a ricorrere per non avere avuto soddisfazione in patria.

Per tutte queste ragioni, dopo aver annunciato che trasformeremo la nostra interrogazione in interpellanza, mi dichiaro totalmente insoddisfatto e spiacente che proprio a lei, onorevole Misasi, abbiano fatto svolgere questo ruolo.

L'unico motivo di compiacimento (lo ripeto nel finire) è il fatto che ella ha avuto la

delicatezza di non riprendere l'argomentazione veramente incomprensibile dell'onorevole Ceccherini dell'altra volta, vale a dire che avevano ragione i fascisti di dire che noi avevamo montato una campagna contro l'arma per denigrarla.

Questi sono i fatti, signor Presidente, e la ringrazio di avermi lasciato svolgere, sia pure brevemente, questi argomenti. Sono certo che la Presidenza, come in passato, non appena avrò ripresentato l'interpellanza, si farà parte diligente per tentarne una discussione che dia soddisfazione completa alle popolazioni interessate che attendono giustizia e non parole vuote di significato o promesse che, si sa, non si realizzeranno mai.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Manco al ministro di grazia e giustizia, « per conoscere se sia al corrente della grave iniziativa assunta dalla direzione generale degli istituti di prevenzione e pena nei confronti dell'appuntato degli agenti di custodia Carmine Rizzello in servizio presso le carceri giudiziarie di Brindisi, al quale illegittimamente ed inopportunamente è stata contestata una presunta infrazione disciplinare, proprio quando il predetto appuntato invocava provvedimenti di giustizia di carattere morale e materiale dalle autorità provinciali scolastiche ed assistenziali e dalle autorità centrali di governo, per fatti e ragioni assolutamente indipendenti dagli obblighi derivanti dalle funzioni e dal servizio di appuntato alle dipendenze dell'amministrazione del Ministero di grazia e giustizia » (3098).

Poichè l'onorevole Manco non è presente, a questa interrogazione sarà data risposta scritta.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Gascò al ministro della sanità, « per sapere se, anche alla luce di quanto è recentemente accaduto all'ospedale psichiatrico di Bergamo (privo di farmacista), dove otto donne ricoverate sono decedute nello spazio di poche ore, pare in conseguenza della somministrazione di medicinali non più in commercio, non intenda promuovere una energica azione diretta ad assicurare che tutti gli ospedali, ivi compresi gli ospedali psichiatrici, i quali detengono e somministrano notevoli quantità di medicinali senza avere una propria farmacia interna o comunque senza che a tale servizio sia preposto un farmacista responsabile, siano obbligati a provvedere entro il più breve tempo possibile all'istituzione della farmacia interna diretta da farmacista » (3161).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la sanità ha facoltà di rispondere.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. L'articolo 114 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dalla legge 20 maggio 1960, n. 519, dà facoltà a tutti gli ospedali di istituire farmacie interne, previa autorizzazione del medico provinciale. È vero che l'articolo 6 del decreto 30 settembre 1938, n. 1631, regola soltanto l'istituzione di farmacie interne negli ospedali di prima categoria, ma è chiaro, d'altra parte, che l'ampia portata dell'articolo 114 citato, modificato dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1960, n. 519, attribuisce la facoltà di istituire farmacie interne agli ospedali di ogni categoria, ivi compresi gli ospedali psichiatrici.

È certamente auspicabile che tutte le istituzioni pubbliche di cura dispongano dell'importante servizio farmaceutico; e questa amministrazione sanitaria non mancherà di tenere conto, per quanto di competenza, di tale esigenza in sede di riforma dell'ordinamento dei servizi sanitari negli ospedali.

PRESIDENTE. L'onorevole Gasco ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GASCO. Prendo atto della dichiarazione del Governo, il quale implicitamente denuncia una lacuna nella nostra legislazione, lacuna alla quale mi auguro si possa porre riparo sia in occasione della discussione della riforma ospedaliera e sia anche in occasione della discussione della riforma del servizio farmaceutico.

Prendo anche atto con soddisfazione che il Governo agirà con gli strumenti che sono in suo possesso, se non altro per svolgere opera di persuasione — almeno in questo senso interpreto la dichiarazione finale — affinché non si verificino più casi come quello denunciato, perchè è inconcepibile che una massa, alle volte anche notevole, di medicinali sia manovrata all'interno di ospedali, che a volte ricoverano anche un numero notevolissimo di infermi, da un infermiere o anche semplicemente da una suora e non già da elementi tecnicamente preparati e quindi in condizioni idonee per procedere alla distribuzione dei medicinali.

PRESIDENTE. Per accordo intervenuto fra interrogante e Governo, lo svolgimento dell'interrogazione Galli (3334) è rinviato ad altra seduta.

Poiché i firmatari non sono presenti, alle seguenti interrogazioni sarà data risposta scritta:

Barba, al ministro della sanità, « per conoscere se e come si proponga di intervenire sollecitamente per una giusta risoluzione del problema del collocamento in ruolo degli aiuti e assistenti ospedalieri interini e straordinari, idonei e non idonei di concorso, che prestano da anni la loro opera benemerita » (3392);

Roberti e Nicosia, ai ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, « per sapere se siano a conoscenza che, nel quadro delle generali gravi situazioni economiche degli enti locali della Sicilia, un caso di particolare gravità è quello dei lavoratori ospedalieri di Palermo che sistematicamente, da molti mesi, ricevono sempre le retribuzioni mensili con ingente ritardo, e comunque sempre a seguito di agitazione e scioperi ai quali sono costretti a ricorrere ogni volta per ricevere le loro spettanze. Gli interroganti, nel mettere anche in rilievo la singolare caratteristica per cui ogni mese, dopo giorni di agitazioni e scioperi che creano gravi disagi ai lavoratori tutti e degenti, la possibilità di pagamento da parte degli enti viene raggiunta, domandano se e quali disposizioni si ritenga attuare con urgenza, perchè almeno tale settore delle pubbliche necessità della città di Palermo sia messo in condizioni di normalità e di regolare funzionamento » (3425);

Menchinelli, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere quali siano i criteri in base ai quali è stato escluso il porto di Marina di Carrara in sede di ripartizione dei fondi stanziati in forza della legge 27 ottobre 1965, n. 1200, per la esecuzione di opere portuali; e per sapere se ritenga sia stata causa di insufficiente documentazione il non aver ricevuto la delegazione dei parlamentari della provincia di Massa Carrara, come da richiesta dell'interrogante avanzata alla segreteria del ministro gli ultimi giorni di novembre 1965 » (3415);

Lucchesi, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere le ragioni in base alle quali il finanziamento di 30 milioni, disposto nella primavera del 1963 per il proseguimento dei lavori di costruzione della strada di accesso alla frazione di Corsagna in comune di Borgo a Mozzano (Lucca), sarebbe stato accantonato per fare fronte agli oneri imprevisi per revisione dei prezzi delle opere già attuate. Di tale finanziamento l'interrogante ed altri colleghi ebbero formale assicurazione nel mese di marzo del 1963 dal ministro dell'epo-

ca e la notizia fu portata a conoscenza del comune e della popolazione interessata. La decisione di cui sopra — se realmente adottata — crea disorientamento e malumore, purtroppo giustificati » (3519).

Segue l'interrogazione dell'onorevole Greggi, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere quali insegnamenti e conseguenze il Governo intenda trarre circa l'alto numero di richieste formulate dai cittadini interessati ed aventi diritto, per l'accesso ai mutui di cui alla recente legge per l'edilizia. In particolare l'interrogante, osservando che le costruzioni garantite dai mutui non possono superare la cifra di cinquecento miliardi, mentre complessivamente le richieste sollecitano mutui e quindi investimenti per oltre 4.000 miliardi, considerato anche, da un lato, la difficoltà di una equa distinzione e selezione fra tutti i richiedenti (che comporterebbe in ogni caso l'esclusione di oltre l'80 per cento dei richiedenti stessi), e considerato dall'altro la favorevole circostanza di vedere che in Italia, alle condizioni previste dalla legge, esiste la possibilità di mobilitare nella edilizia risparmi privati per 4.000 miliardi, chiede di sapere se il Governo ritenga opportuno per una effettiva ripresa del settore, venire incontro alle esigenze prospettate da un ordine del giorno dell'interrogante, accolto dal Governo, possibilmente per la completa copertura dei 4.000 miliardi di mutui richiesti » (3521).

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il favore con il quale è stato accolto il decreto-legge n. 1022, per quanto attiene alla forma di edilizia agevolata introdotta al titolo II, è da considerare come un risultato indubbiamente positivo della politica del Governo nel settore delle abitazioni.

Invero, secondo i dati più recenti, quali si ricavano dai rilevamenti dell'Istituto centrale di statistica, nel corso del 1965 sono state costruite, nei comuni capoluoghi di provincia e nei comuni non capoluoghi con oltre 20 mila abitanti, 236 mila abitazioni con oltre un milione e 500 mila vani. Rispetto al 1964, in cui si sono costruiti rispettivamente, sempre nelle stesse categorie di comuni, 256.612 abitazioni con circa un milione e 750 mila vani, si è avuta quindi una riduzione di quasi il 9 per cento che non sembrerebbe, a tutta prima, avvalorare quanto si evince da altri indici statistici, che, invece, indicherebbero una dimi-

nuzione più rilevante dell'attività nel settore edilizio.

Per una corretta interpretazione del fenomeno, debbono essere tenuti presenti, oltre alla circostanza che mancano i dati relativi alla prima e alla seconda classe di comuni, le peculiari caratteristiche proprie del ramo di attività considerato, quali i tempi lunghi tra il momento della decisione ad operare ed il momento della immissione sul mercato del prodotto-casa ed il sistema di attribuzione dei dati statistici per cui il rilevamento dell'unità fisica prodotta non coincide con immediatezza con quello della effettiva immissione sul mercato.

Per contrastare la tendenza alla minore attività costruttiva, delineatasi fin dal 1963, sono stati adottati nel corso del 1965 vari provvedimenti, alcuni essenzialmente diretti ad incentivare l'attività degli enti preposti alla costruzione di abitazioni popolari, utilizzando più celermente stanziamenti già disposti e fondi disponibili; altri, a più ampio respiro, diretti a mettere in movimento, sulla base dell'indirizzo elaborato dal piano quinquennale, l'attività privata.

Tra i primi, oltre i provvedimenti adottati dal Ministero dei lavori pubblici, al livello amministrativo, il decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, e le leggi nn. 217 e 218 del 28 marzo dello stesso anno. Tra i secondi, il noto decreto legge del 9 settembre scorso n. 1022 convertito nella legge 1° novembre 1965, numero 1179.

Con riferimento al primo gruppo di provvedimenti adottati nel marzo dello scorso anno, e cioè il decreto-legge n. 124, con il quale sono state emanate norme per accelerare talune procedure e decentrare adempimenti dei vari organi centrali, e le leggi nn. 217 e 218, con le quali rispettivamente sono state emanate norme per accelerare la realizzazione dei programmi « Gescal » e di quelli finanziati direttamente dal Ministero dei lavori pubblici, bloccati dalla lievitazione dei prezzi e dal complesso di cause, che nel corso del 1964 avevano ostacolato gli appalti e l'esecuzione di opere pubbliche, si può dire che i risultati conseguiti sono pienamente soddisfacenti.

Posso precisare al riguardo che, secondo i più recenti dati in possesso dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, nel corso del 1965 sono stati approvati progetti per 714 miliardi ed effettuati appalti per 861 miliardi circa contro progetti approvati per 445 miliardi ed appalti effettuati per 346 miliardi nel corso del 1964.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

Circa il provvedimento adottato nel settembre scorso, e cioè il decreto-legge n. 1022, che, oltre a un ulteriore stanziamento di contributi per il consueto intervento nel settore dell'edilizia economica e popolare, concede particolari agevolazioni edilizie a coloro che intendono costruire abitazioni aventi caratteristiche economiche, posso annunciare che le prime operazioni di mutuo sono di imminente definizione. Infatti, da quanto risulta agli uffici del Ministero, già 462 domande di mutuo per acquisto di abitazioni invendute per un importo di lire 3.180.317.131 e n. 609 domande di mutuo per nuove costruzioni per un importo di lire 15.743.946.086 sono pervenute agli uffici del genio civile per l'inoltro agli istituti di credito fondiario ed edilizio i quali debbono ora procedere alla delibera e stipulazione dei mutui. Ho motivo di ritenere che, grazie anche all'opera di quanti curano l'attuazione di questa legge, essa possa esplicare tutta la propria efficacia già nel corso del prossimo trimestre.

In merito poi alle critiche sollevate da più parti sulla farraginosità del meccanismo creato e sulla conseguente inefficienza congiunturale del provvedimento, devesi precisare che le critiche finora fatte peccano di genericità. La procedura, che l'amministrazione è sempre pronta a modificare in meglio se saranno avanzate proposte concrete, limita il compito della amministrazione pubblica stessa al solo riscontro della rispondenza delle abitazioni da acquistare o da costruire a determinate caratteristiche oggettive stabilite dalla legge e dai decreti emanati.

Non si può del resto negare che qualsivoglia provvedimento ha un proprio tempo tecnico perchè possa esplicare la propria azione. Nel caso concreto, poi, occorre tener presente che l'intervento dello Stato è stato concepito con una visione globale e cioè nel senso che il provvedimento adottato non rappresenta una azione episodica volta a risolvere una situazione particolare di crisi creata nel settore edilizio, cessata la quale tutto torna come prima con lo Stato che si disinteressa degli sviluppi successivi del settore, ma vuole rappresentare qualche cosa di più, e cioè dare all'intervento pubblico un contenuto sociale che sia testimonianza del concreto interesse dello Stato verso le categorie bisognose dell'aiuto dei pubblici poteri.

In questa visione, la funzione congiunturale del provvedimento si esplica, come è noto, da un lato, mediante la concessione di mutui agevolati per l'acquisto di abitazioni già costruite, le cui caratteristiche ed i prezzi

sono, seppure con qualche eccezione, ottenuti nell'ambito dell'edilizia economica, e, dall'altro, mediante la concessione di mutui per la costruzione di abitazioni aventi, senza eccezioni, tali caratteristiche e prezzi in relazione.

Ripeto, le operazioni di mutuo per l'acquisto di abitazioni invendute sono ormai in fase di completamento. Non sembra quindi che, considerato anche l'ulteriore tempo necessario per la definizione totale delle operazioni di mutuo per l'acquisto di abitazioni, il periodo di tre o quattro mesi, dal termine del 31 dicembre dello scorso anno, fissato per la presentazione delle domande, si possa considerare come elemento negativo per la funzione anticongiunturale assegnata al provvedimento. Analogo ragionamento può farsi anche per il settore delle nuove costruzioni, in quanto con una differenza in più di poche settimane le operazioni di mutuo relative saranno completate e nuovi cantieri potranno essere aperti nel corso del primo semestre dell'anno.

Si deve inoltre ricordare, come ha avuto modo di dire l'onorevole ministro dei lavori pubblici nel corso di una recente intervista, che « non è nelle possibilità e nemmeno nelle intenzioni dare la casa a tutti o largheggiare in agevolazioni nei confronti di tutte le categorie dei cittadini ». È convincimento del ministro dei lavori pubblici che « una giusta politica della casa deve rivolgersi non indiscriminatamente a tutti i cittadini, ma invece a quelle fasce di cittadini che si trovano in particolari condizioni economiche e sociali ».

Su tale concezione è indiscutibile che vi siano larghe convergenze e pertanto è da ritenere che eventuali provvedimenti da adottare non potranno non tenerne conto.

Per quanto riguarda la possibilità che nuovi provvedimenti vengano emanati nel corso dell'anno, al momento attuale non è possibile fare previsioni perché occorrerà tener conto delle attuali esperienze ricavate dall'attuazione della legge n. 1179, che, per altro, dato il breve tempo trascorso, non possono ritenersi ancora esaurienti e definitive.

In merito all'attuale legislazione sull'edilizia popolare ed economica in relazione alle necessità del momento, avuto riguardo alle dimensioni del mercato finanziario e alle possibilità di bilancio, i sistemi vigenti consentono un complesso di interventi che, seppure non rappresentano l'*optimum* auspicabile, possono essere considerati abbastanza validi. Comunque, ampi studi sono in corso per ve-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

dere se e come sia possibile fare di più e meglio.

Il sistema introdotto dalla legge n. 1179, chiamando a partecipare alla realizzazione di abitazioni economiche gli interessati con l'apporto di una quota (25 per cento) della spesa, tende, appunto, ad allargare la sfera dell'azione dell'attività pubblica, facendo nel contempo diminuire la pressione sull'edilizia popolare propriamente detta di categorie aventi delle disponibilità economiche sia pure limitate. In tal modo, con i consueti sistemi sarà possibile soddisfare una maggiore quantità di domande di coloro che godono di redditi più modesti.

È poi impegno del Governo presentare una legge sull'edilizia convenzionata, con la quale introdurre stabilmente, nell'ordinamento italiano, un nuovo sistema di intervento. Ma l'aspetto forse più importante dell'intervento dello Stato è quello che si rivolge alla costruzione di abitazioni per eliminare talune situazioni di estremo disagio in cui versano quei cittadini che occupano abitazioni in proprio e malsane baracche, grotte, ecc.

Nonostante sia stato svolto in passato un ampio programma costruttivo, il problema è lungi dall'essere risolto. Al riguardo si può assicurare che non si mancherà di fare ogni sforzo, compatibilmente con le possibilità di bilancio, perché sia impostato un nuovo organico programma in tal senso. Occorre però tenere presente che una sommaria stima del fabbisogno necessario fa ascendere l'eventuale impegno finanziario a non meno di 600-700 miliardi. Problema quindi di impegno finanziario notevole che non potrà certamente essere risolto in un breve periodo di tempo.

A questi problemi sono da aggiungere gli altri del settore, quali l'assegnazione degli alloggi costruiti con l'intervento dello Stato ed il riscatto da parte degli assegnatari degli alloggi stessi. Sulla base delle esperienze acquisite e degli studi in corso verranno adottati opportuni provvedimenti per rendere sempre più rispondenti alle necessità gli strumenti legislativi disponibili.

PRESIDENTE. L'onorevole Greggi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GREGGI. Debbo innanzitutto ringraziare l'onorevole sottosegretario per l'ampiezza della risposta che è andata al di là del contenuto della mia interrogazione e, lo confesso, mi mette in una certa difficoltà nell'aggiungere qualche considerazione. Prendo atto, comunque, con piacere che dalle ultime sta-

tistiche risulti che i vani costruiti nei grandi comuni nel 1965 sono inferiori soltanto del 9 per cento rispetto a quelli costruiti nel 1964. C'era da temere qualche mese fa che la flessione fosse ancora più notevole. Del resto ella, onorevole sottosegretario, non ha citato — a meno che non mi siano sfuggiti — i dati relativi alle progettazioni che indicano le prospettive future. Se non erro, per quanto riguarda i progetti, la percentuale di decremento è notevolmente più sensibile (25-30-35 per cento) e quindi rimane completamente aperto, a mio giudizio, il problema di un intervento dello Stato che solleciti la ripresa e vorrei dire la stessa attività edilizia. Infatti, se per caso nei prossimi mesi dovesse corrispondere al 30 per cento in meno di progetti il 30 per cento in meno di costruzioni, veramente ci troveremmo di fronte ad una crisi edilizia molto più grave di quella che abbiamo dovuto affrontare in questo tempo.

Non parlerò degli altri temi oggetto della mia interrogazione; vorrei però dire qualcosa — ed a questo punto mi pare che sia opportuno — sul tema principale della mia interrogazione.

Noi abbiamo visto (e questo mi sembra molto importante) che il metodo nuovo adottato con la legge n. 1022, ovvero il metodo di finanziare direttamente le categorie meno abbienti che desiderano avere la casa, è un metodo che nella sua impostazione generale, salvo poi precisare i dettagli esecutivi fatalmente un po' lenti, funziona perfettamente. La legge aveva previsto di sollecitare 500 miliardi di investimenti e noi ci siamo trovati di fronte ad una « alluvione », benefica in questo caso, di richieste di investimento. Se non erro, le ultime cifre parlano di 4.926 miliardi contro 88.684 richieste.

A questo punto, constatato che il metodo, a mio giudizio, funziona perfettamente, si pone un problema (a questo proposito avrei voluto avere qualche altra assicurazione da parte dell'onorevole sottosegretario e mi permetto di insistere in questo senso): che non dovranno rimanere inevase le richieste dell'85 per cento dei richiedenti. Allo stato dei fatti e con i fondi già stanziati noi potremmo soddisfare circa il 12-13-15 per cento delle richieste. Mi sembra questo un punto importante ed è perciò che avrei voluto avere fin da ora assicurazione in merito.

Vorrei inoltre che il Ministero intanto, esaminando questi dati, si ponesse a breve scadenza il problema di aumentare gli stanziamenti di quella legge, perché sarebbe controproducente, a tutti gli effetti, ed anche dal

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

punto di vista dello stesso principio di equità, che soltanto una percentuale minima dei richiedenti potesse ottenere il mutuo, quando invece si sa che per lo meno la stragrande maggioranza di essi si trova nella condizione di avere diritto al mutuo.

In altri termini, a questo punto mi preoccupa che l'effetto benefico della legge n. 1022, di cui vediamo i primi sintomi (sono felice di apprendere che ci si avvia ormai verso la possibilità di spendere i primi 20 miliardi), possa poi essere contraddetto ed annullato dalla reazione di attesa proiettata nel futuro e di sfiducia di coloro che hanno presentato le richieste per ottenere i mutui. Se noi diamo soddisfazione soltanto a 500 dei 5 mila miliardi, per i quali è stata presentata la richiesta, cosa succederà delle altre richieste relative ai rimanenti 4.500 miliardi? Come reagiranno queste decine di migliaia di richiedenti nella loro corsa verso l'acquisto di una casa, problema ancora sentito e vivo?

Temo che quest'alta percentuale di richiedenti, non essendo riuscita per un punto ad ottenere il mutuo, potrebbe addirittura sospendere nei suoi programmi familiari, personali o di cooperativa, per qualche anno l'investimento nell'edilizia; sicchè noi potremmo correre il rischio che, attraverso una legge buona, che si è dimostrata nel metodo ottima e ha cominciato a dare i suoi frutti, potremmo arrivare, se non si interviene, alla conseguenza addirittura opposta: quella di creare forse un attendismo, di fronte all'investimento nell'acquisto della casa, che finirebbe col deprimere, nei prossimi mesi, gli investimenti nel settore dell'edilizia. E noi sappiamo dai dati che ci ha fornito l'onorevole sottosegretario che esiste ancora oggi, sia pure per fortuna largamente frenata, la tendenza alla diminuzione degli investimenti in questo settore.

Ringrazio l'onorevole sottosegretario della lunga risposta, ma nello stesso tempo desidero invitare il Governo ed il Ministero competente a considerare seriamente il problema relativo ai 4.500 miliardi di richieste di mutuo, cui non si può dare soddisfazione con la legge. A mio giudizio, bisognerebbe andare incontro nella misura più larga possibile. Mi auguro quindi (e mi pare di capire proprio questo dalle dichiarazioni fatte dall'onorevole sottosegretario) che in futuro il Governo terrà conto largamente di questa esperienza.

Un'ultima osservazione. A mio avviso, il sistema delle case popolari che in Italia in via ufficiale fu introdotto 30-35 anni fa e lo stesso sistema dell'I.N.A.-Casa che fu intro-

dotto in un momento nel quale era necessario intervenire (si era nell'immediato dopoguerra) e che funzionò egregiamente ed avrebbe funzionato ancora meglio, nel senso che il numero delle case costruite sarebbe stato tre volte superiore a quello che si è avuto, se il Parlamento a suo tempo non avesse ridotto all'1 per cento quel 3 per cento di contributo; il sistema cioè dello Stato che costruisce le case e costringe poi i cittadini alle graduatorie e quindi alle raccomandazioni, è da ritenere un sistema superato in Italia che ha ormai 30 mila miliardi di reddito. Ce lo dimostra la reazione positiva di richieste per cinquemila miliardi per un sistema di finanziamento che in fondo rimane sempre molto oneroso per il privato, il quale deve largamente anticipare con i suoi mezzi e il costo dell'area e una parte della costruzione.

BERAGNOLI. Bisogna vedere chi ha fatto queste richieste, perchè altrimenti si dà la casa a chi non ne ha bisogno.

GREGGI. Dico che conviene adottare questo sistema, nel quale lo Stato con minor investimento proprio mette in movimento maggiori capitali. La seconda parte della mia raccomandazione, già accennata precedentemente, era del resto quella che, dovendo noi ridurci a favorire soltanto il 10-12 per cento delle richieste, si procedesse ad una selezione più rigorosa nell'accesso al mutuo. Di fatto oggi dei 500 miliardi di richieste ne soddisfiamo 500. In base a quali criteri sociali? O noi alziamo, come ritengo opportuno e conveniente, la quota dei mutui che possiamo accordare, oppure dobbiamo porci seriamente il problema di essere più rigorosi nell'accertamento delle condizioni economiche e sociali delle famiglie, perchè altrimenti succederà fatalmente che quel 10 per cento finirà per toccare a chi ha maggiori possibilità sociali, a chi riesce a conoscere più da vicino un direttore di banca o ad avere un interessamento più favorevole, e finiranno con il rimanere fuori del beneficio proprio quelle categorie di meno abbienti che noi vogliamo ed abbiamo il dovere di favorire.

D'altra parte mi pare di aver colto una frase nella risposta del sottosegretario, secondo cui, non potendosi per questa via evidentemente garantire l'esito a tutte le richieste di case, ci si indirizzerebbe a favorire le fasce più depresse di richiedenti. Mi pare che questo sia un buon punto di avvio.

Quindi complessivamente ringrazio della lunga risposta. Credo sia stato opportuno avere richiamato l'attenzione di tutti noi su

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

questo problema. Mi riservo di precisare in altra interrogazione od interpellanza suggerimenti ed ogni possibile altra forma di collaborazione. Mi auguro soprattutto che il Governo si ponga il problema, ripeto, di quei 4.500 miliardi di richieste che rimangono ignorati da un lato e il problema in generale, di fronte a questa reazione del pubblico, di garantire assolutamente e con vera priorità l'accesso alla casa alle categorie che più ne hanno bisogno, a coloro che senza un aiuto dello Stato non potrebbero arrivare alla proprietà della casa.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Norme sui licenziamenti individuali (2452);
e delle concorrenti proposte di legge Sulotto
ed altri (302) e Spagnoli ed altri (1855).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sui licenziamenti individuali; e delle concorrenti proposte di legge Sulotto ed altri e Spagnoli ed altri.

È iscritto a parlare l'onorevole Spagnoli. Ne ha facoltà.

SPAGNOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, mi sia consentito, prima di entrare nel merito della discussione, di indirizzare all'onorevole ministro una ferma denuncia ed un'altrettanto ferma protesta in relazione a quanto mi è stato comunicato essere avvenuto oggi, e non soltanto oggi, in una industria a partecipazione statale, la « Italsider » di Piombino. Già l'onorevole Tognoni nel suo intervento in questo dibattito aveva denunciato il fatto, assai grave, di sospensioni comminate ad operai di quella azienda per la partecipazione allo sciopero in corso. Questo fatto si è ripetuto nuovamente oggi, con gravità ed estensione assai maggiori. I dirigenti della « Italsider » di Piombino pretendono che determinati operai — il cui numero essi vanno a mano a mano elevando — non partecipino allo sciopero per attendere alla cura di determinate attrezzature dell'azienda, in particolare alla cura di uno degli altiforni. Così fissano un numero sempre maggiore di operai cui impongono di non partecipare allo sciopero; e se tali operai contestano l'esigenza di provvedere al mantenimento in funzione degli impianti, per rappresaglia si comminano dei provvedimenti disciplinari

assai gravi, come è avvenuto in questi giorni, come è avvenuto anche oggi: cioè delle sospensioni.

Si tratta di un fatto che non può in alcun modo essere tollerato in aziende private, né a maggior ragione in aziende in cui lo Stato ha una diretta e così massiccia partecipazione. Pertanto, onorevole ministro, le chiedo se può rispondere immediatamente alla interrogazione presentata su questo argomento.

TOGNONI. Vorremmo subito una risposta da parte del Governo. (*Proteste al centro*).

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Al momento non sono in grado di rispondere, ma assumerò dal ministro delle partecipazioni statali le informazioni necessarie per dare una risposta al più presto possibile. (*Commenti all'estrema sinistra — Richiami del Presidente*).

SPAGNOLI. Noi la ringraziamo, onorevole ministro, anche se non siamo integralmente soddisfatti, in quanto ella già era a conoscenza di questi fatti già denunciati dall'onorevole Tognoni alcuni giorni or sono e speravamo che la loro gravità avrebbe sollecitato la sua sensibilità ad appurarne la fondatezza e quindi a intervenire presso il ministro delle partecipazioni statali perchè facesse cessare quanto era stato così gravemente e drammaticamente denunciato. (*Interruzione del deputato Sabatini*).

Onorevoli colleghi, il tema che la Camera sta dibattendo in questi giorni ha assunto e va assumendo sempre più un notevole interesse e lo dimostrano il complesso veramente notevole di interventi, la tensione del dibattito e l'attenzione dell'opinione pubblica, in particolare dalle classe lavoratrici. Abbiamo constatato nel convegno organizzato domenica scorsa a Reggio Emilia dagli operai di una fabbrica in cui si è voluto sperimentare recentemente assurdi ed inaccettabili metodi di schedatura politica, quanto grande sia l'attenzione con cui operai di ogni parte d'Italia seguono il difficile iter di questa legge, giunta finalmente, dopo tante peripezie, già ampiamente ricordate dal collega Tognoni, ad un primo decisivo traguardo.

Il fatto è, onorevoli colleghi, che si tratta di un tema non solo di rilevanti implicazioni politiche, sociali e giuridiche, ma anche di un più profondo contenuto umano. Pertanto il provvedimento è destinato ad avere incidenza non solo sulle condizioni concrete di lavoro e di esistenza delle classi lavoratrici, ma anche su una più generale situazione del

lavoratore, che direttamente tocca la sua dignità umana, la sua essenza di uomo e di cittadino, la sua consapevolezza di soggetto portatore di diritti fondamentali, intangibili ed inalienabili.

Molte volte i dibattiti politici tendono alle generalizzazioni e a filtrare situazioni umane, a ridurle in sintesi, in concetti, proposizioni o affermazioni politiche; e i rapporti giuridici che il legislatore va a costituire assumono spesso un aspetto meramente concettuale, si irrigidiscono in formule, dietro le quali appare solo di riflesso e spersonalizzata la realtà che li determina e su cui vanno ad incidere. Ma, in questo caso, il rapporto tra uomo politico e mondo del lavoro è più immediato e vivo. Noi sentiamo assai bene che, dietro le formule che adoperiamo, vi è lo scontro che ogni giorno si rinnova in una realtà decisiva, nella storia e nella società di oggi, cioè nella realtà delle fabbriche. Sentiamo assai bene, allorché parliamo di *status* del lavoratore, che cosa significhi questa formula politicamente e umanamente: la democrazia e la dignità, la Costituzione e l'orgoglio, la forza e la combattività operaia, ma anche il sopruso e la paura, l'arbitrio e il cedimento.

Onorevoli colleghi, approvando questa legge estinguiamo un debito che da anni abbiamo contratto con la classe lavoratrice, un debito che riguarda la sua dignità umana e civile, dignità che per tanti anni si è lasciato colpire, mortificare e oltraggiare nella fabbrica; un debito che riguarda la condizione di uomo e di cittadino del lavoratore in uno dei momenti fondamentali della sua esistenza.

I nostri archivi parlamentari recano ampie tracce dell'esistenza e dell'entità di questo debito. Andate a ricercare negli atti parlamentari delle legislature del Parlamento repubblicano e troverete un elenco impressionante di interrogazioni, interpellanze, mozioni, proposte di legge, atti della Commissione di inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende industriali, che denunciano una serie infinita di situazioni, in ognuna delle quali è manifesto l'arbitrio, il sopruso infero e subito. Si tratta di un lungo rosario di fabbriche, di lavoratori, che si snoda in ogni zona del paese, in ogni tipo di azienda, per tanti e tanti anni. E dietro questi fatti voi non potete non scorgere il dramma oscuro o clamoroso di migliaia e migliaia di uomini, in taluni casi perfino la tragedia della parte migliore della classe lavoratrice italiana. E' gente che si era battuta per la propria dignità e per la dignità del proprio paese, per la salvezza di quelle

fabbriche per le quali aveva affrontato rischi e sacrifici non comuni.

Pensavo a queste cose pochi giorni addietro, allorché davanti ad una gigantesca fabbrica della mia città, Torino, in un giorno di sciopero guardavo una tenda alzata da un gruppo di giovani. Si trattava di ragazzi sui 20-25 anni, che con quel gesto protestavano contro all'onnipotenza del padrone per unennesimo licenziamento di rappresaglia e chiedevano ai lavoratori solidarietà nella protesta e nella lotta « perché (così dicevano i cartelli che erano stati innalzati) l'offesa alla dignità dell'uomo avesse a cessare ». Erano dei cattolici, dei lavoratori della C.I.S.L. Il giorno prima la polizia aveva loro impedito di svolgere una *via crucis* di protesta per un arbitrario licenziamento e di recitare dei *Pater noster* perché non avevano il permesso (anche per questo occorreva il burocratico permesso!). Era, onorevoli colleghi, l'ultimo anello d'una lunghissima catena di arbitri e di soprusi che da quella stessa fabbrica, da quella stessa azienda si era dipanata per 18 anni: una catena fatta di centinaia di nomi di operai licenziati, confinati, trasferiti, umiliati!

Sono andato a rileggermi un opuscolo, vecchio di dieci anni, apparso a Torino negli stessi anni in cui le « Acli » milanesi pubblicavano il loro « libro bianco »: un opuscolo della F.I.O.M. provinciale di Torino, che si intitolava: *Documenti sull'attacco ai diritti di libertà dei lavoratori della Fiat*. Un opuscolo di 163 pagine zeppe di nomi di operai licenziati, trasferiti, puniti, confinati; centinaia e centinaia di nomi e, tra questi, quello di un nostro collega, il compagno Sulotto; nomi di attivisti sindacali, dirigenti, membri di commissioni interne; una miriade di situazioni, di denunce drammatiche, a volte allucinanti, cui faceva eco due anni dopo un'inchiesta sulla Fiat fatta da *Nuovi argomenti*, la rivista di Alberto Carocci, anch'essa colma di un impressionante elenco delle più sfacciate violazioni alle più inviolabili libertà del cittadino: prima fra tutte, per la sua clamorosità e (consentitemelo) spudoratezza, quella del licenziamento del compagno Battista Santia, una delle più gloriose figure del movimento operaio torinese, licenziato (afferma testualmente il comunicato della Fiat) non per ragioni di indole personale, ma per l'incompatibilità tra la sua funzione aziendale e la sua posizione politica!

Una voce all'estrema sinistra. Vergognati

SPAGNOLI. Furono gli anni, quelli e gli altri che seguirono, in cui venne spazzato

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

ogni organismo sindacale, ogni presenza politica in quella fabbrica (prima il consiglio di gestione, poi i comitati sindacali di fabbrica), mortificata e colpita nei suoi quadri e nei suoi attivisti ogni forza sindacale che non accettasse di divenire un'appendice della direzione. Prima battuta la F.I.O.M., poi battuta insieme con la F.I.O.M. anche la C.I.S.L.

Ho voluto ricordare queste cose, onorevoli colleghi, non certo perché i licenziamenti di rappresaglia siano un fatto prevalentemente del passato (basti ricordare, oltre i casi denunciati dai compagni Sacchi e Tognoni, le numerose interrogazioni discusse alcuni giorni or sono), ma perché mi sembra doveroso ricordare quanto sia lungo e grave il ritardo del Parlamento nell'affrontare il problema della libertà nelle fabbriche; quanto sia pesante il debito nei confronti non solo di coloro che hanno già pagato col licenziamento il loro rifiuto a rinnegare la Costituzione, ma anche nei confronti di quei lavoratori che hanno ceduto e hanno abbassato la testa, abbandonando i compagni di lotta; quanto sia grande la responsabilità dei gruppi dirigenti che questo ritardo hanno permesso o voluto! E' un debito e una responsabilità nei confronti di tutti, onorevoli colleghi: di chi non ha ceduto e non cede e anche di chi non resiste! Tutti comunque offesi nella loro dignità umana e civile! Ed è un debito e una responsabilità nei confronti di tutto il mondo del lavoro, per aver consentito che il padronato muovesse in questi anni un così grande processo alla dignità umana del lavoratore, per aver lasciato che per lunghi anni sul mondo del lavoro si esercitasse senza limiti il potere assoluto dell'imprenditore. E questo potere è fatto di tante cose, di forza economica e politica in un paese oppresso da una cronica disoccupazione e, in più, di strumenti giuridici forgiati per rendere ancora più forte la posizione già così predominante dell'imprenditore, per affermare ancor più il suo incontrastato dominio, per imporre le sue scelte e il suo sistema di accumulazione e di profitto.

Fra questi strumenti il più efficace è stato certamente ed è il recesso *ad nutum*: una parola latina che i lavoratori hanno assai presto imparato ed hanno imparato ad odiare, e che voleva dire — lo ricordava l'altro giorno il compagno Mosca — che da un giorno all'altro, dopo che per anni interi la tua vita era legata alla fabbrica, ad un posto di lavoro, al quale avevi dato il meglio delle tue energie, potevi vederti giungere la fredda, burocratica lettera degli uffici del personale delle grandi imprese, o anche di quelle non gran-

di, nella quale era scritto: abbiamo deciso di non poter più servirci della tua opera a partire dal giorno *x*. E ciò senza una motivazione, come se si trattasse di un numero, di una cosa. In questo modo freddo, impersonale e — consentitemelo — disumano, migliaia di lavoratori sono stati cacciati dalle fabbriche; e, dietro l'assenza di motivazione, l'astrattezza del negozio — come dicono i giuristi — assai spesso si celava un motivo ingiusto, indegno, incivile, illegale.

Si tratta di uno strumento che il padronato ha trovato nel codice civile perfettamente confezionato sulla misura dell'affermazione del suo illimitato potere. Gli evitava perfino il disturbo della motivazione del licenziamento, di dover spiegare per quale motivo volesse liberarsi di un lavoratore, di dargli conto del perché all'improvviso questi si dovesse trovare sbalzato sulla strada alla disperata e affannosa ricerca di un altro lavoro. E se invece il datore di lavoro preferiva colpire più duramente il lavoratore, licenziamento in tronco, privandolo dell'indennità di liquidazione, nessun timore per lui nel caso che la motivazione addotta non risultasse fondata. Il licenziamento restava, si tramutava in licenziamento *ad nutum*, perché in ogni caso la sua sovrana volontà di recedere non poteva essere contestata né impugnata.

Il licenziamento a cenno! Quale occasione migliore per sbarazzarsi di sindacalisti, di quadri politici e sindacali, di operai che protestavano, che si organizzavano, che lottavano! Quale arma migliore per mortificare l'avversario di classe sindacale o politico nelle fabbriche, per decapitargli l'organizzazione, per privarlo dei suoi quadri? Uno strumento dunque prezioso da collocarsi accanto a tutto l'armamentario con il quale si esercita normalmente quello che viene chiamato il potere di supremazia dell'imprenditore nell'azienda: i trasferimenti, le punizioni, le intimidazioni, le dequalificazioni. Tanto più che non era uno strumento qualsiasi, ereditato da tradizioni poliziesche, magari introdotto nella pratica da quegli ex poliziotti che venivano arruolati nell'esercito privato del padrone. No! Era uno strumento ereditato dalla più raffinata dottrina liberale, dalla sua concezione del contratto di scambio, da una concezione di libertà e di uguaglianza talmente astratta da porre sullo stesso piano il disturbo che al datore di lavoro arreca l'operaio che si licenzia (disturbo di scegliere il sostituto fra le centinaia di domande che in un paese a disoccupazione cronica come il nostro si trovano sem-

pre nei casseti di qualsiasi imprenditore) e la disperazione dell'operaio licenziato.

Sin dai primi anni in cui il recesso *ad nutum* si qualificò come l'arma migliore della rappresaglia non dichiarata e dell'intimidazione padronali, si levò un vasto movimento di protesta che ne chiedeva l'abolizione per il suo contrasto con numerose disposizioni della Costituzione, dall'articolo 2 all'articolo 3, al primo comma dell'articolo 4 e al secondo comma dell'articolo 41. È da questo movimento che sono scaturiti i contratti, gli accordi, le leggi che imposero limiti alla facoltà di recesso e la soppressero in talune situazioni. È così che sono scaturite le proposte di legge del compagno Di Vittorio prima e del compagno Sulotto dopo, proprio per l'abolizione del recesso *ad nutum* e per una nuova regolamentazione dei licenziamenti individuali. Ma nonostante ciò il recesso *ad nutum* è stato mantenuto ed è ancora vigente nella nostra legislazione. Nonostante sia apparso in misura sempre crescente come uno degli istituti giuridici più inaccettabili per la coscienza sociale e giuridica; nonostante lo sdegno crescente per l'abuso che ne veniva fatto e per le gravi conseguenze che ne derivavano; nonostante l'accresciuta coscienza che con tale strumento si colpivano diritti di libertà dei cittadini nella fabbrica; nonostante le risultanze, le denunce e le inchieste, prima fra tutte quella compiuta dal Parlamento con la Commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle fabbriche.

Non possiamo perciò, onorevoli colleghi, non ricordare e non sottolineare la responsabilità di quelle forze politiche di maggioranza che per tanti anni hanno ignorato questa coscienza sociale e hanno volutamente respinto ogni iniziativa che tendesse a porre termine a tale ingiusta situazione nella fabbrica. Così le proposte di legge Di Vittorio, Sulotto e Vittorio Colombo sono rimaste per lunghi anni nei casseti del Parlamento, nonostante le numerose ma vane sollecitazioni. Erano d'altra parte i tempi del neoliberalismo, del grande rilancio monopolistico, i tempi in cui ai miti dei successi economici si sacrificavano fondamentali esigenze della nostra classe lavoratrice, in cui si pensava che il libero giuoco del mercato avrebbe tutto sistemato e il pieno impiego stava per divenire una conquista definitiva e stabile del nostro sistema. A chi insisteva per la regolamentazione di un istituto così importante, quale è quello del contratto di lavoro, si rispondeva che erano sufficienti le garanzie che la contrattazione sin-

dacale aveva determinato e che lo sviluppo economico incessante avrebbe migliorato.

Non è un discorso di oggi quello sulle illusioni cadute, su una fiducia assai mal riposta sulla capacità di un sistema economico profondamente tarato da squilibri a mantenere quel ritmo di sviluppo che avrebbe realizzato la speranza del pieno impiego. E non è cosa nuova affermare che la politica di ristrutturazione del sistema monopolistico ha determinato un massiccio attacco contro i lavoratori per spezzare il loro potere di contrattazione ed imporre un più intenso sfruttamento. Un attacco che, nella fabbrica, ha investito le qualifiche, i premi di produzione, i cottimi e conduce oggi ad un rifiuto ostinato ed intransigente di rinnovi contrattuali. Era ovvio che in simile contesto tornasse in auge il più classico degli strumenti del padronato: il licenziamento per rappresaglia, come arma di ricatto e di intimidazione, di mortificazione e umiliazione del sindacato.

Ed ecco la nuova, la più recente ondata, di licenziamenti, dei quali la Camera si è occupata giorni addietro. Da Torino a Milano, a Pontedera, dalla Fiat alla « Piaggio », all'Alfa Romeo, si tratta sempre di casi assurdi, inconcepibili, inammissibili dopo quasi venti anni dalla pubblicazione della nostra Costituzione. Ciò che impressiona in questi casi è la sfida aperta del padronato, il disprezzo dell'opinione pubblica turbata, l'incuranza per le reazioni umane che questa sfida ha determinato. A Torino i licenziamenti della Fiat e della R.I.V. hanno profondamente scosso la città che ha reagito. Migliaia di lavoratori hanno partecipato unitariamente a una grande manifestazione di protesta. Hanno scioperato i lavoratori della R.I.V., e si sono uniti alla loro protesta il consiglio comunale e il più alto rappresentante del mondo cattolico torinese, l'arcivescovo monsignore Pellegrino. Centinaia di ordini del giorno sono stati votati da consigli comunali, da partiti politici, da associazioni sindacali: ebbene, dinanzi a tale movimento così vasto, cosa ha saputo fare la Fiat? Ha risposto con un'altra assurda provocazione, e cioè con l'iniziativa delle petizioni fatte circolare per i reparti per chiedere più polizia davanti ai cancelli della fabbrica nei giorni di sciopero.

Perché tutto questo? Forse che in passato la polizia non era stata presente? Il sindacato torinese dei metalmeccanici aderenti alla C.I.S.L. ha inviato giorni addietro ai parlamentari torinesi l'invito a recarsi davanti ai cancelli della Fiat nei giorni dello sciopero, per vedere in che modo la polizia si compor-

tasse e quale fosse l'atteggiamento da essa tenuto nei confronti dei lavoratori. Noi siamo andati, onorevoli colleghi, e abbiamo dovuto constatare che le lagnanze e le proteste dei sindacati erano giuste e fondate, in quanto la polizia non manteneva un atteggiamento di equidistanza fra le due parti in conflitto ma si schierava chiaramente dalla parte dei padroni. I picchetti dei lavoratori erano tenuti a 300-400 metri di distanza dai cancelli della fabbrica, mentre si consentiva che i mezzi di trasporto di linea, con a bordo gli stessi sorveglianti dei padroni, entrassero addirittura dentro lo stabilimento.

Quando poi noi parlamentari, forti della nostra qualifica, ci muovevamo per contestare la posizione assunta dalla polizia, ci si consentiva di raggiungere i cancelli della fabbrica, ma quando dietro di noi si muovevano i lavoratori immediatamente la « catena » si chiudeva, il passaggio veniva subito chiuso e i lavoratori respinti indietro, perché la loro voce non potesse essere sentita.

La giustificazione che il prefetto di Torino ha offerto di questo comportamento della polizia è che così si mira a « reprimere la violenza privata ». Ora noi domandiamo quando mai sia stata repressa la violenza privata dei padroni, quando mai siano state punite le intimidazioni così di frequente messe in atto nelle fabbriche, soprattutto dai capireparto, che assumono la configurazione di una vera e propria violenza privata, aventi lo scopo di costringere il lavoratore a non scioperare. Quando mai per questi abusi commessi all'interno delle fabbriche si è intentato un processo?

Dobbiamo denunciare, onorevole ministro, un fatto estremamente triste. Per episodi del genere si è dato corso a Torino a un solo procedimento giudiziario, in seguito alla denuncia di alcuni operai nei confronti di un caporeparto della Fiat, accusato di violenza privata per avere intimidito questi lavoratori alla vigilia delle elezioni per il rinnovo della commissione interna, ammonendoli a non votare per i candidati della F.I.O.M. La denuncia risale al 1957, ma il processo non è stato ancora celebrato! Non solo, ma si è lasciato che, per il decorso del tempo, operasse, sia pure parzialmente, l'istituto della prescrizione del reato.

In questa situazione, come si può parlare di equidistanza degli organi dello Stato fra i lavoratori che si battono per la difesa dei loro diritti da una parte e i padroni che dall'altra parte si oppongono, avvalendosi delle numerose armi già a loro disposizione? Come

si può parlare di una posizione di neutralità fra i due contendenti?

Se questa è la situazione in atto a Torino, a Milano e altrove, voi comprenderete, onorevoli colleghi, perché sia divenuto imponente il movimento per la riforma della normativa in tema di licenziamento; comprenderete per quale motivo attorno a questo tema le masse si stanno muovendo, e con tanta convinzione e decisione, per chiedere al Parlamento della Repubblica italiana di fare entrare la Costituzione nelle fabbriche; comprenderete perché i sindacati operai, i consigli comunali convengano con i giuristi nel chiedere al Parlamento di regolare in modo diverso l'istituto del licenziamento che, per le drammatiche conseguenze che è in grado di produrre, non può essere lasciato all'arbitrio insindacabile del datore di lavoro.

In questi anni, grazie all'opera assidua delle forze democratiche, si è determinato un rapido processo di sensibilizzazione costituzionale in larga parte dell'opinione pubblica. I diritti fondamentali dei cittadini, la coscienza di questi diritti, delle loro garanzie, dei limiti dell'autorità pubblica e privata, l'intollerabilità della violazione e la odiosità di ogni tentativo di conculcare o comprimere tali diritti, tutto ciò è divenuto un patrimonio comune a larghissima parte dell'opinione pubblica. Basti pensare alle reazioni suscitate nel paese dall'episodio del « Parini », reazioni che hanno mostrato come, al di là delle disquisizioni giuridiche, l'opinione pubblica abbia immediatamente percepito che si era attentato a diritti fondamentali e intangibili della persona.

Mai come oggi è apparsa intollerabile e inammissibile ogni norma di diritto positivo che contrasti con la Costituzione, da quelle del diritto di famiglia a quelle relative alla libertà del lavoro, dalle norme del codice penale a quelle del codice di procedura penale; sicché i magistrati, recependo questa generale sensibilità, nel loro recente congresso di Gardone, hanno sottolineato la preminenza della Costituzione e affermato che l'applicazione e l'interpretazione della legge non possono prescindere dalle norme fondamentali della Carta costituzionale.

Si tratta di un grande successo per la democrazia nel nostro paese, anche se è lungo il cammino per renderla viva ed operante, per realizzarla in ogni aspetto della vita, del tessuto sociale, dei rapporti tra uomini e istituti, della struttura dello Stato. Quanto avviene oggi nella fabbrica è ancora più inammissibile perché urta contro questa più in-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

tensa sensibilità costituzionale. Il licenziamento di rappresaglia è divenuto più che mai un istituto odioso, così come è odioso lo strumento dietro il quale esso assai spesso si cela, il licenziamento immotivato, il licenziamento *ad nutum*.

Ma non è soltanto per questa più intensa sensibilizzazione costituzionale che oggi è divenuta improrogabile l'esigenza dell'intervento del legislatore affinché i diritti fondamentali del cittadino siano ovunque rispettati. Non è soltanto questa più profonda e larga presa di coscienza che non consente più che la Costituzione venga considerata solo quanto al rapporto tra cittadino e autorità pubblica e invece esige che essa regoli il comportamento di ogni autorità, sia pubblica, sia privata. Non è soltanto il richiamo fermo della Corte costituzionale, pure espresso in termini che dovrebbero far riflettere il legislatore sugli enormi ritardi nei suoi adempimenti costituzionali, a sollecitare e rendere urgente il nostro compito di fare giustizia del recesso *ad nutum* e di varare una disciplina moderna e fedele alla Costituzione in tema di licenziamento. Non è soltanto la constatazione che i nostri ritardi appaiono ancor più clamorosi se si confronta la nostra situazione legislativa in materia a quella di altri paesi, e non soltanto di quelli ad alto sviluppo economico ma anche di quelli economicamente più arretrati. Un ritardo che è anche una inadempienza perché la nostra sollecitudine, la nostra sensibilità a recepire come legge le decisioni delle autorità sovranazionali si dileguano allorché queste autorità sovranazionali sono l'Ufficio internazionale del lavoro, sono le raccomandazioni della conferenza internazionale del lavoro; e tali autorità ci hanno imposto, come ha sottolineato la stessa sentenza della Corte costituzionale, e da anni, una modificazione al nostro sistema legislativo.

Ma ciò che rende soprattutto urgente questa legge è la grave situazione che oggi si sta determinando nel paese per il rafforzamento e l'estensione del potere di gruppi di potere economico, a cominciare dal mutamento delle dimensioni di mercato e di investimenti verso cui si orientano rami decisivi della economia, fino alle concentrazioni nazionali e alle integrazioni internazionali che si determinano.

Noi comunisti riteniamo (e non noi soltanto) che ciò costituisca veramente un reale pericolo per le istituzioni democratiche. Siamo consapevoli come ne scaturisca un processo che tende a svuotare gli istituti rappresentativi. L'attacco al governo di assemblea, alle

istituzioni democratiche ed elettive, a quegli strumenti di mediazione politica che sono i partiti politici, l'attacco alla cosiddetta partitocrazia non è altro che il tentativo di restringere al massimo ogni possibilità che la volontà popolare, espressa nei suoi istituti rappresentativi, contesti le scelte, i meccanismi, i processi delle concentrazioni monopolistiche; non è altro che il tentativo di costringere con la propria pressione un esecutivo non più sorretto e controllato dagli organi da cui promana, ad una posizione di soggezione, ad una amministrazione tecnocratica di sostegno delle scelte del potere economico.

È su questo terreno più ampio ma più scottante che debbono porsi i rapporti tra partiti democratici, Parlamento e sindacato, ai quali giustamente si è riferito l'onorevole Storti. Di fronte a tale situazione non vi possono essere posizioni di esclusività, né orti conclusi, né atteggiamenti astratti. Non è ammissibile, onorevoli colleghi della C.I.S.L., inquadrare tali rapporti in base ad una astratta e burocratica delimitazione di sfere di competenza, di chiuse prerogative, ma devono essere concepiti nella visione dinamica di una lotta che ai più vari livelli richiede diversi interventi, che possono o meno convergere, ma che certo si condizionano reciprocamente.

Strumenti fondamentali di questa lotta (e l'efficienza di ognuno di essi è determinante per l'efficienza degli altri) sono la crescita delle strutture democratiche dello Stato e l'autonomia dei sindacati. Certo, l'autonomia dei sindacati, la presenza nella fabbrica di una organizzazione capace di elaborare, di contrattare, di imporre soluzioni che incidano sulla qualità e quantità della remunerazione e sul modo in cui viene prestata l'attività lavorativa, è elemento fondamentale per la permanente contestazione delle scelte dei gruppi monopolistici e per il loro condizionamento, o per un'alternativa che ad essi si opponga. Il compagno Ingrao ha esattamente detto che l'esistenza di un potere contrattuale operaio, della sua forza, della sua ampiezza, dei suoi strumenti, dei suoi quadri, non riguarda più soltanto la condizione del proletariato, ma la prospettiva di libertà e di progresso di tutta la società.

Ma è altrettanto evidente che la forza della classe operaia, l'efficacia del suo potere di contestazione, non può rimanere immune ed estranea alle modificazioni che avvengono a livello di potere politico e di struttura dello Stato. Così si inquadrano come presenza necessaria ogni iniziativa del sindacato e la sua partecipazione al dibattito sulla programma-

zione e più in generale sulla posizione che i poteri pubblici assumono di fronte alle scelte monopolistiche e di fronte ai grandi temi della struttura e della vita democratica dello Stato.

È astratto e schematico considerare quindi un potere di contestazione come avulso dal processo di compenetrazione del potere economico con il potere politico e dal tentativo di fare assumere al potere politico una funzione di sostegno delle scelte che il potere contrattuale contesta nella fabbrica. È astratto e schematico ritenere che il rafforzamento del potere di contrattazione non sia condizionato dal fatto che la struttura dello Stato si trasformi democraticamente, che le libertà fondamentali si espandano, che gli istituti rappresentativi della democrazia acquistino forza e prestigio. Così come è altrettanto astratto e velleitario pensare che il potere politico possa seriamente contrastare la pressione dei monopoli, rinforzare lo Stato, respingere l'involuzione tecnocratica delle sue strutture, colmare la frattura fra società politica e società civile, se non si incide sul potere dei gruppi monopolistici nella fabbrica, sul modo in cui le loro scelte vengono imposte e recepite, sul modo in cui il potere contrattuale dei lavoratori ad esse si oppone, determinando orientamenti diversi e respingendo condizionamenti.

Come non comprendere, onorevoli colleghi e amici della C.I.S.L., la stretta connessione tra questi diversi aspetti della lotta in atto nella nostra società, nel particolare momento in cui il maggiore peso delle concentrazioni economiche comporta una loro maggiore richiesta di potere all'interno della fabbrica e nei confronti dello Stato, e quindi svilimento di ogni forza di contestazione? Come non comprendere che non a caso l'attacco al governo di assemblea, lo svuotamento e lo svilimento degli istituti rappresentativi procedono contemporaneamente all'attacco alle istituzioni operaie nella fabbrica?

Come può lo Stato rimanere agnostico, allorché nel mondo del lavoro (in cui la Costituzione ha chiamato lo Stato in modo particolare a intervenire per estendere la democrazia) il padronato cerca di conservare intera la sua libertà e di respingere ogni contestazione operaia, conculcando e violando, attraverso strumenti legislativi ereditati da passati regimi, le libertà fondamentali che la Costituzione garantisce al cittadino lavoratore? Chiedere al Parlamento di rimanere inerte di fronte a quanto avviene nella fabbrica, di fronte all'abuso del potere di recesso *ad nu-*

tum da parte dell'imprenditore, significa innanzi tutto chiedere che lo Stato democratico rinunci ad un suo compito primario, che lo Stato democratico non può delegare senza sopprimere la sua stessa essenza e le sue originali caratteristiche. L'essenza dello Stato democratico che abbiamo voluto verrebbe meno nel momento in cui abdicasse al suo essenziale dovere di garantire i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità; se rinunciaste a rimuovere le cause di ordine economico e sociale che determinano effettive disuguaglianze tra i soggetti privati; se non ponesse all'iniziativa privata quei limiti dettati dalla utilità sociale con riguardo alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana che la Costituzione pone.

Come si può dunque chiedere che tale primaria funzione dello Stato e del Parlamento si arresti davanti al mondo del lavoro? Indiscutibilmente grazie alla lotta dei lavoratori ha progredito il processo di democratizzazione della fabbrica. Si è giustamente giudicato tale processo analogo a quello che storicamente ha portato, sul piano politico, dallo Stato assoluto allo Stato moderno. La posizione feudale, assolutistica, del datore di lavoro nell'azienda, arbitro e sovrano insindacabile di ciò che vi si determinava, ha subito e subisce costantemente duri colpi per la lotta dei lavoratori. Tale lotta deve continuare, rafforzando gli strumenti della lotta operaia: il sindacato e la sua forza contrattuale. Ma ciò deve significare che il Parlamento deve attendere inerte, spettatore cosiddetto neutrale, che per forza propria giunga a compimento tale interno sviluppo democratico dell'ordinamento aziendale?

L'ordinamento giuridico dello Stato deve restare privo di mezzi per penetrare in qualche modo nella comunità aziendale al fine di salvaguardare quel patrimonio di libertà fondamentali del cittadino lavoratore che occorre concretamente difendere e garantire? Deve lo Stato democratico arrestarsi inerte dinanzi all'oltraggio continuo alla sua Carta fondamentale? Deve esso riconoscere e ammettere che sino a che il processo non sia compiuto l'autorità privata del datore di lavoro rimane illimitata e illimitabile dall'esterno?

Una tesi di questo genere è estremamente pericolosa. Dal punto di vista giuridico-costituzionale essa ci riporterebbe assai indietro. La tesi della indifferenza, della irrilevanza dell'ordinamento interno dell'azienda per l'ordinamento dello Stato, che fu enunciata a suo tempo da Santi Romano, è la tesi più

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

consona all'orientamento del pensiero liberale ottocentesco. L'ordinamento interno dell'azienda è irrilevante, come ordinamento giuridico, per l'ordinamento dello Stato. Lo Stato conosce il contratto di lavoro ma ignora l'ordinamento giuridico dell'azienda in quanto tale, così come ignora giuridicamente l'esistenza ed il concreto esercizio di una autorità privata aziendale. Ma questa tesi è inaccettabile. Tutto il contenuto nuovo ed originale della Costituzione verrebbe meno. Che cosa significherebbero allora gli articoli 2, 3, 4, il secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione?

Come potrebbe il potere politico, senza tali basi, contestare le scelte, il peso, il prepotere delle forze monopolistiche se si svaluta la forza di tali norme, e quindi il diritto-dovere del Parlamento di attuarle nel mondo del lavoro, cioè nella comunità intermedia più ampia, che ha meritato la più attenta considerazione da parte della Costituzione ed in cui l'opera del potere politico è dalla Costituzione stessa maggiormente chiamata ad esplicarsi?

Un atteggiamento neutrale dello Stato non significherebbe altro che un avallo alla posizione padronale che contesta, in nome di un esercizio illimitato della proprietà privata e dell'impresa, allo Stato qualsiasi intervento limitativo e di controllo nell'interesse della collettività.

Su questo terreno si finisce davvero, onorevoli colleghi, per convalidare la posizione che rifiuta il diritto dello Stato a porre in essere una programmazione democratica dell'economia, rifiuta controlli ed interventi pubblici nell'economia che non siano di supporto alle scelte dei gruppi monopolistici.

Ma ciò che appare più inaccettabile è la contrapposizione astratta e arbitraria tra il dovere fondamentale del Parlamento di attuare la Costituzione per ogni formazione in cui il cittadino esplica la sua attività, da un lato, ed il rafforzamento del potere di contrattazione, dall'altro. Una contrapposizione tanto più assurda in quanto, mentre si afferma tutto ciò, si chiede nello stesso tempo allo Stato di creare condizioni migliori per la contrattazione e quindi giustamente si chiede allo Stato di uscire da un ipocrita neutralismo che sostanzialmente si risolve in una difesa delle posizioni padronali. Ma è evidente che le condizioni per la contrattazione non possono consistere solo in misure esterne alle fabbriche, pure importanti; non possono consistere solo nello schierare un numero maggiore o minore di poliziotti davanti alle fabbriche o nell'abolire o meno un articolo del codice

penale. Le condizioni della contrattazione si devono creare soprattutto dentro la fabbrica. E qui si palesa il compito fondamentale, primario, dello Stato, di garantire l'applicazione della Costituzione, di abolire il recesso *ad nutum*, di intervenire proprio nel momento culminante dei poteri di supremazia dell'imprenditore, quale è indubbiamente la fase terminale del rapporto. Infatti nessuna garanzia dei diritti di libertà è concretamente possibile finché il lavoratore sia esposto al pericolo di perdere il posto senza che l'imprenditore debba enunciare il motivo del licenziamento e senza che sia riconosciuto il diritto del lavoratore — una volta accertata l'infondatezza del motivo addotto — alla continuazione del rapporto di lavoro.

Non esiste alcun contrasto con il rafforzamento del potere di contrattazione, con l'autonomia del sindacato, ma si realizza soltanto ciò che giustamente i sindacati chiedono allo Stato, cioè l'attuazione della Costituzione come condizione per il rafforzamento del potere di contrattazione della classe operaia, all'interno come all'esterno della fabbrica. In tal modo si offre un concreto presidio ai diritti fondamentali del cittadino, alla libertà di pensiero e di coscienza, alla libertà di associazione sia all'interno sia all'esterno della fabbrica; al diritto di sciopero, al diritto alla stabilità del posto di lavoro.

Ogni limite all'esercizio indiscriminato dei poteri di supremazia dell'imprenditore è un rafforzamento della capacità di combattimento del lavoratore nell'azienda, sia che questi limiti provengano dalla contrattazione, sia che provengano da una legge con la quale il Parlamento attui la Costituzione.

Voi, amici della C.I.S.L., avete detto che non accettate una concezione dello Stato corporativo e paternalistico; non accettate uno Stato che regoli tutti minutamente e alla cui ideologia siano asservite le comunità intermedie, uno Stato che conduca per mano i sindacati, la cui autonomia sia ridotta alla organizzazione — così diceva l'onorevole Storti — di circoli sportivi. Avete contrapposto a questa concezione quella di uno Stato pluralista nel quale l'attività dei corpi intermedi sia ordinata al bene comune in condizione di autonomia verso i pubblici poteri. Questa visione di una società pluralista, con la quale si vogliono superare giustamente errori ed eccessi dello statualismo, dello Stato etico, del formalismo come del positivismo giuridico, ci trova del tutto aperti e ci consente di intrattenere con voi un discorso aperto e semplice.

Anche per noi comunisti è valido il rifiuto della concezione dello Stato che, dall'alto di una sua visione ideologica e di scelte etiche, regoli minutamente e dettagliatamente la vita delle comunità intermedie e dell'individuo, imponendo norme di diritto positivo che penetrino in ogni aspetto della vita sociale. La visione di uno Stato pluralistico è anche la nostra; così come nostra, di marxisti, è la concezione che tende a superare la frattura, propria della società capitalistica ed esasperata dalla società dei monopoli, fra Stato e società civile. È a Marx che noi riconduciamo questa analisi della società capitalistica; alla sua individuazione della frattura fra la libertà e l'uguaglianza formale, da un lato, e la condizione operaia, dall'altro, e alla prospettiva del suo superamento in una società non più fondata sulla proprietà privata dei mezzi di produzione, con la riconquista di una concreta libertà ed uguaglianza dell'uomo.

Noi comunisti perciò rivendichiamo, come voi, pur partendo da una diversa concezione, l'autonomia delle società intermedie come strumento concreto di superamento della frattura fra Stato e società civile; esaltiamo perciò l'autonomia del sindacato, così come voi la esaltate. L'autonomia del sindacato nei confronti dei partiti e dei poteri politici rientra per noi nel filone più limpido del pensiero marxista. Non è un dato soltanto acquisito da oggi o per l'oggi, ma è un dato anche per il domani, nella strutturazione di uno Stato democratico e socialista.

Ciò che però non possiamo condividere è la vostra identificazione dello Stato democratico configurato dalla nostra Costituzione con lo Stato etico paternalistico o corporativo. L'ordinamento democratico tracciato dalla Costituzione non è neutrale né paternalistico. Esso tende a rompere secoli di accentramento, di autoritarismo, esaltando l'autonomia dei corpi intermedi, amministrativi, politici e sociali, come condizione essenziale per l'espansione della democrazia. Esso tende ad esaltare il ruolo dei lavoratori nello Stato e nella società come condizione anch'essa essenziale di espansione della democrazia. Lo Stato democratico non prescinde dalla premessa indispensabile che la democrazia richiede, e cioè da una espansione politica e da un ruolo determinante delle classi lavoratrici. E ciò deve necessariamente comportare la compressione del potere illimitato dei gruppi economici, la cui privata iniziativa trova il limite nella utilità sociale e nella sicurezza e dignità del lavoratore.

Ecco perché il nostro Stato democratico non è neutrale nel momento in cui l'espansione politica, economica e sociale delle classi lavoratrici è ostacolata. Ecco perché non può e non deve esserlo quando sono compressi i diritti fondamentali del lavoratore. Lo Stato democratico non è paternalistico o corporativista quando si pone come compito fondamentale la costruzione della democrazia nella fabbrica come momento essenziale per la costruzione della democrazia nel paese e per il rafforzamento dei lavoratori.

La costruzione della democrazia nella fabbrica, onorevoli colleghi e amici della C.I.S.L., è un obiettivo fondamentale di tutta la società, alla realizzazione del quale non possono non concorrere, insieme con le organizzazioni dei lavoratori e con la lotta degli operai nella fabbrica, anche le decisioni del Parlamento.

Quindi non contrapposizione artificiosa tra leggi e contratti, ma integrazione di interventi; non mortificazione del sindacato, ma sintesi di convergenti forze sul medesimo obiettivo; non svuotamento del sindacato, ma rafforzamento delle sue conquiste e consolidamento di una base per conquiste maggiori; non potatura — come diceva l'onorevole Storti — del potere di contrattazione, ma rafforzamento delle condizioni in cui esso si esercita; non limitazione all'autonomia, ma esaltazione dell'autonomia.

D'altra parte, più concretamente, al di là dei concetti, è sufficiente che noi guardiamo la storia del diritto del lavoro in questi anni. E' una storia contrassegnata da un intreccio di leggi e contratti. La contrattazione ha aperto la strada, la legge ha generalizzato e perfezionato; e su tale base ha ripreso a progredire la contrattazione ed ha portato ancora più avanti un processo di rottura di determinate situazioni.

Già si è osservato — l'ha rilevato l'onorevole Tognoni — ciò che è avvenuto per l'orario di lavoro e per la disciplina giuridica delle dimissioni. Ma lo stesso discorso vale per un aspetto di questa stessa legge. Non credo che abbiate nulla da dire sull'articolo 9 del testo della Commissione, che stabilisce che l'indennità di anzianità è dovuta al lavoratore in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Ma ciò non è forse la generalizzazione, ad opera della legge, di un processo, di cui è stata protagonista la contrattazione operaia, che ha aperto breccie e ha rotto preclusioni contenute nel codice civile? Non vi è forse una vittoria della contrattazione nel momento in cui la legge recepisce e ge-

neralizza un principio che è costato lotte, battaglie, ed è stato il risultato di una continua contrattazione? Ma non è stato così anche per i limiti del recesso *ad nutum*? Qui vi è stato un intrecciarsi e un alternarsi di interventi della legge e del contratto. Da una parte abbiamo una serie di accordi interconfederali: quelli del 1947, del 1950, del 1953, ma dall'altra abbiamo le leggi: quella sulla chiamata alle armi, quella sulla conservazione del posto ai lavoratori tubercolotici, quella sulla tutela delle lavoratrici madri, fino a quella sulla nullità della clausola di nubilitato: tutti strumenti che convergono dall'una e dall'altra parte per limitare l'istituto del licenziamento *ad nutum*, fino al momento in cui giunga una legge che recepisce tale processo, lo generalizzi e lo perfezioni, così come deve fare il disegno di legge che discutiamo.

Ritengo che non possa sostenersi che le leggi, intervenute a limitare il recesso *ad nutum*, non abbiano inciso, non abbiano aperto la strada ad un processo di generalizzazione, recepito dalla nota sentenza della Corte costituzionale che afferma che ormai vi è una tendenza netta nel senso della massima restrizione del recesso *ad nutum* e invita il legislatore a perfezionare e a generalizzare tale processo. Questa è la realtà e non si può affermare che in questo caso le leggi abbiano limitato, svuotato, mortificato l'autonomia sindacale, nè che abbiano bloccato il potere contrattuale della classe operaia. Vi è stata invece integrazione, un intrecciarsi di posizioni e di interventi.

Così oggi, onorevoli colleghi della C.I.S.L., sarebbe assurdo dire che il disegno di legge sulla giusta causa pone limiti alla capacità di contrattazione. La legge recepisce il movimento contrattuale, lo porta avanti e lo perfeziona. Ma è forse finita così la vostra possibilità di lavorare su questo terreno? Sono forse esaurite le vostre possibilità di contrattazione? No, onorevoli colleghi, perché il campo purtroppo è ancora estremamente aperto.

Badate che il disegno di legge opera ancora sul piano delle formulazioni generali: noi chiederemo ai sindacati di portare avanti questo processo. Vogliamo che i sindacati con la contrattazione precisino il contenuto degli istituti, stabiliscano più concretamente, mediante una delimitazione ed una casistica, che cos'è la giusta causa, che cos'è il giustificato motivo. Inoltre è ancora aperto il problema dei limiti al potere disciplinare dell'imprenditore, problema ancora comple-

tamente intonso che né contrattazione né legge hanno mai toccato.

I limiti al potere disciplinare oggi hanno riguardato soltanto la fase finale e più grave, cioè quella del licenziamento. Ma badate, onorevoli colleghi della C.I.S.L., che sul terreno dei limiti agli strumenti con cui si esercita la potestà disciplinare dell'imprenditore (multe, sospensioni, trasferimenti, dequalificazioni, ecc.) l'autonomia sindacale e il potere di contrattazione possono e devono portare avanti un processo che la legge non è in grado di compiere.

Ecco perché non riteniamo fondate le vostre nette prese di posizione, le affermazioni dell'onorevole Storti secondo il quale o la legge non serve o, se serve, equivale alla morte del sindacato. Non possiamo accettare simili posizioni di astrattezza e di — consentitemi di dirlo — compiacimento ideologico.

Noi riteniamo che entrambi gli strumenti siano necessari e che non si ostacolino e contrappongano ma si integrino e si coordinino a vicenda. Per questo siamo favorevoli ad un intervento che veda unite le forze determinanti della democrazia: Parlamento, partiti e sindacati. Non vi è una delimitazione fredda e burocratica di sfere di competenza, ma vi è un intervento reciproco e coordinato, per cui come il sindacato interviene giustamente in tutti quei temi che riguardano fondamentalmente lo Stato, i partiti e la democrazia, così è giusto che anche la democrazia nella fabbrica mobiliti le forze del Parlamento quando sono in gioco i diritti fondamentali di libertà dei lavoratori.

Noi siamo in lotta contro un avversario forte, che ha la potenza economica, che ha poteri enormi, che non rinuncia a nulla, in un paese a lunga e cronica disoccupazione. Perciò, amici della C.I.S.L., pur rispettando talune delle vostre posizioni di principio — anche se non le comprendiamo —, non possiamo accettare il vostro atteggiamento di totale preclusione nei confronti di questo provvedimento di legge.

D'altra parte voi stessi avete ammesso che si tratta di principi che soffrono di molte eccezioni. Non voglio qui ripetere quanto ha detto l'onorevole Tognoni sull'atteggiamento giustamente assunto dalla C.I.S.L. a proposito delle leggi sugli appalti di lavoro, sul lavoro a termine, sull'estensione *erga omnes* della efficacia dei contratti collettivi; né voglio richiamare tutti i progetti di legge che portano la vostra firma, onorevoli colleghi della C.I.S.L.; ma mi sia consentito ricordare in questa sede che l'onorevole Scalia, in una

interruzione al discorso dell'onorevole Tognoni, ha affermato che vi sono casi in cui vi è una carenza assoluta, che la contrattazione non è in grado di poter colmare: in questi casi — ha detto l'onorevole Scalia — anche la C.I.S.L. chiede che intervenga la legge.

Orbene, onorevoli colleghi, se vi è un caso in cui vi è una carenza assoluta, una carenza che definirei storica, questo è proprio il caso della tutela del lavoratore all'interno della fabbrica. Se vi è un terreno sul quale il Parlamento ha un debito nei confronti della contrattazione, proprio per i limiti che essa ha avuto nel raggiungimento di determinati obiettivi, questo è, appunto, il terreno della tutela dei diritti fondamentali di libertà dei lavoratori nella fabbrica.

Certo, noi siamo d'accordo con voi quando ci parlate della priorità della contrattazione; certo, noi siamo d'accordo con voi quando ci dite che è necessaria la consultazione preventiva con i sindacati. Ma tutto questo non esclude la legge: è un problema di opportunità, di valutazione concreta caso per caso, non è mai una preclusione assoluta. Nè vale il principio che, se la legge serve, allora è la morte del sindacato: questo sarebbe veramente esasperare una posizione che è inaccettabile in uno Stato in cui la posizione del Parlamento e dei poteri pubblici non può essere di neutralismo e di agnosticismo.

Voi avete usato altri argomenti, sui quali mi è facile polemizzare. Avete detto che il contratto è un metodo migliore della legge. Questo è vero in astratto. Avete detto che il contratto è migliore della legge perchè è disdettabile, mentre la legge non si può modificare. Ebbene, proprio sul terreno concreto della giusta causa e del licenziamento potrei rispondervi che le organizzazioni sindacali sono riuscite solamente nel 1965 a disdettare l'accordo del 1950; e, se siamo obiettivi, dobbiamo anche riconoscere che l'accordo interconfederale del 1965 è stato possibile perchè esisteva un'iniziativa politica e parlamentare che esercitava una sua pressione, appunto perchè il Parlamento stava per discutere la legge sulla giusta causa.

Non mi potete nemmeno dire (altra tesi astratta) che il Parlamento potrebbe peggiorare le leggi, se ad esso diamo la possibilità di intervenire in materia di contratti di lavoro. Infatti ciò potrebbe avvenire solo se ci trovassimo di fronte ad uno Stato neutrale, agnostico, che si tirasse indietro di fronte alle situazioni esistenti nelle fabbriche. Ma vi potrei dire anche la stessa cosa per ciò che ri-

guarda i contratti: cioè che anche i contratti possono essere peggiorati. E vi potrei portare l'esempio concreto: nell'accordo sulle commissioni interne del 7 agosto 1947 era garantito il mantenimento del posto in caso di licenziamento ingiustificato; ebbene, l'accordo interconfederale del 1953 peggiora questa situazione. Perchè la peggiora? Perchè è cambiata la situazione politica generale. E così come cambia la situazione politica generale, onorevoli colleghi, può cambiare e peggiorare il contratto di lavoro. Questo è il punto: non bisogna scivolare mai in posizioni astratte!

Voi avete anche detto che l'applicazione e l'esecuzione di questa legge dovrebbero essere affidate al giudice ordinario; e l'onorevole Ceruti con il suo fiorito linguaggio ci ha detto che non si può affidare al pretore di Sgurgola o di qualsivoglia altro paese l'amministrazione di un contratto di lavoro, quasi che il pretore sia da considerare una persona che non sa assolutamente nulla e non è in grado di intervenire in una materia del genere. Mi sia consentito dire, onorevoli colleghi, che purtroppo non è così: questa è una posizione errata, non giusta; se si fanno affermazioni del genere, ciò significa che non si conosce neppure il testo del disegno di legge. Infatti voi potete vedere — dal testo stesso e dal modo in cui la legge è impostata — che il 90-95 per cento delle controversie avrà una soluzione arbitrale, sia perchè nei contratti interconfederali è prevista la soluzione arbitrale, sia perchè per le controversie per le quali la soluzione prevista dagli accordi interconfederali non è possibile esiste l'arbitrato davanti all'ufficio del lavoro: sicchè quasi tutto l'arco delle controversie sarà coperto, non già dal giudice, ma dall'arbitrato.

E dico « purtroppo », onorevole ministro, non perchè noi siamo divenuti entusiasti — come hanno affermato i colleghi della C.I.S.L. — della nostra magistratura e del nostro ordinamento giudiziario. Ella sa quante critiche sono venute da questa parte sul funzionamento della giustizia e sulla mancanza di democrazia nell'ordinamento giudiziario, sull'astrattezza e sul formalismo, nonché sulla lontananza del giudice dalla vita concreta e dai problemi reali che si pongono, allorchè ella ricopriva la carica di ministro della giustizia. Ed ella sa che da questa parte sono venuti soprattutto degli stimoli per modificare profondamente, radicalmente la situazione. La nostra è una martellante critica che tallona continuamente qualsiasi ministro

della giustizia, sia esso il senatore Bosco o l'onorevole Reale.

Si dirà: come mai noi, che portiamo questa critica di fondo all'ordinamento giudiziario, all'improvviso siamo divenuti così entusiasti di esso? Onorevoli colleghi, la questione è un'altra; e ciò a parte la vostra responsabilità su questo terreno, per la vostra assenza, amici della C.I.S.L., in una battaglia intesa a portare avanti una riforma radicale dell'ordinamento giudiziario, che interessa profondamente i lavoratori. Vi devo dire che purtroppo, se l'ordinamento giudiziario non funziona bene, la cosiddetta gestione arbitrata del contratto è veramente un dramma.

Qui vi porto un caso — altro che pretore di Sgurgola! — che mi è capitato l'altro giorno, il caso di un operaio che è stato licenziato dalla Fiat mentre era in mutua. Costui si mette in mutua il 7 dicembre; il giorno 13 dicembre gli arriva una lettera nella quale è detto: « Le notificamo con la presente il suo licenziamento ai sensi dell'articolo 38, lettera a), per avere eseguito con voluta lentezza il lavoro assegnatole », senza dire nè quando nè come. Il lavoratore reclama; va dal suo capo reparto per sapere come mai, dopo tanti anni di servizio, sia stato licenziato. Il capo reparto gli suggerisce come unica soluzione di rivolgersi ad un sindacato; e, per il suo bene, al S.I.D.A. Si inizia allora la cosiddetta procedura arbitrata, che si riduce ad una gestione puramente monetaria; non è una gestione di principio. E quando la trattazione in termini monetari non va avanti, perché il lavoratore non accetta, sostenendo di essere stato illegalmente licenziato mentre era in mutua, allora si dà finalmente luogo all'ultimo atto del procedimento, alla sentenza, nella quale testualmente si dice: « Il collegio di conciliazione e di arbitrato, costituito a norma, ecc., composto dai signori, ecc. » (il presidente è naturalmente l'ispettore del lavoro. Voi pensate: con moglie e figli, chi glielo fa fare a mettersi contro la Fiat, tanto più se vuole restare a Torino?). (*Commenti*).

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non dica questo!

TODROS. E tutto così a Torino: non si fa niente contro la Fiat.

SPAGNOLI. « ... investito in data 15 marzo 1966 della vertenza relativa al licenziamento dell'operaio Tommaso Nobile, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 5 » (badate, è tutto un modulo a stampa) « ritiene valide le ragioni ad-

dotte dal datore di lavoro a sostegno del provvedimento di licenziamento ». Punto e basta. (*Commenti*).

Onorevoli colleghi della C.I.S.L., noi qui vogliamo abolire il licenziamento immotivato. E' sacrosanto. Ma al licenziamento immotivato non si può sostituire le sentenze immotivate e non impugnabili. Perché questa decisione è definitiva, onorevoli colleghi: non si discute più, è una pietra tombale. Nè si può andare a chiedere una motivazione della sentenza: modulo a stampa e basta.

Bene, colleghi della C.I.S.L., noi siamo per la gestione del contratto ed anche per la gestione delle controversie del contratto. Ma avremmo voluto che dopo quindici anni i collegi di conciliazione e di arbitrato non si risolvessero soltanto nel mettere un timbro e una firma su un modulo a stampa; avremmo voluto che venisse espressa una giurisprudenza, un massimario più avanzato, che portasse avanti una certa considerazione, una certa interpretazione della giusta causa, che creasse una casistica più avanzata di quella dei giudici. Allora sì che avremmo avuto oggi una gestione anche sul terreno delle controversie più valida e più efficace rispetto a quella della magistratura! Ma finché, egregi colleghi della C.I.S.L., la gestione delle controversie del contratto deve essere questa, deve essere l'apposizione di una firma su un modulo a stampa fatto dall'ispettore del lavoro, noi non la possiamo accettare, perché essa rappresenta veramente la fine di ogni seria tutela dei diritti del lavoratore.

È necessario che voi facciate un'autocritica su questo terreno. Vi sono state delle debolezze, vi è stata una posizione non chiara da parte dei sindacati in questo campo. Facciamo dunque l'autocritica: e non esaltiamo, onorevole Scalia, questa situazione; non diciamo, nel momento in cui ci troviamo in queste condizioni, che è la fine, sol perché non è maturato un processo che abbia portato avanti la gestione contrattuale sul terreno delle controversie. Diciamo almeno: andiamoci adagio; il pretore potrà avere tutti i difetti di questo mondo, ma è certo che tra pretore e ispettore del lavoro la scelta resta veramente problematica; così com'è problematica la scelta tra sentenze astratte, formalistiche, in cui non si capisce molto, ma almeno vi è una motivazione, e il timbro messo sul modulo a stampa. Andiamoci davvero piano, onorevoli colleghi!

Certo, noi non possiamo non concordare con voi, amici della C.I.S.L., quando muovete critiche a questa legge e quando espri-

mete — così come noi abbiamo fatto — grosse perplessità sulla sua formulazione. Ma questo non giustifica lo scetticismo aprioristico. Ciò che noi non possiamo ammettere è che questi limiti non possano essere, nel corso di questa battaglia, rimossi o attenuati. Ciò che noi non possiamo ammettere è che voi non vogliate partecipare a questa battaglia.

Si riconosce, anche da parte vostra, che il testo delle Commissioni è migliore di quello del Governo; ma non si vuol riconoscere come è avvenuto questo miglioramento. Voi non ricordate che se vi è un testo della Commissione migliore di quello del Governo, questo è avvenuto perché vi è stata una dura battaglia unitaria, alla quale anche voi, colleghi della C.I.S.L., avete partecipato. E i voti più importanti — quelli sull'articolo 4, quelli sull'articolo 10 — sono venuti fuori, nonostante la posizione negativa del Governo, grazie alla confluenza di larghi settori: il settore del P.S.I., il settore del P.S.I.U.P. e larghe zone della stessa democrazia cristiana.

Ciò che noi vi chiediamo è di partecipare con noi a questo sforzo per rimuovere i limiti di questa legge, per attenuarne i difetti, per farla divenire uno strumento più efficace. Ciò che vi chiediamo è di dismettere una posizione di scetticismo, voluto più che sentito; un riflesso di un compiaciuto immobilismo ideologico, che qualche volta — consentitemelo — confina con un astratto narcisismo.

Sappiamo anche noi che la legge dovrà poi essere applicata, e che non sempre ciò avviene. Sappiamo che occorrono la forza del sindacato e la lotta dei lavoratori per poterla attuare. Ma non potete negare che sia un successo dei lavoratori e che rafforzi la loro lotta il togliere al padronato la più forte arma di intimidazione, limitando così il suo potere e il suo arbitrio.

Nessuno si illude, onorevole Scalia, che queste cose si risolvano automaticamente. Anni di esperienza e di lotta — vostra come nostra — ci hanno fatto acquisire la coscienza che non solo la legge, ma anche il contratto possono rimanere lettera morta, se non vi è la lotta. Ed è stato ricordato come tutte quante le controversie che nascono dopo la risoluzione del contratto di lavoro riguardino inadempienze contrattuali.

Ma qui il discorso deve farsi più generale. Vi è il problema della responsabilità del Parlamento su una legge che deve essere la migliore possibile. Questa legge non è solo legata a un programma di governo, a una promessa che da anni si è fatta circolare

nelle fabbriche, quella dello statuto dei lavoratori (promessa a cui purtroppo finora si è fatta seguire solo l'accentuazione delle repressioni, dell'intervento poliziesco, delle denunce e dei processi). Questa legge deve dimostrare che i problemi del lavoro sono presenti al Parlamento della nostra Repubblica. E sarebbe un fatto grave per le istituzioni democratiche se noi non facessimo una buona legge, se ci attardassimo su sottili disquisizioni giuridiche, se lasciassimo aperte delle finestre attraverso le quali il recesso *ad nutum* potesse nuovamente penetrare, se consentissimo che si continuasse a violare, dopo questa legge, i diritti fondamentali dei lavoratori.

Noi non riteniamo che ciò possa avvenire solo registrando (come ha fatto il Governo) e neppure soltanto integrando l'accordo interconfederale. Il Parlamento ha aiutato l'accordo, oggi ne deve recepire i risultati: ma deve portarlo avanti, superando i limiti propri della contrattazione, in una visione propria e autonoma della sua funzione primaria e curando fondamentalmente due doveri: 1) abolire, ma *in toto*, senza che possa risorgere in qualche altra maniera, quello che lo Stato ha fatto e quello a cui lo Stato dà ancora vigore, cioè il recesso *ad nutum*; 2) realizzare i principi della Costituzione (dovere richiamato dalla sentenza della Corte costituzionale), ed in particolare i principi di stabilità e di uguaglianza.

Perciò dobbiamo approvare, onorevoli colleghi, una legge che cancelli in via definitiva, non solo il recesso *ad nutum* dell'articolo 2118 del codice civile, ma anche il recesso *ad nutum* limitato, riveduto e corretto secondo l'edizione governativa di questo provvedimento. Per questo occorre che il testo della Commissione venga ancora migliorato ed emendato in alcuni punti fondamentali.

Vorrei a tale proposito intrattenermi innanzitutto su uno dei punti più delicati del disegno di legge: le sanzioni nell'ipotesi del licenziamento intimato senza giusta causa o senza giustificato motivo. La soluzione che viene proposta a questo riguardo, sia dal testo del Governo, sia da quello della Commissione — lo diciamo chiaramente — è del tutto insoddisfacente. Secondo tale soluzione, il licenziamento intimato *contra legem* conserva la sua validità ed efficacia giuridica; e l'unico effetto che ne deriva, per chi ha posto in essere l'atto illecito, è una scelta fra la riasunzione e l'obbligazione al risarcimento del danno, che viene forfettariamente stabilito in un certo numero di mensilità di retribuzione.

Diciamo e ripetiamo: una tale soluzione è insoddisfacente per diversi aspetti. Innanzitutto dal punto di vista giuridico. Non vi è dubbio, infatti, che l'articolo 1 della proposta di legge abbia efficacia imperativa e che quindi la norma secondo la quale il licenziamento non è possibile se non per giusta causa e giustificato motivo debba essere ritenuta una norma di ordine pubblico a carattere imperativo, e come tale inderogabile dalle parti. La conseguenza giuridica più immediata di un atto giuridico illecito, perché contrario ad una norma imperativa di legge, è la sua nullità. Ciò risulta evidente, in materia di lavoro, in riferimento a tutta una serie di atti che violano norme imperative di ordine pubblico. Guardate, ad esempio, che cosa succede per un licenziamento intimato nel corso della malattia del lavoratore. Esso non produce effetti fino a che la malattia è in corso, fino a che non si esaurisce il cosiddetto « periodo di comporta ». Oppure considerate cosa accade in materia di atti che tendono a colpire il principio della infrazionabilità dell'indennità di licenziamento, come nel caso di un licenziamento e successiva riassunzione, allorché questi atti tendano ad eludere il principio della infrazionabilità dell'indennità di licenziamento o altre norme di ordine pubblico, come, per esempio, l'articolo 2103. Bene, questi atti — il licenziamento e la successiva riassunzione — sono considerati illeciti e sono, proprio perché considerati illeciti, in violazione di una norma di ordine pubblico, colpiti di nullità; si hanno come non avvenuti. Pensate agli atti giuridici che violano la norma in materia di divieto di appalto di manodopera o di contratto a termine. Anche qui gli atti sono colpiti di nullità; si hanno come non avvenuti.

Allora, perché dovrebbe esservi una disciplina diversa nel caso di licenziamento senza giusta causa o senza giustificato motivo? Forse per un diverso valore dell'interesse tutelato dalla norma? No di certo, una volta che si voglia considerare il limite posto alla facoltà di recesso del datore di lavoro come applicazione del principio costituzionale contenuto nell'articolo 4, ossia del diritto alla stabilità e alla continuità del rapporto di lavoro. Non vediamo davvero come tale interesse così socialmente rilevante possa essere tutelato in modo minore rispetto, per esempio, alla infrazionabilità dell'indennità di licenziamento. Non comprendiamo come il licenziamento e la successiva riassunzione possano essere ritenuti nulli, perché violano il principio della infrazionabilità dell'indennità di licenzia-

mento, e invece il licenziamento senza giusta causa o senza giustificato motivo debba essere ritenuto valido, con la semplice conseguenza di una penalità, quando viola il principio fondamentale che è l'applicazione dell'articolo 4 della Costituzione. Veramente ci troviamo dinanzi ad una situazione anormale! Perché allora stabilire una diversa conseguenza giuridica? Perché considerare un tale atto posto in essere *contra legem*, cioè contro una norma imperativa di legge, come valido, come produttivo, cioè, degli effetti giuridici voluti da chi l'ha determinato?

Qui veramente, onorevole Russo Spina, siamo fuori del sistema e dei più elementari principi di logica giuridica. (*Interruzione del Relatore per la maggioranza Russo Spina*).

Noi riconosciamo il valore e la portata pubblica — da un lato — dell'interesse del lavoratore a continuare il rapporto ove non vi sia giusta causa di recesso; diamo a questo interesse una rilevanza giuridica e una tutela; affermiamo che questa tutela discende da un principio costituzionale; eleviamo perciò la norma con la quale questa tutela opera nel campo delle norme inderogabili: e poi, con un salto logico inammissibile, riteniamo valido il licenziamento e colpiamo radicalmente la tutela che volevamo apprestare!

Ma ancor più assurdo dal punto di vista giuridico è l'altro aspetto della vicenda giuridica delineata dal disegno di legge, allorché vien data al datore di lavoro la facoltà di scegliere lui tra la riassunzione e il risarcimento del danno. Qui veramente i principi più elementari sono travolti, consentendo all'inadempiente di scegliere le sanzioni giuridiche conseguenti all'inadempimento! Basta soltanto ricordare in proposito la norma fondamentale in materia di inadempienze contrattuali. Che cosa significa? Che spetta all'altra parte — non all'inadempiente, ma alla persona contro la quale è avvenuta l'inadempienza — di scegliere fra l'adempimento e la risoluzione. Qui invece no: qui abbiamo la facoltà di chi non adempie di scegliersi anche la sanzione, cioè di scegliere se riassumere il lavoratore o risarcire il danno!

Lo strano è poi, onorevole ministro, che allorché si chiedono i motivi per i quali questi principi giuridici vengono travolti, si allega un altro principio giuridico: cioè il famoso principio della incoercibilità, nel nostro ordinamento giuridico, degli obblighi di fare.

E' stato già esattamente detto nella relazione di minoranza dell'amico e collega Cacciatore che qui si tratta veramente di un falso problema. Nel rapporto di lavoro vi è solo

una parte alla quale incombono gli obblighi di fare: ed è il lavoratore, giacchè è il lavoratore che deve dare la prestazione; mentre per il datore di lavoro vi sono fondamentalmente degli obblighi di dare, di corrispondere la retribuzione e tutti gli emolumenti connessi, e tutti gli altri suoi obblighi sono subordinati e accessori rispetto a questa obbligazione fondamentale.

Il datore di lavoro nei cui confronti è pronunciata la nullità del licenziamento intimato senza giusta causa o senza giustificato motivo non è condannato ad un fare: ma nei suoi confronti continuano ad avere efficacia giuridica i diritti e i doveri preesistenti al licenziamento dichiarato nullo. Non riusciamo a comprendere come in tutta una serie di casi vi sia una nullità di licenziamento senza che mai si sia parlato di una incoercibilità degli obblighi di fare; e solo in questo caso, cioè nella dichiarazione di nullità del licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, si allega la famosa questione dell'incoercibilità degli obblighi di fare.

Quindi veramente non riesco a capire come da parte di sindacalisti (anche l'onorevole Sinesio ha detto queste cose) si continui a propalare una tesi giuridica che altri ambienti hanno avuto interesse a mettere in circolazione, presentando (come giustamente è detto nella relazione di minoranza) la nullità del licenziamento come un principio rivoluzionario o tendente a sconvolgere il nostro assetto sociale e i nostri principi di diritto, là dove esso non è che l'applicazione di un principio costituzionale e la generalizzazione di un principio già largamente acquisito dal nostro ordinamento.

Onorevole ministro: la cosa strana è che non avete mai sollevato la questione della incoercibilità in relazione ad altre leggi che erano assai più incoercibili. C'è stata per esempio l'assunzione obbligatoria in tema di invalidi di guerra o del lavoro, reduci, vedove di caduti, ecc.: qui veramente c'è un obbligo di fare, perchè la legge impone di stipulare un contratto.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. In quei casi il rifiuto da parte dei datori di lavoro viene sottoposto a sanzioni; ma non può l'ispettore del lavoro immettere il lavoratore direttamente nella fabbrica.

SPAGNOLI. Ma qui il discorso diventa diverso, onorevole ministro. Il problema dell'inserimento coattivo nella fabbrica è un discorso; il problema della obbligatorietà e

della continuità del rapporto di lavoro è un altro discorso. Distinguiamo dunque le due situazioni: perchè nel primo caso, semmai, si potrà veramente parlare di obblighi di fare, ma nel secondo caso certamente no. Così come nel secondo caso non si può parlare di incoercibilità degli obblighi di fare, per esempio, in tutta quella vastissima gamma di leggi che stabiliscono la nullità del licenziamento per miriadi di situazioni, dalla malattia al puerperio al matrimonio. In tutti questi casi si parla di nullità; e nel momento in cui vi sia un atto giuridico del datore di lavoro che violi queste disposizioni, lo si fulmina di nullità e il rapporto continua.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Quando si parla di incoercibilità specifica, ci si riferisce all'immissione obbligatoria nel posto di lavoro.

SPAGNOLI. Allora mi dà atto che il mio ragionamento è perfettamente in regola con il sistema giuridico vigente!

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Però, quando ha ammesso questo, l'altra parte della questione assume sempre carattere di risarcimento, anche se lo stipendio continua ad essere corrisposto per 50 anni.

SPAGNOLI. Cerchiamo perciò di trovare un punto di accordo anche sul terreno tecnico.

Non vi è dunque alcuna difficoltà tecnico-giuridica alla più generale introduzione della nullità del licenziamento intimato fuori dei casi in cui il recesso del datore di lavoro è consentito. Anzi, vi è proprio una esigenza tecnico-giuridica che necessariamente pone una tale conseguenza, non solo di fronte ai licenziamenti intimati in violazione di diritti fondamentali della libertà del cittadino — com'è per l'articolo 4 — ma altresì nei confronti dei licenziamenti che, per non essere giustificati, minano il diritto alla stabilità del posto di lavoro.

L'esigenza di colpire di nullità i licenziamenti ingiustificati è legata all'esigenza di fare di questa legge uno strumento efficiente per il raggiungimento dei fini che essa si propone. Il fine di questa legge non può limitarsi solo alla possibilità di sindacare i motivi del licenziamento. Questa tesi era stata esposta dall'onorevole Delle Fave quando era ministro del lavoro: limitare cioè la portata della legge al fatto di poter introdurre il concetto di sindacabilità dei motivi

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

di licenziamento. Ma la legge non può essere limitata soltanto a questo obiettivo. Essa ha un fine più elevato e più impegnativo, per il raggiungimento del quale l'abolizione del recesso *ad nutum* e l'introduzione dell'obbligo alla motivazione si pongono come strumenti: essa ha il fine di dare attuazione ai principi costituzionali del diritto al lavoro e degli altri diritti costituzionali che a questo si riconnettono, sino a quelli che riguardano l'esercizio dei fondamentali diritti di libertà del cittadino e il superamento delle condizioni che ostacolano il raggiungimento di una effettiva uguaglianza del cittadino nella fabbrica.

Il fine di questa legge è dunque quello di impedire che si possano licenziare i lavoratori, che si possano privare dei mezzi di sostentamento, che si possano provocare a loro carico gravi danni di carattere materiale e morale, tanto più gravi perchè riguardano cittadini che hanno come unica risorsa quella delle loro braccia. Il fine, dunque, è quello di assicurare e di garantire che — ove non intervengano quei casi o quelle situazioni che il licenziamento legittimano — il lavoratore non debba perdere il posto.

Se questi sono i fini della legge, credo che su di essi possiamo raggiungere un accordo, anche perchè la Corte costituzionale nella sua nota sentenza ha chiesto al legislatore di intervenire per adeguare la disciplina del rapporto di lavoro a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare a tutti la continuità del lavoro.

Occorre dire però che i mezzi approntati da questa legge sono a tal fine assolutamente inadeguati: nel momento in cui, infatti, si consente al datore di lavoro di sostituire alla riassunzione il pagamento di una somma in denaro, si svincolano i fini della legge e la stabilità del posto di lavoro viene affidata soltanto alla scarsa efficacia indiretta e preventiva che possono avere su un datore di lavoro l'ipotesi o il rischio di dover corrispondere una determinata somma di denaro, efficacia tanto più scarsa e irrilevante allorchè la potenzialità economica del datore di lavoro è elevata.

Perciò noi riteniamo che sia essenziale affermare a tutte lettere il principio della nullità del licenziamento intimato senza giusta causa o senza giustificato motivo. Perciò riteniamo, innanzi tutto, che debba essere difeso il principio affermato nell'articolo 4 del testo della Commissione, senza scendere a modificazione alcuna neppure nella terminologia, pur se si trattasse di modificazioni apparen-

temente senza rilievo, le quali però potrebbero dar luogo in seguito ad interpretazioni dubbie e ad incertezze.

Così ci sembra pericolosa la possibilità, accettata dal compagno Mosca, di sostituire al termine: « nullità » il termine: « divieto ». Proprio per le conseguenze che ne potrebbero derivare, su questo non credo si possa transigere. La tutela dei diritti dei lavoratori deve essere totale; e la violazione di questi diritti da parte dei datori di lavoro deve essere non soltanto efficacemente impedita, ma, nel caso in cui il datore di lavoro si ostinasse a volere mantenere intatta una situazione analoga a quella del licenziamento — cioè volesse tenere praticamente fuori dalla fabbrica l'operaio licenziato — si dovrebbe poter giungere ad altre forme di sanzioni: sanzioni che debbono essere applicate sia nell'un caso sia nell'altro, cioè sia in ordine all'articolo 4 sia in ordine all'articolo 8.

I colleghi della C.I.S.L. affermano di essere scettici sulla portata pratica della nullità; e l'onorevole Storti ci ha detto che non è stato reperito un meccanismo per fare derivare dalla nullità serie conseguenze. Noi intanto rispondiamo all'onorevole Storti che crediamo anche ad una efficacia di prevenzione della legge. Cioè: la nullità del licenziamento ingiustificato che la Costituzione cala in una norma positiva, innanzi tutto dà più forza ai lavoratori, maggiore coscienza nei propri diritti, maggiore capacità di resistenza e permette un maggiore sostegno da parte dell'opinione pubblica; mentre crea d'altra parte nel datore di lavoro, al di là dei calcoli prettamente economici, una situazione di maggiore difficoltà, di isolamento nel tentativo di violare le norme, una situazione di deprecazione anche psicologica e in genere una situazione di censura.

Non è forse così accaduto in tema di licenziamenti per le clausole di nubilato o in altri casi in cui è intervenuto il legislatore?

Al di là di questo vi è il problema di ricercare (per dirla con l'onorevole Storti) il cosiddetto « meccanismo ». Ebbene, colleghi della C.I.S.L., noi vi diciamo che siamo pronti a cercarlo insieme questo meccanismo, perchè non crediamo che esso non possa in alcun modo essere trovato: al contrario, si tratta di una effettiva ricerca che possiamo condurre insieme, nel quadro del sistema della loro coordinazione.

A mio avviso — anche se può apparire pleonastico — si dovrà in primo luogo affermare che il rapporto di lavoro dichiarato

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

nullo continua, con tutti i diritti e gli obblighi delle parti che vi sono connessi, consentendo semmai al lavoratore di scegliere tra la prosecuzione del rapporto e la sua risoluzione con contemporanea percezione del risarcimento del danno, determinato forfettariamente in un numero di mensilità maggiore rispetto a quello previsto dal testo della Commissione.

Si ribatte che questo sistema darebbe luogo ad inconvenienti, nel caso in cui il datore di lavoro non consentisse al lavoratore licenziato — nei confronti del quale la rescissione del rapporto di lavoro sia stata dichiarata nulla — di reinserirsi nella produzione e di rientrare nella fabbrica. In tal caso, a mio giudizio, non solo persisterebbe l'obbligazione del datore di lavoro alla corresponsione di tutta la retribuzione anche in relazione alla maggiore anzianità; ma nascerebbe un'ulteriore sua obbligazione al risarcimento del danno derivante al lavoratore dal mancato adempimento di un obbligo del datore di lavoro, in quanto è quest'ultimo a rifiutare al lavoratore la possibilità di prestare la propria attività. E' certo infatti che vi è anche un interesse del lavoratore a prestare la sua opera, un interesse che merita di essere giuridicamente protetto, non solo sotto il profilo morale, ma anche sotto quello materiale, in relazione alla diminuita capacità professionale che può derivarne al lavoratore.

In caso di negata o impedita prestazione, si dovrebbe quindi prevedere una quota aggiuntiva rispetto alla retribuzione; quota che potrà essere forfettariamente determinata o stabilita a seconda della categoria, dei casi e della natura delle prestazioni previste dal contratto e delle circostanze in cui il rapporto si svolge.

Un siffatto sistema migliorerebbe l'attuale situazione. Nè esso potrebbe essere considerato inapplicabile. La continuazione del rapporto prevede l'assolvimento degli obblighi connessi all'esistenza di esso; ma, nel momento in cui il datore di lavoro impedisce al lavoratore di prestare la sua opera, determina nei suoi confronti un danno, di cui quest'ultimo può legittimamente chiedere il risarcimento, in misura da determinarsi in relazione alle varie situazioni consuete.

D'altra parte, un simile istituto non risulterebbe nuovo per il nostro ordinamento. Come rileva l'onorevole Cacciatore nella relazione di minoranza, già il codice civile prevede un'analogia normativa in materia di lavoro artistico.

Se poi questa situazione si dovesse determinare per l'ipotesi prevista dall'articolo 4, potrà essere stabilita anche un'eventuale sanzione penale a carico del datore di lavoro, perchè in tale ipotesi non vi è dubbio che si viola un interesse generale, essendo il licenziamento configurabile come atto di rappresaglia.

CACCIATORE, *Relatore di minoranza*. Le sanzioni penali dovrebbero evidentemente aggiungersi a quelle civili.

SPAGNOLI. Occorre insomma evitare che possano essere mantenuti licenziamenti di rappresaglia che escludano dall'azienda il lavoratore, nonostante la pronunzia del giudice.

Le condizioni prima ricordate sono da considerarsi eccessivamente favorevoli al lavoratore? Ritengo proprio di no; e, se anche avessi avuto dubbi al riguardo, mi sarei dovuto ricredere dopo avere ascoltato quanto ha recentemente esposto nel corso di una « tavola rotonda » al teatro Eliseo il professor Mancini, dell'università di Bologna, studioso che non può essere accusato di nutrire per noi eccessive simpatie. Riferendo sulla legislazione comparata in materia di licenziamenti, il professor Mancini ha rilevato che negli Stati Uniti (cioè il paese di Utopia della libera iniziativa...) il mancato reinserimento del lavoratore nell'azienda dopo che la magistratura ha emanato una sentenza con la quale viene negata l'esistenza di una giusta causa per il licenziamento comporta addirittura la condanna a pene detentive, e non soltanto a sanzioni pecuniarie, per il reato — che i nostri codici non contemplano — di « disprezzo della corte ». Aggiungeva quello stesso studioso che in Gran Bretagna e negli Stati Uniti non sarebbe neppure immaginabile che l'accertamento della mancanza di giusta causa per il licenziamento possa determinare comunque la perdita del posto di lavoro, in quanto dottrina e giurisprudenza concordano nel riconoscere che vi è una scissione tra il diritto al posto di lavoro e l'elemento fiduciario di tale rapporto: nel senso che, quale che possa essere l'importanza dell'elemento fiduciario, il diritto al posto di lavoro ha una posizione preminente e decisiva. Una volta che l'elemento fiduciario non abbia potuto affermarsi, perchè la giusta causa e il giustificato motivo adottati sono risultati invalidi o non accertati, allora riassume la sua piena espressione il diritto al posto di lavoro, considerato come un diritto soggettivo del lavoratore.

Quando dunque noi parliamo di un interesse legittimo del lavoratore alla prestazione; quando noi parliamo di un interesse materiale e morale del lavoratore a continuare la sua attività, a essere reinserito nell'azienda, a migliorare le proprie capacità di lavoro e professionali, a impadronirsi delle nuove tecniche senza dover rimanere inerte nella propria abitazione: noi sosteniamo un principio già accolto nella legislazione americana e britannica, affermiamo cioè un vero e proprio diritto soggettivo, e non soltanto un interesse generico alla tutela del lavoratore e al mantenimento del posto di lavoro; diritto autonomo che non ha nulla a che vedere con quella componente del rapporto di lavoro che è l'elemento fiduciario, al quale purtroppo la nostra legislazione continua a dare un'assoluta ed esclusiva rilevanza.

E' dunque possibile, onorevole Scalia, trovare questo « meccanismo ». Occorre la volontà politica di farlo, di approvare realmente una buona legge. Noi chiediamo che il dibattito si approfondisca su questo punto, che si discutano le mie proposte e si giunga ad una convergenza. Chiediamo perciò ai compagni socialisti, alla C.I.S.L., al Governo di assumere una posizione seria, responsabile, coraggiosa sul modo di arrivare ad una legge giusta.

Noi criticiamo inoltre il testo governativo, ed anche quello della Commissione, per quanto concerne la definizione del cosiddetto « giustificato motivo ». Dal punto di vista sistematico, abbiamo già affermato la nostra preferenza per la soluzione prevista dalla proposta di legge Sulotto, cioè per una distinzione più chiara fra giusta causa come fatto soggettivo e giustificato motivo come fatto obiettivo.

Dal punto di vista sistematico nelle proposte della Commissione vi sono notevoli difetti. Il punto che più ci preoccupa, tuttavia, è quello riguardante la definizione di giustificato motivo: per cui tale sarebbe quello imposto da ragioni inerenti all'attività produttiva, alla organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di esso. Francamente, non si riesce a comprendere come queste cosiddette ragioni connesse con l'attività produttiva e con l'organizzazione del lavoro possano giustificare un licenziamento individuale. Se queste ragioni portano a ridurre il personale, allora si rientra in una regolamentazione diversa, quella dell'accordo interconfederale sui licenziamenti per riduzione di personale, espressamente richiamato nel provve-

dimento al nostro esame là dove è detto che la legge non tocca il campo dei licenziamenti per riduzione di personale. Tanto più che noi sappiamo come la giurisprudenza affermi che il licenziamento anche di una sola persona, quando avviene per riduzione di personale, rientra nella regolamentazione dello accordo interconfederale cui ho fatto cenno.

Se non è questo, si tratta chiaramente di un espediente per contrabbandare il recesso *ad nutum*. Quali possono essere i motivi di licenziamento inerenti all'organizzazione aziendale, se non quelli posti dall'esigenza di ridurre il personale? Non vi è alcun'altra ragione. Se io debbo licenziare una persona per ragioni inerenti all'attività dell'azienda o per la sua organizzazione, la licenzio perchè devo ridurre il personale; ed allora, se debbo ridurre il personale, il caso rientra automaticamente in detto accordo interconfederale.

Questo mi sembra un punto assolutamente ineccepibile. Una dizione così larga e generica, inserita in una legge che riguarda i licenziamenti individuali, può far rientrare dalla finestra ciò che noi abbiamo voluto distruggere cacciandolo via dalla porta, cancellandolo per sempre dalla nostra regolamentazione giuridica. Questa è la nostra viva preoccupazione, nel momento in cui chiediamo, se vogliamo fare una legge seria, di cancellare il « giustificato motivo » così come definito nel disegno di legge; altrimenti finiremmo con l'aprire una grossa breccia, attraverso la quale finirebbe per rientrare anche il famigerato recesso *ad nutum*.

Se poi comunque, onorevoli colleghi, volete arrivare al massimo di garanzia; se la definizione in questi termini del giustificato motivo volete mantenerla: mi pare che sia eccessiva una simile generica definizione senza alcuna precisazione. Su tale terreno, ad esempio, il diritto tedesco si è preoccupato di arrivare ad una qualificazione, ponendo l'esigenza di stringenti ragioni connesse all'organizzazione del lavoro; si è preoccupato cioè di stabilire qualcosa che o deve essere inderogabile (come previsto dalla proposta di legge Sulotto), o non deve essere un generica, vaga ragione, un pretesto di ragione, ma qualcosa di connesso alla situazione comprovata, obiettiva, stringente, inderogabile. Si potrà discutere l'inserimento di una modifica della legge in questo senso. Ma certo è che, così come è formulata, noi abbiamo la preoccupazione che ci possa rientrare davvero tutto.

Questo punto va quindi radicalmente modificato. Su di esso si sono espressi negativa-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

mente tutti i giuristi intervenuti nelle discussioni e nei dibattiti su questo tema. Per voce unanime, non solo di giuristi politici, ma di giuristi il più possibilmente soltanto tecnici, questa disposizione aprirebbe veramente un varco assurdo, qualora noi mantenessimo l'attuale formulazione in ordine al giustificato motivo.

Così come è assurdo il terzo punto sul quale voglio soffermarmi (che d'altra parte ha già avuto ampia trattazione): quello cioè relativo alla limitazione del campo applicativo della legge. La limitazione del campo applicativo della legge alle aziende con più di 35 dipendenti è veramente un'assurdità giuridica, sociale e politica. Tra l'altro, noi faremmo una legge soltanto per quei lavoratori che sono già tutelati: infatti i lavoratori delle aziende con più di 35 dipendenti hanno già l'accordo interconfederale che li tutela; mentre quelli che fanno parte di complessi con meno di 35 dipendenti non hanno l'accordo interconfederale, e per di più verrebbero esclusi dalla legge. In queste condizioni, verremmo a creare, nella maniera più definitiva, due settori massicci e completamente divisi di lavoratori: un settore che comprende i lavoratori facenti parte di aziende con più di 35 dipendenti, per i quali il recesso *ad nutum* è abolito, per i quali vige una regolamentazione contrattuale e legislativa in tema di licenziamenti individuali; e un altro settore — che non è piccola cosa, perchè tra l'altro comprende quasi tutti i lavoratori del commercio, quasi tutti i lavoratori dei trasporti, quasi tutti i lavoratori dell'agricoltura (dal momento che le imprese agricole con più di 35 dipendenti sono pochissime), nonché i lavoratori delle industrie aventi meno di 35 dipendenti — per il quale lasceremmo in piedi, integro, così com'è, il recesso *ad nutum*, dopo tutte le critiche che abbiamo fatto, dopo aver detto in tutti i modi che questo istituto è contro la Costituzione, contro la libertà dei lavoratori, contro i diritti fondamentali del cittadino operaio.

Quale giustificazione si dà? L'elemento fiduciario, si dice: quando si passa nel campo delle imprese con meno di 35 dipendenti, la fiducia che il datore di lavoro deve avere nei confronti del lavoratore diventa talmente determinante che la Costituzione, gli articoli 3 e 4, il secondo comma dell'articolo 41, non c'entrano più; non bisogna toccare l'elemento fiduciario. Raggiunta quota 35, scatta l'elemento fiduciario. Questa giustificazione è as-

solutamente inaccettabile dal punto di vista giuridico e dal punto di vista politico.

Innanzitutto la questione dell'elemento fiduciario è estremamente discutibile. Prima di tutto, vi è una questione di dimensioni. Se mi parlate di elemento fiduciario nella piccola impresa, qual è definita dall'articolo 2083 del codice civile, allora posso riconoscere che l'elemento fiduciario vi ha rilevanza, poichè vi è una situazione diversa: vi è il datore di lavoro che presta, unitamente alla sua famiglia, la sua attività prevalente nell'impresa; e, in questo caso, comprendo che l'elemento fiduciario può avere rilevanza.

Ma vi sono aziende anche con meno di 35 dipendenti, in cui il datore di lavoro non esiste neppure, come persona, non partecipa all'attività aziendale; spesso si tratta di aziende che hanno una fortissima potenzialità economica (mi riferisco ad aziende connesse a grossi monopoli, cui sono affidati i settori più specifici di ricerca); siamo sul terreno delle società per azioni, siamo sul terreno di imprenditori nascosti nei consigli di amministrazione: qual è, in questi casi, l'elemento fiduciario, che diverrebbe talmente forte da porsi al di sopra della Costituzione stessa?

Se dobbiamo fare in questo momento una legge sulla giusta causa, e dopo tutto quel che abbiamo detto in proposito, non possiamo fare una legge che escluda una così gran parte di lavoratori. Una legge deve essere il più possibile generale, deve toccare il più possibile la totalità delle persone, che ne divengono i destinatari. Ecco perchè anche su questo punto, così come sulla limitazione relativa ai lavoratori cosiddetti pensionabili, veramente crediamo che la legge si debba ritoccare profondamente.

Non mi soffermo su altri e più particolari difetti del provvedimento, che saranno semmai oggetto di nostri emendamenti.

E' dunque davvero possibile, onorevoli colleghi, fare una buona legge, superare le lacune ed i difetti che pesano sia sul testo della Commissione, sia — e soprattutto — sul testo governativo. Ed è un compito, questo, al quale chiediamo si accingano tutte le parti che sono protagoniste di questo dibattito.

Chiediamo innanzitutto al Governo, non solo di accettare integralmente il testo della Commissione, ma di migliorarne con noi il contenuto, per fare veramente una legge efficiente. Il Governo si trova ancora una volta chiamato a compiere un atto di responsabilità rispetto agli impegni assunti. Questa legge deve costituire il primo passo (già estrema-

mente ritardato) dello statuto dei lavoratori, cioè di uno dei punti qualificanti del vostro programma, signori del Governo. Voi non potete certo sfuggire alle gravi critiche che su questo punto si possono e si debbono muovere ai precedenti governi di centro-sinistra: i ritardi, le incertezze, le lettere interne non lette e non smentite del ministro Colombo all'onorevole Moro, di cui la giusta causa doveva essere una delle vittime, il modo stesso col quale avete ritenuto di sfuggire al problema attestandovi su una pura estensione dell'accordo interconfederale, l'atteggiamento di rigida difesa di tali posizioni durante il dibattito in Commissione.

Ciò ha legittimato i dubbi anche su questo punto del vostro programma, sulla reale vostra volontà di fare una vera legge, che sia un cardine concreto dello statuto dei lavoratori, che dia a questo un contenuto reale, e non lo svaluti in un generico quanto demagogico manifesto senza sostanza.

Ci dà ancora preoccupazione, onorevole ministro Bosco, la timidezza con la quale il ministro del lavoro di allora, l'onorevole Delle Fave, aveva voluto presentare il disegno di legge governativo, il cui contenuto qualificante, lo ripeto, era costituito dal semplice sindacato sui motivi di licenziamento e dalla semplice registrazione della volontà dei sindacati contendenti: come se il Governo, in un tema così qualificante qual è la prima legge di attuazione dello statuto dei lavoratori, dovesse essere un cancelliere che mette il timbro, che registra l'accordo dei sindacati, estendendolo, al massimo, *erga omnes* (ma sempre in misura ridotta, perchè trattasi di un *erga omnes* che limita in maniera notevole l'applicazione della legge stessa).

Questa non è una posizione seria, quando si pone — come voi avete posto — il problema di modificare profondamente il regime di soggezione del lavoratore nell'azienda. E non è neppure una giustificazione l'accordo collettivo: perchè se questo ha i limiti che derivano dalla contrattazione (limiti assai gravi, che gli stessi stipulanti riconoscono), tali limiti non hanno il Parlamento né il Governo.

Voi sapete che sarà inutile anche accennare allo statuto dei lavoratori, se questa legge non sarà una vera legge; se questa legge non sarà una legge che modifica realmente una situazione che il Governo non può, contro l'opinione generale, non ritenere insostenibile.

E qui in particolare il discorso si rivolge ai compagni socialisti: a voi, compagni socia-

listi, che avete formato con noi le proposte di legge sulla giusta causa, sui licenziamenti; a voi che avete avuto insieme con noi attivisti e compagni colpiti dalla rappresaglia padronale, e che non potete consentire che da questo Parlamento esca una legge fragile e modesta. Abbiamo lavorato insieme con voi nelle commissioni per migliorarla, e in parte vi siamo riusciti; ma non possiamo fermarci. Voi non potete non essere d'accordo con noi che altre cose vanno riviste, modificate, migliorate; che vi sono ancora troppi varchi attraverso cui il recesso *ad nutum* potrebbe ritornare; che vi sono ancora troppe esclusioni, larghi settori nei quali il recesso continuerebbe a valere: difetti tutti che potrebbero largamente compromettere gli effetti della legge.

Noi vi chiediamo di continuare a lavorare insieme con noi per superare queste lacune; vi chiediamo di respingere cedimenti o inviti a cedimenti, da qualsiasi parte provengano. Voi avete affermato nel vostro giornale e nella vostra propaganda che il recesso *ad nutum* deve finire; che non si può licenziare i lavoratori con un cenno; che debbono finire i licenziamenti ingiustificati di rappresaglia. Voi avete detto che questo è lo scopo della presente legge; che questo è ciò che la legge in esame deve dare e darà ai lavoratori. Noi vi chiediamo di fare in modo che questo obiettivi sui quali vi siete impegnati divengano una realtà effettiva, concreta; che queste decisioni non rimangano soltanto formule, come sarebbe se questa legge uscisse debole o equivoca.

Certo — lo abbiamo già detto — noi sappiamo bene che la legge non può modificare o può modificare soltanto parzialmente una situazione se dietro ad essa non vi è la forza, la spinta e la combattività della classe operaia; e se la classe operaia non potesse o non riuscisse a gestirla. Ma è innegabile, amici della C.I.S.L., che ciò sarà tanto più possibile se faremo una legge buona, una legge che abbia la possibilità di raggiungere un determinato scopo. Voi avete — e l'ho già detto — una posizione di principio su questa legge; noi abbiamo polemizzato con la vostra posizione di principio e continueremo a farlo. Speriamo di convincervi, ma non ne siamo assolutamente certi. Speriamo che le forze che nel mondo dei cattolici hanno posizioni diverse dalla vostra — ed io mi compiaccio della diversa posizione che è stata espressa dall'onorevole Butté e dalle « Acli » — possano indurvi ad una diversa valutazione della legge e a riconsiderare la vostra posizione. In

ogni caso questo non deve significare che voi non dobbiate partecipare a una battaglia seria per migliorare questa legge, per renderla più efficiente. Voi vi dite all'opposizione su questa legge: lasciate dire a noi, che dell'opposizione ormai siamo maestri, che noi possiamo avere delle posizioni di principio su molte leggi e dichiarare di astenerci dal votarle, ma non certo rinunciamo alla nostra battaglia per migliorarle, per renderle strumenti più efficaci e più efficienti. Così come, d'altra parte, voi avete fatto in Commissione. Se ciò non fosse, veramente non comprenderemmo più la vostra posizione. Che non sarebbe più una posizione di principio, ma di inutile e sterile immobilismo, di astratto compiacimento ideologico. E credo che non vi comprenderebbero neppure i vostri lavoratori se, nel momento di decidere di certi diritti, di certe garanzie dei lavoratori, i vostri voti, forse determinanti, non ci dovessero essere. Allora sì, veramente, che quelle qualificazioni di pancontrattualismo o di anarco-sindacalismo, che voi rifiutate e che noi rifiutiamo con voi, potrebbero avere una certa presa nei vostri confronti.

Onorevoli colleghi, dicevo all'inizio che il nostro compito è di coprire un grande debito, di cancellare una lunga offesa alla dignità umana. L'onorevole Vittorino Colombo ricordava, nella scorsa tornata che ha preceduto la discussione di questa legge, un passo di Simone Weil sulla condizione operaia nella azienda; io voglio ricordare qualche cosa forse di meno letterario, ma di molto più semplice e forse anche di più umano. E' una lettera mandata da una operaia alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia. E' un'operaia della « Mater-ferro ». « Sono un'operaia della « Mater-ferro » — dice la lettera — mi chiamo Marinella Antonia, alle dipendenze della suddetta sezione Fiat dal 19 gennaio 1943 e dichiaro di essere stata confinata il 14 febbraio 1955, poco prima che si facessero le elezioni per le commissioni interne, perchè attivista sindacale della F.I.O.M., dal reparto 7, dove lavoravo con scrupolosità, al reparto 1. Io chiedo ai dirigenti della Fiat di lasciarmi in pace. Sono sola a lavorare, con tre persone a carico: due bambini e il padre vecchio e malato. Vorrei vivere un po' tranquilla e non avere ogni momento la minaccia del licenziamento. Chiedo solo che sia rispettata la mia dignità; e i miei diritti di operaia; e mi sia mantenuto il posto di lavoro, per potere mantenere me e la mia famiglia. Credo di non

chiedere troppo a voi e ai dirigenti della Fiat ».

Ebbene, cari colleghi, vi è tutto in questa lettera; tutto ciò che si chiede a noi nel momento in cui facciamo questa legge; tutto ciò che si è chiesto a noi per tanti anni senza avere alcuna risposta: la tutela di quella dignità umana che la dottrina cattolica considera principio e fondamento ontologico di ogni valore umano, la più alta prerogativa della persona umana, e che per noi è il fondamento di una concezione dell'uomo che vogliamo ricondurre a se stesso liberandolo da ogni alienazione e da ogni sfruttamento; la tutela dei diritti dell'operaio come espressione dell'affermazione dei diritti del cittadino nella fabbrica, la rottura di ogni divario tra *status* di cittadino e *status* di operaio, la rivendicazione del diritto della Costituzione di non avere limiti alla sua sovranità; la tutela del diritto al lavoro come condizione essenziale per il superamento degli ostacoli che impediscono l'affermazione della personalità del lavoratore, e per la realizzazione di una effettiva uguaglianza tra i cittadini.

Ma è ciò, onorevoli colleghi, che da anni chiedono al Parlamento, ai poteri pubblici centinaia di migliaia di operai, di attivisti sindacali, di politici e di semplici operai. E' ciò che dobbiamo fare non solo formalmente, perchè, se ciò fosse, creeremmo una frattura pericolosa tra i nostri istituti, fra democrazia e mondo del lavoro. Per questo dobbiamo lavorare insieme per fare una legge giusta, efficace, che faccia onore a questo Parlamento. Noi porteremo così avanti la Costituzione e la democrazia che non può avere limiti, steccati o cancelli; daremo più forza alla classe lavoratrice nella sua battaglia che ogni giorno essa conduce per le sue condizioni di vita e per una società nuova più giusta e più libera. *(Vivi applausi all'estrema sinistra - Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Armato. Ne ha facoltà.

ARMATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso non esternare alcune impressioni suscitatemi dal lungo intervento dell'onorevole Spagnoli, al quale do atto di aver difeso più il principio che il contenuto di questa legge, all'insegna di un lealismo dottrinario che gli fa onore. Da tempo in questa Camera una legge non riceveva il supporto di una scelta ideologica; oggi questa legge sui licenziamenti individuali lo ha ottenuto dall'onorevole Spagnoli quando egli ha

riconosciuto con estrema lealtà che il gruppo comunista assicura ad essa tutto il suo appoggio, perchè la legge si inquadra nell'ortodossia marxista in ordine alla distruzione dello Stato borghese. E' a Marx — ha detto l'onorevole Spagnoli — « che noi riconduciamo questa analisi »; così come a Marx — aggiungo io — i comunisti riconducono la loro interpretazione della funzione dello Stato.

Riconosco le difficoltà della battaglia che stiamo conducendo, senza provare però alcun complesso di isolamento, anche perchè, in fondo, se è vero che noi della C.I.S.L. siamo soli, l'onorevole Spagnoli, insieme con i suoi colleghi del gruppo comunista, si trova al centro di una quanto mai eterogenea compagnia.

Vorrei innanzitutto fare una precisazione. Si tenta di sostenere che la C.I.S.L. è contraria alle finalità della legge. Credo di poter affermare tranquillamente che la C.I.S.L. non è contraria agli obiettivi di questa legge, ma al congegno ed alle modalità previste dalla legge stessa. Credo di dover dare anche una spiegazione del perché è avvenuto questo travisamento del pensiero e della posizione della C.I.S.L. Come ha sottolineato l'onorevole Spagnoli, il dibattito su questa legge, che doveva essere sereno e tranquillo, è diventato un dibattito « ideologico ».

Mi pare di poter enucleare dagli interventi che si sono succeduti in questi ultimi giorni due tentativi almeno, organici, plasticamente visibili: uno, quello dei promotori della legge che tendono a presentarla come il toccasana di tutti i mali fino a diffondere la sensazione tra i lavoratori interessati che basterebbe la sua approvazione per sconfiggere nei posti di lavoro lo spettro del licenziamento, diciamo così, per causa ingiusta; l'altro, di parte liberale — ed è sintomatico a tal proposito l'intervento dell'onorevole Pucci — che inquadra l'opportunità del provvedimento in una precisa concezione dello Stato liberale, lo Stato che gestisce e controlla l'ordine costituito, e coerentemente dice che gli articoli 39 e 40 della Costituzione vanno regolati per garantire un gabbione giuridico definitivo dentro il quale mettere il sindacato, elevato finalmente alla dignità di ente pubblico nazionale, burocraticamente destinato a sciogliere in versetti giuridici le animazioni e le tensioni del movimento operaio.

Ma vi è qualcosa di più. L'onorevole Tognoni nel suo intervento, novello interprete di tutte le ideologie, compresa — mi pare — quella cattolica, di cui si è fatto anche un

po' portavoce ed interprete per domandare se la posizione di alcuni deputati fosse coerente con alcune concezioni cattoliche, ha definito... (*Interruzione del deputato Tognoni*). Apprezzo questo suo sforzo, onorevole Tognoni, di essere interprete non solo della dottrina comunista, ma anche di altre dottrine, allo scopo di riportarle ad unità o di poterle contestare rilevandone le contraddizioni. Si tratta di uno sforzo notevole che indubbiamente anche altri colleghi hanno apprezzato.

Dicevo, dunque, che l'onorevole Tognoni ha definito l'azione e il comportamento della C.I.S.L., come si desume dal *Resoconto sommario*, nella misura in cui i nostri interpreti traducono esattamente — come certamente fanno — il nostro pensiero.

TOGNONI. Se vuole, posso darle la versione integrale del mio pensiero. Ho detto che la vostra interpretazione del ruolo del sindacato non è quella prevista dalla Costituzione.

ARMATO. Devo riconoscere che critiche analoghe sono state rivolte ai deputati della C.I.S.L. anche da altri settori, per esempio dai liberali e dai « missini », quasi che noi fossimo degli eterodossi nei confronti di questo Stato così tranquillamente e pacificamente definito o degli eversivi addirittura rispetto a questo modello di Stato già definito.

L'onorevole Tognoni va ringraziato, perchè questa legge probabilmente cercava un mentore ed egli in verità ha dimostrato di capirne tutto lo spirito, tanto da meritare, a mio avviso, il titolo di padre putativo di questo provvedimento, visto che tutti i diritti di nascita e di primogenitura vanno ricercati nell'impegno programmatico dell'attuale maggioranza e nell'estensore della relazione che accompagna il disegno di legge, quando testualmente afferma, a mio avviso con solennità non priva di presunzione, che questo provvedimento tende a garantire dignità, libertà e sicurezza nei posti di lavoro.

Assegnato il titolo di padre putativo, mi permetto di dire che, dopo il discorso odierno, quello di padre naturale spetta indubbiamente all'onorevole Spagnoli.

Ma l'onorevole Tognoni — e gli va dato atto — non si accontenta di questo che considera solo come un antipasto, e chiede che si passi subito all'attuazione dell'articolo 39, affermando (sempre secondo il *Resoconto sommario*) che l'attuazione del precetto costituzionale faciliterebbe il dialogo in corso per la creazione di un unico sindacato unitario dei lavoratori italiani ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

Appare evidente che quei poveretti del sindacato — in particolare quelli della C.I.S.L. — non hanno capito niente e soprattutto non hanno capito che in un paese, come l'Italia, ancora arretrato rispetto agli altri paesi della Comunità, basta ricorrere ad una legge per risolvere conflitti e comporre visioni diverse in ordine alla concezione dei rapporti Stato-società e società-sindacato. L'onorevole Tognoni non vuole solo questa legge, ma ne vuole altre e nella sua buona fede, che va rispettata, ritiene che il modello finale di organizzazione dei lavoratori italiani debba essere un sindacato che si preoccupa di definire unico ed unitario, senza forse preoccuparsi altrettanto di spendere una sola parola per dire che l'obiettivo dell'azione sindacale, e quindi l'adeguamento degli strumenti e delle formule, non può mai essere la costruzione di un'entità organizzata unica o plurima che sia, ma soprattutto la scelta di politiche e di spazi d'azione per rendere effettivo e non velleitario il proposito di miglioramento della condizione generale dei lavoratori.

Questo vizio ideologico, del resto ampiamente confermato dall'intervento dell'onorevole Spagnoli, la forma cioè per la sostanza, vale a dire la legge per quella che essa è e non per quello cui essa serve, è in fondo il vizio di fondo di questa legge, destinata, a nostro avviso, ad essere molto importante, come elemento di dibattito nella storia del Parlamento italiano, proprio perchè tocca i problemi di una efficiente distribuzione del potere sociale.

A questo vizio ed a questa concezione si oppone la C.I.S.L. Un giudizio di merito della legge, in ordine alla sua importanza ed ai suoi effetti, non giustificherebbe nè il nostro atteggiamento, nè questo lungo dibattito. A nostro avviso, è una legge che nasce male sotto il profilo della legittimità costituzionale. Ho avuto occasione di apprezzare l'intervento, altrettanto impegnato, che l'onorevole Spagnoli ha fatto nella Commissione affari costituzionali; l'onorevole Spagnoli mi darà atto che in quella sede le sue critiche non erano di natura costituzionale, ma politica, ed in effetti esse hanno demolito tutta la costruzione della legge.

Infatti va notato che in sede di esame del provvedimento da parte della Commissione affari costituzionali il disegno di legge ha avuto il merito di determinare una quasi unanimità di atteggiamenti: unanimità delle critiche che, indipendentemente dai motivi di fondo politico, tutti motivavano richiamandosi alla inconstituzionalità del testo governativo. Tutti in verità dicevano di non essere contrari alla giusta causa, ma di essere invece contrari al te-

sto governativo. In particolare desidero ricordare che il parere finale della Commissione affari costituzionali, mentre nel preambolo afferma la costituzionalità della legge, nel dispositivo sostanzialmente la distrugge. Quel parere, che fu il chiaro frutto di un compromesso politico, è rimasto inattuato nelle sue linee fondamentali.

È probabile che questa legge sia destinata a diventare — lo dico con molto rispetto — una grande sagra paesana dei giuristi e degli avvocati del nostro paese; a mio avviso essa è destinata probabilmente a dar luogo ad una montagna di capziosità interpretative capace soltanto di appesantire il fardello, già così sovraccarico, della litigiosità. Opportunamente l'onorevole Ceruti ha definito questo provvedimento la legge del pretore. Essa dà una risposta, ed a nostro avviso una risposta sbagliata, ad uno dei quesiti che nelle relazioni annuali si pongono i procuratori generali della Repubblica italiana.

Qual è questo quesito? Dobbiamo favorire le forme autonome di composizione dei multiformi, differenziati crescenti conflitti che si svilupperanno nella società civile a mezzo di strumenti che la società stessa individua o dobbiamo ancor più riversare sullo Stato e sulle sue strutture legislative e giurisdizionali il crescente volume di questi conflitti? Cosa dicono i nostri procuratori generali? Essi denunciano ogni anno un accrescersi pauroso della litigiosità ed uno spaventoso accumulo di procedimenti sulle già deboli strutture della magistratura ordinaria.

Le soluzioni che i magistrati stessi propongono a questo problema sono di due tipi. Qualcuno afferma che bisogna aumentare il numero dei giudici per poter far fronte al crescente tasso di litigiosità; altri dicono che al contrario occorre trovare queste forme nuove di alleggerimento, nel senso di favorire le forme autonome di regolazione di conflitti nel seno stesso della società.

Nessuno potrà negare che questo problema oggettivamente esiste ed è un problema di fondo della giustizia italiana. Le analisi più recenti condotte da istituti di ricerca e di indagine, estremamente apprezzati da tutti, dicono che in una società che muta i suoi connotati per assumere quelli di società industriale, il dinamismo dei rapidi cambiamenti, il grado di conflitto, determinato ovviamente dal contrasto di diversi interessi in causa, sarà sempre più intenso.

Mi permetto di aggiungere qualche cosa di più: è opinione di chi ha proceduto a tale analisi che questi crescenti conflitti di gruppo e

all'interno degli stessi gruppi non avranno mai soluzioni permanenti ma solo temporanee.

Nel caso in esame noi ci troviamo in presenza di una risposta più permanente, quale può essere quella data da una legge, rispetto ad una soluzione più temporanea, quale quella codificata in un contratto. Si tratta di una risposta inversa a quella data da altri paesi di più elevato sviluppo, i quali ci insegnano che il punto di partenza per una soluzione corretta del problema è quello di saper dividere il ruolo dello Stato da quello della società civile, così da riuscire ad affrontare il fenomeno che va assumendo sempre maggiori dimensioni.

La via dell'alleggerimento del ruolo dello Stato passa proprio per le procedure informali di conciliazione e soprattutto di arbitrato. È significativo, nella confusione generale, che vengano sottoposti ad arbitrato rapporti regolati da leggi. I procuratori generali presso le corti d'appello dicono che sono sempre più frequenti i casi di conflitti matrimoniali devoluti a decisione arbitrale. Così nei conflitti di lavoro assistiamo a questo fatto eloquente: la contrattazione collettiva fissa procedure di conciliazione e di arbitrato.

Questa legge mi pare risponda al rilievo dei procuratori generali nel senso che la sua applicazione imporrebbe un aumento dei giudici. Noi riteniamo si tratti di una risposta sbagliata, che comporta il rischio di bloccare l'intera macchina della giustizia, rendendo precario lo stesso senso della giustizia nei cittadini e dimostrando così l'assoluta incapacità delle istituzioni di far fronte alle nuove situazioni.

Va detto inoltre — e mi pare ne abbia fatto ampio cenno il collega Storti — che questa legge provvede in maniera parziale alla modifica del codice civile negli articoli 2118 e 2120, e del codice di procedura civile negli articoli 806 e 808. Non siamo qui per criticare questa modifica: la soluzione proposta ci trova infatti perfettamente d'accordo. A tale proposito mi permetto ricordare che con lettera diretta al Presidente del Consiglio la segreteria confederale della C.I.S.L. in data 17 gennaio così si pronunciava: « La C.I.S.L. non è contraria pregiudizialmente ad esaminare la possibilità di una riforma di alcune norme dell'attuale codice civile e di procedura civile ». Quindi non c'è una posizione contraria della C.I.S.L. all'andamento dei due articoli del codice civile e dei due articoli del codice di procedura civile. Questo va detto per chiarimento, perchè mi pare che nella foga dei discorsi si sia cercato di far apparire una

C.I.S.L. rigida, contraria anche all'adeguamento di quei codici che noi riteniamo in pieno contrasto, in moltissimi articoli, con la nostra Costituzione.

Profittando del fatto che il ministro del lavoro è presente a questo dibattito — egli che è uomo politico di lunga esperienza anche come guardasigilli — mi permetto di ricordare che nella relazione che accompagnava la delega legislativa al Governo per la riforma dei codici (Atto n. 557 della Camera dei deputati) vi è tra l'altro un giudizio negativo su come in questi ultimi anni si è proceduto alla modifica dei codici nel nostro paese: « Il metodo novellistico seguito finora ha però aggravato il fenomeno del moltiplicarsi delle leggi speciali, dando luogo anche a difficoltà pratiche nella individuazione e nella interpretazione della norma giuridica applicabile al caso concreto ». E prosegue: « Se a tutti questi provvedimenti si aggiungono le leggi speciali per i contratti individuali e collettivi, non potrà sfuggire come l'intero libro dedicato al lavoro abbia ormai finito per perdere completamente la sua originaria fisionomia ».

CACCIATORE, *Relatore minoranza*. Volesse il cielo che avesse perduto la sua originaria fisionomia! Purtroppo non l'ha perduta.

ARMATO. Mi permetto — non so se sia ardito — di trovare un collegamento tra il carattere di questa legge oggi al nostro esame e questa critica, che mi pare così autorevole e corretta, in quanto viene dalla relazione che accompagna un disegno di legge governativo. Soprattutto va ricordato — sul piano di un tentativo minimo di documentazione — che proprio un giornale governativo o paragovernativo della capitale scriveva qualche mese fa, dopo la relazione annuale del procuratore della Repubblica: « Al Ministero di grazia e giustizia, dunque, si studia, si approfondiscono i problemi, si cerca in definitiva di scoprire le cause tuttora misteriose che hanno messo in crisi — e che crisi! — la giustizia italiana. Al Ministero non sanno spiegare perchè le cause civili durano anni, perchè tra pendenze penali e civili abbiamo raggiunto un milione di processi ». Non so quante altre migliaia o decine di migliaia di processi si aggiungeranno a quelli già esistenti: voglio limitarmi in questo mio intervento a una pura e semplice registrazione dei fatti. Appaiono però evidenti anche con un minimo di riflessione le conseguenze che avrà questa legge agli effetti del sovraccarico della pubblica litigiosità.

Noi abbiamo anche il diritto di domandare: e la riforma dei codici? Onorevoli col-

leggi, signor ministro, in questi ultimi mesi migliaia di lavoratori — è stata già ricordato in quest'aula — sono stati denunciati dalla pubblica autorità alla magistratura perchè colpevoli di esercitare le libertà previste dalla Costituzione, perchè colpevoli nel contempo di violare quelle norme del cosiddetto codice Rocco, che è in aperto contrasto con la Costituzione. Si tratta in particolare degli articoli 330, 340, 502, 504 e 505 del codice penale. La magistratura qualche volta assolve, qualche volta condanna in presenza della stessa imputazione; cioè, in presenza della stessa imputazione, emette verdetti diversi. In fondo gli articoli del codice fascista stanno ancora in piedi; lavoratori onesti vengono portati nelle aule dei tribunali sulla base di una concezione dello Stato allora imperante, concezione improntata alla tutela massima dello Stato considerato — chiedo scusa per le virgolette — « come organismo a un tempo economico, sociale, politico e giuridico, etico e religioso », come viene ricordato sempre in quella relazione del ministro guadasigilli che ho già citato.

TOGNONI. Ma lo Stato previsto dalla nostra Costituzione non è lo Stato fascista!

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La definizione che l'onorevole Armato ha ricordato non è altro che una citazione dalla relazione Rocco.

ARMATO. Esatto. Il codice Rocco esprime una concezione dello Stato, rispettabile come tutte le concezioni dello Stato: si informa cioè al principio che ogni interesse del cittadino deve essere subordinato a questo Stato, in un mostruoso processo di fagocitazione delle espressioni vive della società, con i risultati che venti anni di fascismo hanno chiaramente dimostrato.

Sopravvive, dunque, con i suoi effetti questo codice, e tuttora lenta e tarda, quasi inerte è l'iniziativa di abrogazione degli articoli contrastanti con la Costituzione; piuttosto carente è la volontà di una revisione sistematica, visto che il disegno di legge di delega che poco fa ho ricordato e che logicamente inquadrava in un unico contesto legislativo la riforma dei codici è stato ritirato ed è stato sostituito dall'iniziativa di un disegno di legge limitato alla revisione del solo codice di procedura penale.

E' legittima la domanda a questo Governo, che tanta urgenza ed importanza sul piano delle priorità ha conferito a questa legge sulla giusta causa: quando saranno abrogati gli ar-

ticoli del codice penale che consentono alla magistratura, in netto contrasto con il precepto costituzionale, di incriminare fior di galantuomini, di cittadini, di lavoratori colpevoli soltanto di esercitare un fondamentale diritto di libertà sindacale come il diritto di sciopero?

L'onorevole Nenni, vicepresidente del Consiglio, nell'editoriale dell'*Avanti!* del 1° gennaio 1965, dichiarava e denunciava queste lacune e contraddizioni scrivendo: « Se in materia di esercizio del diritto di sciopero il potere legislativo è rimasto assente, non è rimasta assente la magistratura, la quale è intervenuta e interviene sulla base delle norme del codice penale che, purtroppo, è ancora quello fascista, la cui riforma attende l'apposita legge di delegazione che il ministro della giustizia si è impegnato a presentare in autunno al Parlamento, così come già fatto per il codice di procedura ».

TOGNONI. Presentiamo una proposta di abrogazione.

ARMATO. Esatto, questa è una delle nostre decisioni. Ma la domanda che bisogna porsi è questa: non sarebbe stato augurabile e preferibile che la stessa modifica degli articoli 2118 e 2120 fosse stata il risultato di una revisione organica e generale dell'ordinamento giuridico italiano, proprio per evitare quel tipo di novellistica che viene lamentata nello stesso disegno di legge del Governo? La verità è che sopravvive ancora la concezione di uno Stato egemone ed assorbente delle attività del cittadino. E tutto questo avviene nel quadro di una grande contraddizione storica. Cioè, nel momento in cui lo sviluppo della società italiana pone in crisi il tradizionale modo di essere dei partiti, registra i limiti e l'angustia dei tradizionali ordinamenti, vecchi e arretrati per una società così fortunatamente e fortunatamente cresciuta, nel momento in cui si intensifica il processo di articolazione delle strutture decisionali e la ricerca delle soluzioni di sostanza subentra a quelle tradizionalmente formali, in un equilibrio nuovo dei centri di poteri, che finalmente acquistano, in un nuovo e più civile rapporto fra Stato e società, una autonomia sempre più nettamente delineata, in questo preciso momento interviene questa legge.

E' opportuno ripeterlo: nessuno di noi contesta la piena legittimità (anche questo si è detto) del Parlamento di legiferare su questa e su ogni altra materia. Il quesito è un altro, riguarda il momento, l'opportunità, la

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

utilità di considerare in illogica sovrapposizione l'attività dello Stato e quella della società. Ma guardiamoci attorno: è o non è questo (lo riconoscono ormai tutti) un momento di grande passaggio della società italiana verso livelli di organizzazione, di presenza e di rappresentanze più civili e più adeguate? Le stesse forze politiche si avviano ad unirsi, a incontrarsi sempre meno sulla base di un presupposto dottrinale e ideologico, e sempre più nella ricerca concreta delle risposte concrete, cioè delle soluzioni capaci di guidare i fenomeni, di offrire le scelte ai problemi del nostro paese, sulla base della ispirazione dei perenni o dei mutevoli valori che nel divenire storico si sviluppano nel senso di una società destinata ad essere sempre più dinamica.

Gli stessi comunisti, tra mille contraddizioni e tatticismi, sono costretti a rivedere le loro posizioni, a parlare di autonomia del sindacato, cioè di autonomia di una società essenziale nel pluralismo della società nazionale, a rigettare la vecchia concezione financo dell'ateismo di Stato, pronunciandosi per la libertà religiosa. Siamo in pieno revisionismo. E non è detto, come ha scritto recentemente un illustre padre gesuita, « che dire o non dire certe parole non conti nulla, perché si tratta di parole ».

Anche questa legge è e sarebbe stata per i comunisti una opportunità per dire se si tratta soltanto di parole, per confermare se un maggiore ordine sociale si realizza e ottiene riversando all'interno delle responsabilità statali attribuzioni, diritti e doveri che appartengono al sindacato e al vitale confronto delle forze sociali. Ma l'onorevole Spagnoli ha riesumato, resuscitato Marx, dando una giustificazione (lo ha voluto sottolineare) di carattere ideologico al suo intervento. Non so se posso fargliene un omaggio, ma proprio mentre parlava rileggevo questo brano che certamente si cuce, si incastra con quello che l'onorevole Spagnoli ha detto. Ecco la citazione di cui voglio fargli omaggio: « Ma la rivoluzione va fino al fondo delle cose; prima ha elaborato alla perfezione il potere parlamentare per poterlo rovesciare, ora che ha raggiunto questo risultato, essa spinge alla perfezione il potere esecutivo, lo riduce alla sua espressione più pura, lo isola, si leva di fronte ad esso come l'unico ostacolo per concentrare contro di esso tutte le sue forze di distruzione. Questo potere esecutivo con la sua enorme organizzazione burocratica e militare, col suo meccanismo statale complicato e arti-

ficiale, deve diventare un meccanismo completo e perfetto ».

Capisco che lo scritto, di autentica espressione marxista, è vecchio di 110 anni, ma il tentativo fatto dall'onorevole Spagnoli nel descrivere la funzione dello Stato, a mio avviso, non solo non contraddice questo scritto, ma di esso è la più corretta interpretazione. E quindi potrei affermare che c'è una contraddizione in tutto il discorso dell'onorevole Spagnoli: una esaltazione di quella che deve essere la collocazione, la funzione dello Stato in una prospettiva che poi magari (ed apprezzo il suo intervento) è l'apologia d'una società pluralista, che egli ha fatto quasi come una concessione ai deputati che da una certa parte portavano avanti alcune tesi e alcune posizioni.

TOGNONI. Basta leggere gli atti dei congressi, non occorre andare più lontano.

ARMATO. Ma io, onorevole Tognoni, mi riferisco al discorso dell'onorevole Spagnoli.

Mentre anzi prendo atto dell'impegno culturale dell'onorevole Spagnoli per dare una giustificazione dottrinale politica marxista alla sua posizione, lo ringrazio anche di questa sua concessione in ordine alla funzione di una società pluralista, che benignamente ci faceva. Mi sia però permesso, con modestia culturale, di rilevare la grave contraddizione che esiste fra un tipo di impostazione e quel tipo di concessione che egli ci ha voluto fare.

CACCIATORE, *Relatore di minoranza*. Ai lavoratori tutte queste discussioni non interessano.

ARMATO. Onorevole Cacciatore, prenda atto che chi parla, come gli altri colleghi, risponde in prima persona degli atteggiamenti che in questa Camera assume, e se assumiamo questa posizione sappiamo (e credo che le esperienze più lontane e più recenti ne siano valida testimonianza) di combattere per una causa giusta e non abbiamo la presunzione di qualche altro di dire che siamo i depositari della verità. Noi andiamo alla ricerca di una strada e di una verità sindacale con il conforto della nostra esperienza. (*Comenti all'estrema sinistra*).

Abbiamo il diritto che ogni cosa trovi una sua spiegazione: politica se è di natura politica, ideologica se è di natura ideologica. Io do atto all'onorevole Spagnoli che ha difeso questa legge nella logica e all'insegna d'una ideologia di cui ha voluto rivendicare tutto il merito e l'attualità: quella marxista. Lo

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

ha detto ed io lo rispetto: è una posizione coerente e leale. Ma io ho il diritto di contrastarla e di dire la mia opinione, ed è la mia opinione che sto cercando di illustrare per dire che noi ci battiamo per un'altra concezione dello Stato. Noi ci battiamo per un sindacato capace di uscire da una filiazione partitica e politica e che nella netta distinzione delle responsabilità, non nella contrapposizione, storicamente pretende la restituzione di ruoli e di attribuzioni proprie anche in ogni forma di attività che investe l'amministrazione di interessi collettivi: formare il contratto e amministrarlo per allargare la sfera di gestione e di intervento del sindacato negli istituti del collocamento, dell'addestramento, della preparazione professionale, della previdenza e dell'assistenza, fino allo stesso diritto di essere gestori di quel risparmio contrattuale, onorevole Tognoni, sino ad oggi campo esclusivo dello Stato e degli imprenditori.

L'onorevole Tognoni, quasi per cogliere una contraddizione, ha chiesto all'onorevole Storti: come mai la C.I.S.L. vuole il risparmio contrattuale? La C.I.S.L. vuole coerentemente il risparmio contrattuale, perchè non è detto che nel nostro paese i titolari del risparmio debbano essere soltanto lo Stato e gli imprenditori. Si tratta di una scelta politica che noi portiamo avanti coerentemente, in una nostra visione unitaria dei problemi del movimento sindacale. Quindi non si tratta di contraddizioni ma si tratta di un impegno di azione e di una coerenza di pensiero che è da tutti riconosciuta per il suo carattere di novità, se volete di originalità, riconosciuta anche da chi non milita nella C.I.S.L. ma della C.I.S.L. apprezza lo sforzo di dare ai lavoratori italiani una piattaforma di libertà e di potere che garantisca un maggiore e più ordinato equilibrio tra le forze sociali e che sottragga definitivamente il sindacato al tradizionale mito o *cliché* di gruppo rivendicativo, incapace come tale di dare un contributo all'evoluzione dei rapporti sociali ed economici. Non si tratta di stabilire quindi alternative fra Stato e sindacato, fra sindacato e partiti, o fra sindacato e Parlamento. Si tratta di definire via via ruoli diversi e le attribuzioni di ognuno di essi per evitare lo straripamento nella confusione. Vogliamo in sintesi una società organizzata non per antitesi o mitiche contrapposizioni di gruppi e di concezioni, una società che realizzi i rinnovati equilibri imposti dalle trasformazioni di oggi e di domani.

Si dice che lo Stato vuole aiutare i lavoratori rispetto agli imprenditori: oggi la giusta causa, domani lo statuto dei diritti, dopodomani magari l'attuazione dell'articolo 39 che — come dice l'onorevole Pucci — pretende subito dopo l'attuazione dell'articolo 40.

Ma qual è in sostanza questo aiuto? Quello ad esempio dell'« Intersind » o dell'« Asap », che nella lunga vertenza dei metalmeccanici non solo non trovano il modo di rispettare il significato ed il valore dello sganciamento delle aziende a partecipazione statale dalla Confindustria, ma quanto e come i padroni licenziano i lavoratori colpevoli di stare alla testa degli scioperi in atto? E' questa la esemplarità? Non è tutto ciò contraddittorio, e non è contraddittorio il comportamento dei comunisti sempre pronti a condannare, a criticare, a contestare il Governo di affari che viene espresso dallo Stato borghese e nel contempo sempre più pronti, più disponibili a conferire, ad appaltare, a consegnare a questo disprezzato ed ingiuriato Stato borghese compiti ed attribuzioni propri del sindacato?

La nostra contestazione, lo ripetiamo, non riguarda il fine che si prefigge la legge ma il mezzo che viene proposto. Ed è un mezzo improprio, inopportuno, antistorico. La nostra critica non riguarda né contesta il diritto del Parlamento, ma l'opportunità di una decisione nel momento in cui tutti i sindacati si sentono impegnati a meglio regolare le relazioni per un obiettivo di fondo che resta quello di rafforzare l'azione contrattuale.

Questa legge non realizza questo obiettivo, tende a distogliere la confidenza del lavoratore verso il sindacato, confonde la sfera del pubblico con quella del privato, crea attese che saranno certamente deluse. Non a caso l'onorevole Mosca, segretario socialista della C.G.I.L., dichiara che nessuno si illude che questa legge valga a rendere impossibili i licenziamenti. E' un modo corretto per mettere le mani avanti, per evitare il contraccolpo tra legge e realtà nella certezza che i problemi di fondo resteranno irrisolti, dimostrando la preoccupazione per il clima mitico e messianico, artificiosamente creato attorno a questa legge per meri fini di propaganda politica. Certo non è questa la strada per garantire dignità, libertà e sicurezza nei posti di lavoro.

Se questo è veramente un obiettivo del programma di questo Governo, non è attraverso questo topolino di legge che scopriremo la montagna delle buone intenzioni che lo ha partorito. Questo obiettivo non si realizza at-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

traverso una consultazione formale e disordinata dei sindacati. Provvedimenti come quello delle pensioni sono stati decisi con una o più udienze riservate al sindacato, ma senza la sensibilità e la consapevolezza che in materia di pensioni, cioè di utilizzazione di denaro che appartiene ai lavoratori, l'impostazione di un problema che incide nel salario del lavoratore dipendente non poteva essere deferita al Governo, limitando il ruolo del sindacato ad un frammentario consulto. Altri effetti, onorevoli colleghi, troppo spesso dimenticati nel ricorso sistematico alla legge! Mi permetto di dire che questa legge forse avrà un grande merito: quello di chiarire il rapporto sindacati-Stato, sindacati-Governo su tutta la materia che riguarda i lavoratori. Questo rapporto fino ad oggi è stato più un atto formale che non l'espressione di una sostanziale scelta politica. La legge che discutiamo ne è un esempio. Vorremmo evitare che questo costume, se mi è consentito dire, questo andazzo, si ripetesse. Alla distanza, sia pure a malincuore, dovremmo convenire che al di là di un rapporto puramente formale si vogliono lasciare inalterati gli equilibri, anzi gli squilibri di fondo della società italiana, riservandoci magari lo spazio per una copertina di socialità, per un libro già stampato che non appartiene ai lavoratori italiani ma ai ceti e ai gruppi che sono stati i maggiori beneficiari dello sviluppo del nostro paese.

Se è vero che esiste questo obiettivo, si discuta allora apertamente e sinceramente non tanto una legge che ha come finalità la difesa di interessi singoli, ma si apra con i sindacati un vasto colloquio per scoprire insieme come lo Stato può meglio sostenere la azione di tutela collettiva dei sindacati: è in quest'ambito che può trovare migliore difesa e tutela l'interesse del singolo lavoratore e viceversa.

Che cosa si vuol fare? Si vuole estendere a tutti gli imprenditori, anche a quelli non iscritti alle associazioni padronali, l'obbligo di contrattare le condizioni di lavoro? Si vuole accertare il tipo di sanzioni contro le cosiddette pratiche antisindacali? Si vuole favorire seriamente la conciliazione dei conflitti di lavoro fissando procedure, in analogia a quanto avviene negli altri paesi ad elevato sviluppo industriale, per risparmiare all'Italia il primato degli scioperi agevolando il proficuo sviluppo della negoziazione?

Su questi temi potremmo dichiarare la nostra disponibilità, disponibilità che però non va ricercata per soluzioni precostituite, per-

ché questi sono i problemi veri che occorre risolvere se veramente si vuole, come si dice, ricercare a monte le cause di certi effetti che oggi discutiamo in maniera frammentaria o, come diceva l'ex guardasigilli, in maniera « novellistica ».

Vuole il Governo, vogliono le organizzazioni sindacali seriamente discutere? Domani le confederazioni dei lavoratori avranno il primo incontro comune per stabilire un confronto delle posizioni, delle tesi e delle impostazioni al fine di accertare quanto le divide e quanto le unisce, in vista di un possibile discorso di incontro tra forze sindacali diverse in questo nostro contesto storico e nazionale. Ora questa legge, la valutazione che di essa si è fatta, il clima in cui è stata inserita, sono diventati oggettivamente fatti che dividono e non che uniscono. Tutto ciò si aggiunge al cartello dei « no », quando sembrava si fosse alla ricerca del cartello dei « si ». (*Proteste del deputato Tognoni*).

Noi non abbiamo, onorevole Tognoni, la presunzione di essere i depositari di tutta la verità sindacale; abbiamo però il diritto di affermare una posizione che è il risultato non di una improvvisazione ma di una lunga e meditata elaborazione e rappresenta il frutto di una scuola contestabile quanto si vuole ma che è l'unica in Italia in quanto espressione genuina ed autonoma del movimento sindacale.

Questo nostro impegno e questo nostro contributo non possono essere liquidati con certe battute, come quelle secondo le quali la nostra sarebbe una posizione corporativa, che piace alla Confindustria, come pure si è detto in occasione di questo dibattito.

Noi possiamo portare certamente la testimonianza dei nostri attivisti, che sono i capofila dei licenziamenti; non possiamo quindi che respingere le insinuazioni in base alle quali vi sarebbe un collegamento fra il nostro atteggiamento in ordine a questa legge e gli interessi della Confindustria. Le respingiamo con serenità, comprendendo che fanno ormai parte della polemica politica.

TOGNONI. Questo noi non lo abbiamo detto.

SCALIA. Legga *l'Unità* di stamane e constaterà che quel giornale si fa portavoce di questa accusa. Si tratta di un linciaggio.

STORTI. Siamo tornati al 1948!

TOGNONI. Il nostro giornale ha scritto che il punto di approdo della vostra posizione è questo.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

STORTI. Quanto ha scritto *l'Unità* per milioni di persone rappresenta una vera e propria aggressione nei nostri confronti.

ARMATO. La nostra posizione è il risultato di una profonda maturazione e di un confronto con esperienze di paesi avanzati nella conquista di condizioni di vita civili e democratiche, esprime un'ansia di libertà che significa liberazione di forze per un contributo pacifico all'edificazione di uno Stato più moderno, di una società più giusta o matura. Si potrà forse dire che la nostra soluzione anticipa i tempi, è di cinque o di dieci anni più avanzata rispetto alla via che il nostro paese, ne siamo certi, imboccherà nell'immediato futuro.

Opponendoci a questa legge noi non contestiamo la linea politica generale di questo Governo ma ne chiediamo una rettifica e un chiarimento nel rapporto nuovo che veda nella formula di centro-sinistra non una riedizione di un « giolittismo » riformistico, ma un impegno a vasto respiro e livello che sottolinei il ruolo di uno Stato che promuove e non comprime le libertà, che esalta i ruoli diversi, in una grande sintesi democratica.

Il nostro atteggiamento vuole essere un invito alle forze politiche ed anche alle organizzazioni sindacali per una opportuna rimeditazione sugli effetti di questa legge. Se questa discussione è servita a scoprire nel Parlamento e a meglio conoscere una forza reale che esiste nel nostro paese, tanto di guadagno: vorrà dire che allora questa discussione non è stata vuota accademia, ma una occasione perchè da un problema, per quanto non rilevante, si trovasse avvio per un discorso di chiarimento tra i sindacati, l'uno con l'altro, e tra tutti i sindacati ed il Governo.

Se questo chiarimento non avverrà, non resterà che prendere atto con amarezza di uno stato di incomprensione che certamente produrrà effetti non positivi su un piano e in un contesto di carattere più generale. Questa amarezza non produrrà alcuna incertezza o affievolimento circa una nostra posizione di fiducia che riguarda il tempo ed il futuro, tempo e futuro che ormai appartengono ad una società che ignorerà queste forme di intervento perchè il sindacato ha acquistato una sua cittadinanza che non è il frutto di una protezione giuridica ma un fatto incontestabile della nuova realtà del nostro paese. Questo il senso, questo il motivo del mio voto di astensione. (*Applausi al centro - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giorgio Guerrini. Ne ha facoltà.

GUERRINI GIORGIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, la discussione del disegno di legge in materia di licenziamenti individuali investe indubbiamente uno degli aspetti fondamentali del rapporto di lavoro subordinato, conclude una fase di un dibattito che, aperto da decenni tra sociologi, economisti, giuristi e sindacalisti, porta in Parlamento un tema drammatico della realtà sociale moderna, che il mondo del lavoro ha vissuto in termini di sofferenze, di soprusi e di arbitri patiti, di lotte politiche e sindacali, da quando praticamente l'avvento dell'era industriale e del capitalismo ha immesso le grandi masse popolari nel circuito del processo produttivo in posizione subalterna al padronato e ha posto il problema chiave della sicurezza del lavoro come garanzia primaria a difesa della libertà, della dignità umana, delle condizioni di vita del salariato.

Non è esagerato affermare che tutte le molteplici e diverse componenti della lunga marcia verso il riscatto dei lavoratori e verso un assetto sociale più giusto — marcia iniziata alla fine del secolo scorso, poi proseguita attraverso le varie tappe della legislazione sociale e dell'azione sindacale, culminata infine con l'approvazione della Carta costituzionale — convergono verso il traguardo della disciplina dei licenziamenti individuali che costituisce il banco di prova più autentico e indicativo del tipo di società che si intende realizzare.

Il disegno di legge che stiamo discutendo trascende dunque i limiti dell'impegno programmatico del Governo di centro-sinistra, che pure noi socialisti consideriamo un *test* assai rilevante della sua ispirazione sociale e del suo contenuto riformatore, perché raccoglie e assomma in sé le aspirazioni più antiche e più sofferte della classe operaia e dà una risposta, certamente non definitiva o completa ma tuttavia nuova e coraggiosa, all'angosciosa domanda di quanti, contribuendo quotidianamente al progresso della società, si sentono dalla stessa abbandonati alle spietate leggi economiche, alle ventate delle crisi ricorrenti, agli arbitri, ai capricci e alle vendette dei padroni.

Ho voluto fare un cenno alla somma di tragedie umane che stanno dietro la fredda elencazione di articoli di legge e alle sottili disquisizioni giuridiche, non per retorica ma per sottolineare l'importanza qualificante della materia in discussione.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

Prima di entrare nel merito è necessario affrontare un problema che potremmo dire pregiudiziale, perché su di esso sono diviste le organizzazioni sindacali. Intendo riferirmi alla questione sollevata in diverse sedi ed anche in quest'aula dai rappresentanti della C.I.S.L.

Si dice: la contrattazione collettiva è lo strumento primario per l'affermazione dei diritti del lavoratore; il legislatore non deve menomare l'autonomia dei gruppi sociali intermedi, in primo luogo dei sindacati, e tanto meno deve proporsi di perfezionare e migliorare gli accordi intervenuti in sede sindacale, perché così facendo esso minerebbe alla radice la capacità e l'attività negoziale del sindacato.

Su questo argomento occorre dissipare i molti equivoci che si annidano nell'atteggiamento troppo drastico e rigido di alcuni settori sindacali i quali, giustamente gelosi di un potere conquistato dopo tante dure lotte, oltrepassano, a mio giudizio, i limiti del ragionevole e approdano, anche senza volerlo, ad una forma di pancontrattualismo e di anarcosindacalismo e di fatto tendono a disconoscere la potestà del legislativo.

Sia ben chiaro che il nostro partito considera il potere dei sindacati di regolare i molteplici aspetti del rapporto di lavoro attraverso la contrattazione come un fatto irreversibile da assecondare e sviluppare, e soprattutto da tradurre in vero e proprio potere normativo, come previsto dall'articolo 39 della Costituzione. Si tratta, d'altronde, di una tendenza dominante in tutte le società di tipo pluralistico, dove è non solo utile, ma indispensabile che i gruppi sociali intermedi tra Stato e cittadino, fondandosi sulla convergenza naturale di interessi comuni, provvedano direttamente alla disciplina dei rapporti intersoggettivi, dei quali siano parte i loro associati e componenti, poiché questo tipo di normativa consente una maggiore aderenza ai problemi reali delle singole categorie e presenta una duttilità e una capacità di aggiornamento del tutto estranee allo strumento legislativo. Tanto questo è vero che le moderne legislazioni puntano tutte verso un meccanismo che assicuri ai contratti collettivi il riconoscimento di vere e proprie fonti di diritto fornite di validità *erga omnes*, superando gli angusti limiti insiti nell'effetto vincolante del rapporto di mandato che lega gli iscritti alle associazioni.

Chiarito questo punto, che a me pare essenziale, si deve subito aggiungere che l'autonomia sindacale non va intesa come riserva

assoluta di potere normativo a favore dei sindacati in materia di diritto del lavoro, con esclusione di ogni intervento del legislatore. Se una riserva esiste nella nostra Costituzione è quella che attiene ai modi per attribuire ai contratti collettivi validità *erga omnes*, modi che debbono rispettare il dettato dell'articolo 39, come ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza con la quale ha riconosciuto la costituzionalità della legge n. 741, nei limiti di uno strumento eccezionale e provvisorio.

Dunque il legislatore ordinario può, e talvolta deve, esercitare il suo potere in materia di ordinamento del lavoro; lo deve ogniqualvolta i problemi sollevati dal rapporto di lavoro coinvolgono interessi e diritti che fanno capo alle parti non soltanto nella loro veste di produttori e di lavoratori, ma anche come cittadini, ogniqualvolta cioè vengono in gioco diritti primari di libertà e di dignità umana.

Questo è il tipico caso della materia oggetto del disegno di legge in discussione. Qui infatti il conflitto non si pone solo tra legge ordinaria (articolo 2118 del codice civile) e risultati conseguiti in sede di contrattazione collettiva (accordo interconfederale dell'ottobre 1950 o dell'aprile 1965), ma tra legge ordinaria e precetto costituzionale. Se si versasse nella prima ipotesi, le preoccupazioni e le riserve espresse dalla C.I.S.L. sarebbero fondate, essendo evidente che è proprio della contrattazione collettiva sopravanzare le norme dettate in un dato momento storico dal legislatore ordinario, senza che questi possa pretendere di aderire strettamente alla dinamica negoziale con un incessante ed impossibile processo di adeguamento dell'ordinamento statuale. Allora sì che la sequenza sistematica contratto-legge finirebbe per scardinare il meccanismo, per mortificare l'attività negoziale e vanificarla, poiché la controparte si guarderebbe bene dal disporsi alla conclusione di un accordo ove scontasse in anticipo un successivo intervento del legislatore per modificare le norme stipulate liberamente.

Ma, nell'ipotesi in cui il contrasto sussista tra legge ordinaria e principi costituzionali, le obiezioni non solo sono prive di fondamento, ma vengono assorbite dal preciso dovere del legislatore di adeguare le norme vigenti alla fonte di grado superiore. Orbene, nel caso nostro, l'articolo 2118 urta quanto meno contro lo spirito e i principi programmatici contenuti negli articoli 4 e 41 della Costituzione oltre che contro direttive di ca-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

rattere internazionale (raccomandazione della conferenza internazionale del lavoro n. 119 del giugno 1963); onde l'intervento del legislatore, lungi dal menomare l'autonomia del sindacato, si muove su un piano diverso di doverosa modifica del quadro istituzionale in cui quella autonomia potrà liberamente operare. In tal senso si è sostanzialmente espressa la Corte costituzionale nella sua recente sentenza.

Del resto, negli ultimi anni, il Parlamento ha legiferato più volte in materia di rapporti di lavoro, per l'abolizione del contratto a termine, per il divieto della clausola di nubilito e per altri casi, senza che mai sia stato messo in discussione il potere di autonomia contrattuale dei sindacati.

Infine, non può essere trascurato un argomento di natura contingente connesso alla mancata attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, che aggiunge un altro motivo di opportunità all'approvazione della legge. Dopo la nota sentenza della Corte costituzionale, non sono disponibili strumenti che consentano di attribuire validità *erga omnes* ai contratti collettivi, onde il recente accordo interconfederale del 29 aprile 1965, oltre a non comprendere i lavoratori dipendenti dell'agricoltura e del settore terziario, è inapplicabile a tutte le aziende, numerose soprattutto nel Mezzogiorno, non aderenti alle organizzazioni sindacali. Il che diminuisce notevolmente il valore dell'accordo e crea una situazione di intollerabile disparità fra i lavoratori proprio in una materia che investe diritti fondamentali. Né ci convince l'illazione cui sono pervenuti i sindacalisti della C.I.S.L., movendo dalla giusta premessa che la garanzia e il presidio più sicuro delle conquiste dei lavoratori stanno nella loro capacità di unirsi e di condurre la lotta. Se questo è indubbiamente vero; se è altrettanto vero che, per condizioni ambientali e storiche, tale capacità delle masse è molto ridotta in certe zone del nostro paese, così spiegandosi la frequenza delle violazioni dei diritti del lavoro in quelle zone, non è vero invece che la legge abbia solo un valore nominale, inidoneo a incidere nella realtà, poiché l'esperienza passata e recente in materia di legislazione sociale dimostra la possibilità di tradurre la norma in fatto, sia pure contro le resistenze dei ceti interessati. Dovunque, infatti, di fronte alla giusta, legittima aspirazione del lavoratore alla stabilità, sta la resistenza del datore di lavoro, il cui obiettivo, direi naturale, di classe è di garantire un sistema di massima mobilità della manodopera, in relazione alle variabili

possibilità produttive dell'azienda e per contenere la forza rivendicativa dei lavoratori. Queste due contrastanti posizioni si riflettono anche nelle alterne vicende che, in sede di contrattazione sindacale, ha subito la definizione della materia dei licenziamenti e dovrebbero ammonire noi non meno che i sindacalisti della C.I.S.L. della erroneità di certe posizioni di principio. Con l'accordo del 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali fu introdotto il principio della giusta causa nei licenziamenti; e in particolare fu stabilito che il lavoratore che si ritenesse ingiustamente licenziato potesse chiedere l'intervento dell'organo sindacale. In caso di mancata riuscita di tale intervento, era previsto nell'accordo un collegio di conciliazione con conseguente arbitrato; qualora il collegio avesse giudicato illegittimo il licenziamento, avrebbe potuto invitare il datore di lavoro a riassumere il lavoratore o, in difetto, a pagare a quest'ultimo da 5 a 8 mensilità di salario.

È interessante notare che questo accordo rappresentò sostanzialmente un passo indietro rispetto al precedente accordo stipulato nell'agosto del 1947, in cui era previsto (articolo 3, punto 7) che il collegio arbitrale potesse disporre il mantenimento del rapporto di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato. È il caso di domandarsi: perché le organizzazioni sindacali ritennero di dover stipulare con quelle dei datori di lavoro un altro e diverso contratto in materia di licenziamenti individuali dal momento che già ne esisteva uno così avanzato? E perché il contratto stipulato nel 1950 fu in sostanza più arretrato sul piano dei principi e sul piano della normativa contrattuale rispetto a quello precedente del 1947? Quale applicazione e quale gestione hanno avuto questi due contratti? La domanda è legittima dal momento che le organizzazioni sindacali hanno sentito la necessità di stipulare un altro accordo, quello dello scorso anno, che, nella sostanza e nel contenuto giuridico, ricalca, pur migliorandolo, l'accordo del 1950, variandolo solo in tema di procedure.

Si risponderà che i sindacati stipulano contratti più o meno favorevoli in relazione alla loro forza contrattuale, alla situazione economica e politica del momento e così via. Tale osservazione è senz'altro accettabile, a condizione però che si accetti anche l'altro principio, che i diritti fondamentali dei lavoratori come cittadini non possono e non debbono essere posti in discussione a seconda della mutevole situazione politica, economica e sindacale, ma al contrario protetti e garan-

titi dalla legge oltreché, naturalmente, dalla forza delle associazioni sindacali.

Portare l'esempio dell'Inghilterra, dove non esiste una legislazione del lavoro, ma piuttosto una prassi di natura sindacale, ancorata a una selva di pattuizioni fra sindacati e padronato, o dell'America, ove, pur esistendo un'ampia legislazione del lavoro, la contrattazione sindacale è ancora fonte primaria dei diritti e doveri in materia di lavoro, fare riferimento a questi due paesi per dedurne che in realtà la legge non è necessaria, ma assai di più serve il contratto, mi pare conclusione assurda nella realtà del nostro paese, dominata da una larga disoccupazione o sottoccupazione operaia e da una inadeguata forza dei sindacati cagionata dalla loro divisione e dal permanere di gravi contrasti fra di essi. Diversa è la forza delle *Trade Unions* britanniche o dei grandi sindacati americani che in forma unitaria (e l'unità non è solo formale) stipulano i contratti ed hanno la forza e la capacità di gestirli.

In Italia le vicende politiche e quelle sindacali hanno spezzato l'unità sindacale minando la forza dei lavoratori sul piano della contrattazione e della vigilanza per il rispetto degli accordi.

Non è certo mia intenzione — e d'altro canto non sarebbe questa la sede opportuna — esaminare il tema della responsabilità della frattura sindacale né attribuire ai sindacati la responsabilità delle debolezze che si manifestano a vari livelli e in determinate circostanze nel movimento sindacale italiano. Ma come deputato non posso non prendere atto di una situazione reale ed obiettivamente rilevante e trarne le debite conseguenze affermando la necessità di approvare una legge, come quella che stiamo discutendo, in cui siano fissati diritti e doveri in tema di licenziamenti individuali, consolidando così in norme obbligatorie per tutti ciò che è stato oggetto di contrattazione da parte dei sindacati e che costituisce una indubbia conquista dei lavoratori.

Spero di essere riuscito a dissipare equivoci e a superare una falsa polemica. L'intervento del legislatore si impone per modificare un istituto ancora formalmente vigente nel nostro ordinamento giuridico, benché già morto da tempo nella coscienza popolare. Tale intervento non attenda affatto all'autonomia sindacale, né costituisce un precedente pericoloso in tal senso. Non mi si obietti che questo disegno di legge, oltre che svuotare il sindacato di una sua funzione insostituibile nella realtà della società moderna, rivele-

rebbe la tendenza a trasformarne la natura giuridica di libera e volontaria associazione di lavoratori in una sorta di organismo di diritto pubblico, ingranaggio necessario, ma pur sempre ingranaggio, della complessa macchina dello Stato.

Noi siamo lontani quanto voi, colleghi della C.I.S.L., da una siffatta concezione limitatrice e burocratica della natura, delle funzioni e dei poteri del sindacato, a condizione però che la rivendicazione di tali caratteristiche non sia strumentalizzata per fini diversi da quelli che attengono alla difesa dei diritti dei lavoratori e ai poteri di negoziato delle organizzazioni sindacali.

Quello italiano è certamente un sistema caratterizzato dalla molteplicità dei centri di potere decisionale, tra cui, preminenti per forza ed influenza, sono i partiti politici. È quindi legittimo che il sindacato, come associazione portatrice dei legittimi interessi di tanta parte dei cittadini, cerchi di crearsi uno spazio sempre più largo al fine di esercitare una più estesa influenza e conseguire, oltre che un'effettiva autonomia, anche un più penetrante potere negoziale. Ma questo provvedimento né limita tale autonomia né elide il potere negoziale, che si esplicherà pieno ed integrale nel momento applicativo della legge.

Non credo nelle virtù taumaturgiche o miracolistiche della legge, che, per dirla con lo onorevole Cengarle, non è una formula magica capace di risolvere i problemi dell'occupazione e della pratica indiscriminata dei licenziamenti individuali, e non ho quindi difficoltà ad ammettere che essa rappresenta solo uno strumento, validissimo comunque, che il Parlamento pone nelle mani dei sindacati.

Il contenuto di fondo del disegno di legge consiste nell'abrogazione del licenziamento *ad nutum* codificato nell'articolo 2118 del codice civile. Ma quali sono le ragioni che sorreggono tale norma? È sufficiente rileggere i lavori parlamentari e riesaminare gli argomenti che ancor oggi i sostenitori dell'istituto mettono in evidenza, per rendersi conto che l'articolo 2118 risponde interamente ad una filosofia liberista della società e dell'economia, alla logica formale dell'autonomia contrattuale delle parti nel gioco della domanda e dell'offerta.

In altri termini, non deve ingannare nessuno il fatto che quell'articolo sia stato approvato in regime corporativo, quando almeno sul piano delle affermazioni di principio e delle enunciazioni verbali l'ordinamen-

to del lavoro si presentava informato ad interessi pubblicistici e la dottrina ufficiale, soprattutto nella Carta del lavoro, dava l'impressione di ripudiare la dialettica spontanea dell'economia di mercato.

È stato autorevolmente osservato — ed è ormai un dato pacifico in sede di giudizio storico — che nonostante la dichiarazione VII della Carta del lavoro e alcune disposizioni del codice del 1942 affermassero che l'attività economica dei singoli era consentita solo in quanto strumento nell'interesse della nazione e su tale presupposto dettassero obblighi e vincoli per i privati, tali enunciazioni restarono in fatto sulla carta, poiché tutto l'ordinamento corporativo si muoveva in pratica in base alla premessa di un'assoluta coincidenza tra iniziativa privata e interesse nazionale.

A parte dunque la vernice pubblicistica, che risponde del resto allo stile e al gusto della retorica e della esteriorità ingannatrice proprie del fascismo, è fuori dubbio che le norme del libro del lavoro del codice civile, ed in particolare quelle dettate dall'articolo 2118, si fondano su un presupposto liberista che ne denuncia di per sé stesso l'anacronismo. Bastano a dimostrarlo gli argomenti svolti a sua difesa dalla destra economica e politica.

Si dice innanzi tutto che l'articolo 2118 pone le parti del rapporto su un piano di assoluta parità, poiché al diritto di licenziamento invocabile dal datore di lavoro corrisponde il diritto di dimissioni invocabile dal lavoratore. Sembra impossibile che ancora oggi si abbia l'impudenza di rispolverare motivazioni così fruste e screditate come quella che pretende di valutare le posizioni reciproche delle due parti del rapporto di lavoro alla stregua di aspetti meramente formali, prescindendo dai condizionamenti di fatto che la realtà sociale, con le sue disparità e inuguaglianze, oppone alla teorica libertà di determinazione degli individui, e che tali motivazioni vengano sollevate a contrastare la azione legislativa, la quale, in forza di una norma fondamentale della Costituzione, è proprio chiamata a rimuovere gli ostacoli. È noto che la parità di trattamento giuridico risponde ai principi del nostro ordinamento oltre che a quelli dell'etica sociale quando venga applicata a situazioni identiche. Nel caso in esame, invece, la disparità di posizioni, e quindi la necessità di una disciplina profondamente differenziata, è macroscopica poiché, mentre il lavoratore impegna nel rap-

porto la sua persona, cioè la sua libertà personale, il datore di lavoro impegna soltanto il suo patrimonio, cioè l'interesse alla iniziativa economica.

In effetti al lavoratore la facoltà di receso per dimissioni interessa poco o niente: è la conservazione del posto che rappresenta per lui un interesse quasi sempre vitale. Al datore di lavoro invece il riconoscimento o meno alla controparte del diritto di dimissioni risulta del tutto indifferente, mentre importa — e come! — disporre del potere di licenziamento *ad nutum*. In altri termini l'articolo 2118, sotto il velo dell'uguaglianza formale, sposta tutta la protezione dell'ordinamento giuridico a favore degli interessi della parte che è anche economicamente la più forte e pretende di compensare l'altra con l'attribuzione di un diritto che in concreto non soddisfa un suo apprezzabile interesse effettivo.

In realtà la persistenza di simili motivazioni denuncia il sopravvivere di una visione distorta, di comodo del problema sociale, onde chi le invoca non comprende o finge di non comprendere che il lavoro non può essere considerato alla stregua di una merce lasciata in balia della legge della domanda e dell'offerta, poiché la tutela del posto di lavoro, ovviamente nei limiti compatibili con la continuità dello sviluppo produttivo, non involge soltanto valori economici, ma è inscindibile dal problema della difesa della libertà umana.

Ancor più demoralizzante è constatare che gli ambienti della nostra economia affidano le tesi del licenziamento *ad nutum* ad un altro argomento che dovrebbe fare arrossire ogni persona di buon senso tanta è l'assurdità dei concetti sui quali si fonda. Vi è ancora infatti chi sostiene che l'abolizione dell'istituto del licenziamento *ad nutum* violerebbe la libertà individuale in quanto questo si ricollegerebbe al principio per cui a nessuno è consentito vincolarsi contrattualmente in perpetuo. Costoro tacciono che quel principio vale a tutela della parte che nel rapporto impegna la propria persona, cioè il lavoratore, al quale nessuno vuole sottrarre il diritto di dimissioni, di disponibilità della durata del vincolo, mentre non è invocabile da chi si obbliga soltanto sul piano patrimoniale, cioè dal datore di lavoro.

La povertà degli argomenti addotti dai sostenitori del mantenimento del licenziamento *ad nutum* ci esime da ulteriori confutazioni, tanto più che da anni ormai la dottrina giuridica non discute più sulla necessità della

sua abolizione, ma solo sulla sua sopravvivenza alla stregua del diritto positivo. Infatti taluni autori hanno sostenuto che già per il diritto vigente la facoltà di licenziamento del datore di lavoro sarebbe sindacabile nei motivi; ed a conforto del loro assunto ricorrono o alla teoria della istituzionalizzazione della impresa, come comunità subordinata ad un interesse superiore alle parti, in conformità al quale dovrebbero essere esercitati tutti i poteri del datore di lavoro, compreso quello di licenziare il lavoratore (sindacato di eccesso di potere in relazione ad un interesse legittimo) o alla tesi della natura associativa del rapporto.

È noto, però, che questi sforzi interpretativi sono rimasti isolati e hanno trovato la radicale opposizione della giurisprudenza. Ma proprio per questo il problema si pone con particolare urgenza in termini *de iure condendo*.

E qui la tesi dell'abolizione del licenziamento *ad nutum* ha validissimi e convergenti sostegni nella Costituzione (articoli 4 e 41) e in direttive di carattere internazionale già tradotte negli ordinamenti giuridici degli altri Stati.

Le norme della Costituzione sono in proposito di una eloquenza elementare. Vero è che secondo la interpretazione prevalente lo articolo 4, nel riconoscere al cittadino il diritto al lavoro, non gli attribuisce una situazione soggettiva avente per oggetto il conseguimento o la conservazione del posto nei confronti dello Stato o del datore di lavoro.

Si tratta indubbiamente di una norma programmatica, che nondimeno contiene una direttiva precisa rivolta al legislatore in vista di un duplice obiettivo: creare le condizioni economiche generali che rendano attuale il diritto al lavoro, promovendo con piani, programmi ed altri opportuni interventi di politica economica una situazione di pieno impiego e dettare per i privati norme di comportamento che siano conformi allo scopo da essa prefisso. È proprio a questo secondo obiettivo che aderisce l'abolizione del licenziamento *ad nutum*.

Ancor più pertinente il disposto dell'articolo 41 della Costituzione. Tale articolo riconosce la libertà dell'iniziativa economica privata, purché essa non sia svolta in contrasto con l'utile sociale ed in modo da recare nocimento alla libertà, dignità e sicurezza della persona umana.

Orbene, tale norma pone dei limiti rigorosi alla iniziativa dell'imprenditore, finaliz-

zando l'impresa rispetto ad un interesse superiore (il benessere comune) e subordinando l'esercizio dei poteri del datore di lavoro al rispetto di certi valori primari.

In altri termini, l'articolo 41 impone al legislatore di sottrarre all'imprenditore la sfera dell'arbitrio e del capriccio, riconoscendogli la libertà di provvedere con atti autonomi all'organizzazione dell'impresa, ma nell'ambito di esigenze obiettive la cui valutazione non può sfuggire al sindacato del giudice. Questo è appunto quanto si propone la legge sui licenziamenti individuali, la quale — occorre dirlo ben chiaro per smascherare l'artificiosa polemica degli avversari — non pretende di legare le mani all'imprenditore e garantire un'impossibile assoluta stabilità del posto di lavoro al lavoratore.

La giusta causa ed il giustificato motivo configurano un'area sufficientemente ampia che consente all'imprenditore da un lato di pretendere dal dipendente l'adempimento dei suoi obblighi e di applicargli, in caso contrario, le sanzioni disciplinari opportune fino al licenziamento, dall'altro lato di organizzare adeguatamente i fattori della produzione nell'impresa. Quindi nessun irragionevole misconoscimento dei diritti dell'imprenditore, ma un giusto limite contro gli arbitri.

Nella stessa direzione si muove la raccomandazione della conferenza nazionale del lavoro del giugno 1963, che al paragrafo 1° recita: « Non dovrà essere effettuato alcun licenziamento se non esistano validi motivi legati all'atteggiamento o alla condotta del lavoratore, o fondati su esigenze di funzionamento dell'impresa, dello stabilimento o del servizio ».

Infine è certo che nei confronti delle legislazioni dei paesi ad ordinamento giuridico più simile al nostro l'Italia è uno dei più arretrati.

Nella Germania federale la legge 10 agosto 1951 stabilisce la nullità dei licenziamenti non giustificati socialmente, nullità da dichiararsi dai tribunali del lavoro, i quali potranno, a richiesta di parte, risolvere il rapporto concedendo una indennità a favore del lavoratore.

In Olanda una legge del 1953 consente il ricorso all'autorità giudiziaria, competente a decidere se il recesso dal contratto di lavoro oltrepassi i limiti del ragionevole e a determinare un indennizzo a favore della parte lesa.

In Norvegia, in Brasile ed in altri paesi dell'America latina è previsto l'obbligo del-

la riassunzione in caso di licenziamento ingiustificato o, in alternativa, il pagamento di un'indennità.

Dell'Inghilterra e degli Stati Uniti ho già detto.

In occasione dell'esame di questo disegno di legge molto si è discusso sulle conseguenze da stabilire per le ipotesi di licenziamenti ingiustificati. Al riguardo occorre essere realisti e tener conto non soltanto dei rapporti di forza esistenti in Parlamento ai fini della formazione della necessaria maggioranza ma anche delle condizioni del nostro sistema economico e della logica che governa i rapporti intersoggettivi in qualsiasi comunità. È per questo che ci sembra utopistico insistere in questo momento sulla pretesa di attribuire efficacia reale al divieto di licenziamento ingiustificato. A parte il problema della eseguibilità forzata di un obbligo di *facere*, non nella fase di cognizione, onorevole Spagnoli, ma nella fase di esecuzione della sentenza, è indubbio che imporre la prosecuzione del rapporto di lavoro a dispetto dell'imprenditore non risolverebbe nulla, negli attuali rapporti di forza tra sindacati e datori di lavoro e negli attuali rapporti di forza politici.

Sono perfettamente d'accordo con chi sostiene che in una legge perfetta sui licenziamenti individuali dovrebbe essere stabilito il principio dell'obbligo della riassunzione. Ma ritengo per i motivi già detti che questo obiettivo non possa oggi essere ragionevolmente raggiunto. Quindi, in difetto di condizioni mature, occorre procedere per gradi attuando un meccanismo indiretto che scoraggi i licenziamenti ingiustificati, quale è appunto quello configurato dalla legge mediante la irrogazione di penalità a carico dell'imprenditore.

Non può valere questo, ovviamente, per i casi di licenziamento dettato da motivi di credo politico e religioso, appartenenza ad associazioni sindacali, partecipazione ad attività sindacali. La intrinseca illiceità di tali motivi, che violano i diritti fondamentali protetti dalla Costituzione, non può che comportare la nullità dell'atto e quindi l'obbligo della riassunzione.

Che poi il problema dell'esecuzione di un obbligo di fare, nella misura e con le modalità che ho prima precisato, nasca anche in relazione all'articolo 4, è cosa che riguarderà il giudice e non il legislatore, il cui compito è di adeguare la norma al dettato costituzionale e di affrontare e risolvere le questioni di principio per quelle che sono. Sotto questo profilo, quindi, la previsione di penalità

anche più gravi non può assolutamente valere per i casi previsti dall'articolo 4 di questo disegno di legge. Per dirla con la Commissione di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori « senza dubbio si costituirebbe una più efficace tutela dei lavoratori qualora, riproducendo la norma del concordato interconfederale 7 agosto 1947, fosse riconosciuta al collegio arbitrale la facoltà di disporre il mantenimento del rapporto di lavoro nel caso in cui lo stesso collegio avesse riconosciuto che il licenziamento non era per nulla giustificato ». Va per altro notato che una norma del genere, nel caso che il datore di lavoro non adempia la decisione circa il mantenimento del rapporto di lavoro, in definitiva implica, secondo la dottrina prevalente, come sola conseguenza, quella di risarcire il danno, e quindi un obbligo di contenuto economico.

Sulla questione dell'indennità di anzianità, una volta accettato il principio che la stessa rappresenta un salario differito, come ormai è pacificamente ammesso, ne consegue che detta indennità va corrisposta al lavoratore per intero in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto, dovendosi risolvere su un altro piano il problema degli eventuali danni cagionati dal lavoratore a causa delle sue eventuali inadempienze, per le quali il datore di lavoro potrà procedere in via giudiziaria ed anche con procedure cautelari sulle spettanze del lavoratore. A mio giudizio, l'indennità di anzianità non costituisce la presunzione legale di un danno subito dal dipendente per il recesso unilaterale del datore di lavoro, o per la cessazione del rapporto dovuto a una causa a lui non imputabile. Secondo questo criterio, infatti, è giustificata la negazione dell'indennità al lavoratore che pone termine per sua colpa o per sua volontà al rapporto di lavoro. Alla stregua di tale principio, non si capisce però come mai in quasi tutti i contratti di lavoro le dimissioni volontarie del prestatore d'opera non comportino la perdita dell'intera indennità di anzianità, ma solo di una parte, di solito la metà.

Né credo si possa aderire alla tesi secondo cui l'indennità ha carattere non risarcitorio ma previdenziale, e non è quindi ad essa applicabile il criterio generale fissato dall'articolo 36 della Costituzione. A mio giudizio deve essere affermato il principio, consacrato nell'articolo 10 del disegno di legge, secondo il quale la indennità di anzianità ha funzione retributiva. Essa pertanto ha natu-

ra di salario differito del lavoratore, salario che gli spetta sempre, qualunque sia la causa per cui il rapporto di lavoro è stato risolto.

Resta il punto disciplinato dall'articolo 12. Le ragioni che sono state addotte per la esclusione delle aziende con meno di 35 dipendenti dalla nuova disciplina sono di ordine strutturale e congiunturale. Si assume innanzitutto che nelle aziende più piccole il rapporto di lavoro non si spersonalizza, come avviene in quelle grandi, ma resta saldamente fondato sull'*intuitus personae*, ed è normalmente caratterizzato da un continuo, quotidiano contatto tra datore di lavoro e lavoratore. Si afferma inoltre che nelle attuali persistenti difficoltà economiche in cui si dibattono le piccole imprese, anche una modesta penalità potrebbe risultare gravosa e dannosa all'equilibrio aziendale, ponendo l'imprenditore di fronte all'imbarazzante alternativa di non licenziare un lavoratore con il quale ritenga impossibile un'ulteriore proficua collaborazione o di sottostare, licenziandolo, ad un onere di un certo rilievo.

Tali argomenti non ci sembrano in realtà decisivi, anche perché è proprio nelle piccole aziende che talvolta si manifesta con maggiore virulenza il fenomeno del licenziamento ingiustificato. Sta di fatto però che anche le organizzazioni sindacali hanno accettato tale soluzione nel recente accordo interconfederale. Pur essendo convinto che questa legge dovrebbe applicarsi a tutte le imprese, con la sola eventuale esclusione di quelle artigiane, nei rapporti politici, di forze e sindacali attuali, ritengo che l'articolo 12 possa essere accettato, per poter portare a buon compimento l'*iter* di approvazione della legge.

L'approvazione di questa legge rappresenta per noi socialisti motivo di profonda soddisfazione non solo perché essa è in concreto la realizzazione di una parte del programma di Governo, ma anche perché riteniamo che essa costituisce una modificazione importante del nostro diritto positivo in materia di licenziamento e un valido aiuto al sindacato nella sua insostituibile opera di vigilanza, di guida dei lavoratori e di lotta contro l'arbitrio padronale. Non ci attendiamo una modifica radicale della situazione all'interno delle aziende, che oggi è largamente dominata dalla volontà dei padroni; ma siamo certi che i sindacati si avvarranno della legge per accrescere la propria influenza e la propria forza contrattuale.

L'opposizione di sinistra sostiene che di più e di meglio si poteva fare, nè manca di mettere in evidenza qualche lacuna da cui la legge non è immune, ma non si potrà negare che questa è una legge buona nella sua ispirazione generale e nei suoi contenuti particolari. Essa migliora il contratto collettivo per il quale la C.G.I.L. espresse a suo tempo la propria soddisfazione. Eguale soddisfazione esprimiamo oggi, noi, deputati socialisti, che ci apprestiamo a votarla consapevoli di aver dato concretezza politica e sbocco legislativo alla pressione dei lavoratori organizzati o non organizzati nei sindacati. Purtroppo, a quanto è dato capire dall'intervento dei deputati della C.I.S.L., non tutto il gruppo democristiano sarà compatto al momento del voto. Non voglio entrare nel merito di decisioni che, assunte nell'ambito di altri partiti, rientrano nella sfera di responsabilità di questi partiti medesimi, ma debbo rilevare, in omaggio alla lealtà con cui il gruppo socialista ha dato sempre il suo appoggio alle decisioni del Governo e della maggioranza, che il fatto nuovo, inusitato di un gruppo che all'interno della maggioranza dichiara il proprio rifiuto ad approvare un testo di legge, che rappresenta l'attuazione di un importante punto programmatico, apre problemi seri che oggi e nello avvenire dovranno essere da tutti attentamente esaminati. E poiché non posso dubitare della sincerità con cui i deputati della C.I.S.L. hanno manifestato la loro obiezione di coscienza, lascio ad essi stessi il valutare quanto sia coerente tale loro odierna posizione con il voto favorevole espresso a tutti i governi di centro-sinistra e alle loro impostazioni programmatiche.

Pare a me che, per la certezza dell'osservanza dei patti, il problema dei gruppi nei gruppi vada affrontato in modo serio. Il nostro paese sarà probabilmente governato per lungo tempo da coalizioni di partiti. Sarebbe grave iattura se nell'avvenire non si potesse individuare in modo certo il contraente valido nel negoziato politico e chi sia abilitato a sottoscrivere le condizioni delle intese programmatiche. Il collega Spagnoli ha chiuso il suo intervento dichiarando che il Parlamento ha un debito verso i lavoratori. Sono d'accordo con lui; voglio solo aggiungere che con questa legge incominciamo a pagare questo debito. (*Applausi a sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla II Commissione (Interni):

SIMONACCI ed altri: « Disciplina dell'insegnamento dello sci » (1611), con modificazioni;

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro)

« Norme integrative della legge 5 luglio 1964, n. 607, concernente l'applicazione della parte prima dell'accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 » (Approvato dalla V Commissione del Senato) (3078);

« Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della guardia di finanza » (2951), con modificazioni;

SCRICCIOLLO: « Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento dell'indennità di missione » (1393), con modificazioni;

dalla VII Commissione (Difesa):

PEDINI ed altri: « Norme integrative del capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano » (1814), con modificazioni;

GUADALUPI: « Estensione ai palombari, sommozzatori e loro guide del personale civile e operaio del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969 » (216), con modificazioni;

« Norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere gli obblighi di leva » (2714);

dalla VIII Commissione (Istruzione):

« Istituzione di un posto di professore universitario di ruolo riservato all'insegnamento di filologia dantesca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'università di Firenze » (Approvato dalla VI Commissione del Senato) (3045);

ROMANATO: « Modifiche al regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, concernente le nor-

me per il pareggiamento degli istituti musicali » (1093), con modificazioni;

VALITUTTI: « Modifica alla legge 21 luglio 1961, n. 685, per l'ammissione delle diplomate degli istituti tecnici femminili e della scuola di magistero professionale per la donna alle facoltà universitarie » (2285), con modificazioni e col nuovo titolo: « Modifiche alla legge 21 luglio 1961, n. 685: Ammissione dei diplomati degli istituti tecnici alle facoltà universitarie ».

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PASSONI, Segretario, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

CACCIATORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. Signor Presidente, stamane un gruppo di studenti universitari, che si vantano di chiamarsi fascisti, ha aggredito altri studenti aderenti all'« Intesa », un'organizzazione studentesca di ispirazione cattolica. Vi è stata quindi un'aggressione violenta e, cosa altrettanto grave, una manifestazione di apologia del fascismo in presenza della forza pubblica, la quale, invitata ad intervenire, si è rifiutata di farlo. Sono stati insultati professori e studenti. Ora noi non vogliamo trepidare per i nostri figli come trepidarono per noi i nostri padri. Vogliamo che non solo le prossime elezioni universitarie ma anche tutta la vita universitaria si svolga in clima di libertà e di democrazia. Ho presentato un'interrogazione in proposito e la prego, signor Presidente, di farsi interprete presso il Governo perchè venga svolta nella seduta di domani, proprio per dare tranquillità a tante mamme che aspettano con ansia il ritorno dei loro figli dall'università, che è quotidianamente teatro di incidenti di questo genere. Non posso dire a mio figlio: « Mettiti da parte ! », perchè sarebbe un insegnamento di vigliaccheria. Allora devo dire a mio figlio: « Vai armato all'università ! », quando vi sono di questi teppisti.

D'ALESSIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSIO. Anche il gruppo comunista ha presentato un'interrogazione sui fatti accaduti all'università. Mi associo dunque alla richiesta che lo svolgimento avvenga domani. Per rafforzare la nostra richiesta, signor Pre-

sidente, desidero farle presente che, negli incidenti provocati all'università di Roma da un gruppo di teppisti fascisti, si sono avuti numerosi ferimenti e, fra questi, il grave ferimento di uno studente di cui mi è stato comunicato adesso il nome per telefono: lo studente Paolo Rossi, della facoltà di architettura, candidato nella lista dell'organizzazione democratica degli studenti, il quale è stato circondato da un gruppo di teppisti, bastonato e precipitato oltre un muro, riportando la frattura della base cranica. Attualmente si trova ricoverato in un ospedale di Roma in imminente pericolo di vita. Credo, dunque, che vi siano le ragioni politiche per un sollecito svolgimento delle interrogazioni sull'argomento.

DIAZ LAURA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIAZ LAURA. Sollecito anch'io lo svolgimento della mia interrogazione sulla insostenibile situazione esistente presso l'« Italsider » di Piombino, in seguito alla sospensione dal lavoro di 250 operai.

ALINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALINI. Analoga richiesta di sollecito svolgimento rivolgo per la mia interrogazione sui licenziamenti alla SO.GE.ME. di Fiumicino.

PRESIDENTE. Interesserò i ministri competenti.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di giovedì 28 aprile 1966, alle 16:

1. — Interrogazioni.
2. — Votazione per la nomina di un Vicepresidente.
3. — Conto consuntivo delle spese interne della Camera dei Deputati per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964. (Doc. V, n. 6).
4. — Conto consuntivo delle spese interne della Camera dei Deputati per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 31 dicembre 1964. (Doc. V, n. 7).
5. — Progetto di bilancio delle spese interne della Camera dei Deputati per l'anno fi-

nanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1966. (Doc. V, n. 8).

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sui licenziamenti individuali (2452);

e delle proposte di legge:

SULOTTO ed altri: Regolamentazione del licenziamento (302);

SPAGNOLI ed altri: Modifica dell'articolo 2120 del Codice civile (1855);

— *Relatori:* Fortuna e Russo Spena, *per la maggioranza;* Cacciatore, *di minoranza.*

7. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FODERARO ed altri: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (1772);

BIMA: Modifiche agli articoli 32 e 33 del Codice della strada (1840);

— *Relatori:* Cavallaro Francesco e Sammartino.

8. — *Discussione del disegno di legge:*

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (707);

— *Relatore:* Fortuna.

9. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore:* Degan.

10. — *Discussione delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il sessantesimo anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (226);

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore*: Zugno.

11. — *Discussione delle proposte di legge*:

LEONE RAFFAELE ed altri: Concessione di assegno vitalizio ai mutilati ed invalidi civili (*Urgenza*) (157);

MICHELINI ed altri: Concessione di un assegno ai mutilati ed invalidi civili (*Urgenza*) (927);

SCARPA ed altri: Provvedimenti a favore dei mutilati e invalidi civili (*Urgenza*) (989);

SORGI ed altri: Provvedimenti per l'assistenza sanitaria agli invalidi civili (*Urgenza*) (1144);

FINOCCHIARO: Disciplina delle forme di assistenza e norme per la concessione di assegno vitalizio ai mutilati e agli invalidi civili (1265);

CRUCIANI ed altri: Assistenza sanitaria agli invalidi civili (1592);

DE LORENZO ed altri: Norme per l'erogazione dell'assistenza sanitaria e di recupero ai mutilati ed agli invalidi civili (1706);

PUCCI EMILIO ed altri: Concessione di un assegno mensile e dell'assistenza sanitaria,

farmaceutica ospedaliera e protesica gratuita ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni e ai cittadini inabili a proficuo lavoro (1738);

— *Relatori*: Dal Canton Maria Pia e Sorgi.

12. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori*: Di Primio, *per la maggioranza*; Almirante, Accreman, Luzzatto, *di minoranza*.

13. — *Discussione dei disegni di legge*:

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori*: Piccoli, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*;

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori*: Baroni, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*.

La seduta termina alle 20,30.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZiate*Interrogazioni a risposta scritta.*

COTTONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se e quali iniziative abbia assunto o intenda assumere in materia di contenzioso elettorale amministrativo, dopo che la Corte Costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1965, n. 93, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli articoli 82 e 83 del testo unico per le elezioni comunali nelle parti che attribuiscono ai consigli comunali il potere di decidere in materia di ricorsi elettorali. (16144)

COVELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quanto ci sia di vero nelle voci correnti di una progettata rimozione del monumento a Dante Alighieri, che si erge a Firenze e di un suo eventuale trasferimento a Ravenna, al dichiarato scopo di liberare l'area della piazza Santa Croce e consentirvi il giuoco delle tradizionali partite di calcio in costume e se sia a conoscenza che l'idea, lanciata per la prima volta lo scorso anno e ripresa dalla stampa cittadina, sollevò la generale indignazione e i più vivaci dibattiti conclusisi con il riconoscimento della assurdità della proposta. (16145)

BELCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale sia la posizione effettiva degli insegnanti di ruolo speciale transitorio di canto corale delle ex scuole di avviamento ora che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 settembre 1965 (che modifica l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064), « con decorrenza 1° ottobre 1963, alla cattedra di educazione musicale prevista in organico nella nuova scuola media », e, per i quali posti, i predetti insegnanti hanno ottenuto il trasferimento con decreto ministeriale datato 15 marzo 1966, pubblicato sul supplemento ordinario al *Bollettino Ufficiale* del 24 marzo 1966, n. 12, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Si gradirebbe sapere, inoltre, che cosa osti al concedere, ai sopra indicati insegnanti, il trattamento economico di ruolo B (ex coefficiente 260) previsto dall'articolo 13 della legge del 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media, per l'insegnamento dell'educazione musicale, tanto più che il personale insegnante non di ruolo di educazione musicale della scuola media viene retribuito con

il coefficiente ex 260, corrispondente alla prima classe di stipendio di ruolo B. (16146)

BUFFONE. — *Al Governo.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare onde venire incontro alle famiglie del comune di Verticano (Cosenza) gravemente colpite dalle bufere del 21 e 22 aprile 1966.

L'interrogante ricorda che trattasi del comune ritenuto dalla Commissione parlamentare per l'inchiesta sulla miseria ultimo di Italia.

Per questo si spera che il Governo voglia, in considerazione di tale triste privilegio, intervenire ottemperando alla massima evangelica: « gli ultimi saranno i primi » nel caso nostro ad essere sollevati ed aiutati. (16147)

CERAVOLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è al corrente dell'allarme che comincia ad avanzare nell'opinione pubblica del Veneto circa le voci sempre più insistenti che la regione stia per diventare una delle zone più automicizzate della Nato;

l'interrogante chiede di sapere se corrisponda a verità che lungo le strade del Veneto viaggiano di continuo convogli militari che trasportano missili atomici, con gravi rischi di incidenti estremamente pericolosi, come insegna il recente caso di Palomares; a tale proposito l'interrogante chiede conferma alla notizia trapelata soltanto ora di un episodio avvenuto tempo fa al porto di Venezia e secondo la quale una nave che stava scaricando armamento atomico, in seguito ad inizio d'incendio, dovette allontanarsi rapidamente dalle banchine per evitare possibili rischi di grave contaminazione.

L'interrogante chiede al Ministro di potere assicurare le popolazioni venete che le numerose basi militari, i cui nomi sono di larga conoscenza, non siano munite di armi atomiche, sia ai fini di un eventuale conflitto che vedrebbe configurata la regione come obiettivo di rappresaglia del nemico, sia ai fini di evitare pericoli gravissimi in tempo di pace. (16148)

CENGARLE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quale intervento sia stato effettuato al fine di consentire l'apertura di un ambulatorio E.N.P.A.S. a Bassano del Grappa.

L'apertura di tale ambulatorio, già autorizzata dall'E.N.P.A.S. fin dal 21 maggio 1964, è stata osteggiata dall'Ordine dei medici di Vicenza, nonostante il fattivo interessamento

del prefetto e delle autorità locali, che intendono accogliere la richiesta dell'assistenza diretta, pubblicamente e ripetutamente formulata da migliaia di dipendenti pubblici della zona. (16149)

POERIO E MICELI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere come intenda intervenire perché il comune di Rocca di Neto (Catanzaro), il cui abitato è tra quelli da trasferire e consolidare ai sensi e termini della legge 27 novembre 1955, n. 1177, possa ottenere dagli organi tecnici, dalla legge stessa previsti, il piano regolatore per il trasferimento parziale dell'abitato. Già con apposito decreto è stato stabilito il trasferimento parziale dell'abitato ed è stata prevista la somma necessaria alla realizzazione di una tale importante e fondamentale opera urbanistica.

Ad oggi, però, a tredici anni dai tragici e drammatici eventi alluvionali dell'ottobre del 1953, e ad alcuni anni dalla pubblicazione del decreto specifico di trasferimento e quindi di redazione del piano regolatore, nulla, che si sappia, è stato fatto.

La preoccupazione di quell'amministrazione comunale è che, volgendo alla scadenza la legge n. 1167, non venga accantonato e non resti senza soluzione un problema fondamentale per la vita e lo sviluppo civile di tutta la popolazione di Rocca di Neto. (16150)

POERIO E MICELI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere quali interventi intenda operare per il consolidamento dell'abitato del rione Croci in comune di Casabona (Catanzaro) e precisamente della parte collinare che a strapiombo si affaccia sulla strada provinciale che da Crotone, attraverso il centro abitato di Casabona, porta a Pallagorio e quindi in Sila.

Casabona, comune il cui abitato deve essere consolidato così come previsto dalla legge 27 novembre 1955, n. 1177, ha già avuto degli interventi per il consolidamento dell'abitato con grande beneficio delle zone ove si sono realizzate le opere.

Attende che i lavori di consolidamento iniziati vengano completati proprio in quella parte del rione Croci che maggiori pericoli presenta a causa dello strapiombo della collina, della natura renaiosa del terreno in disfacimento, della posizione delle abitazioni poste a Monte e a Valle del rione stesso e della sottostante importante arteria stradale che collega la Jonio alla Sila.

Gli interroganti chiedono risposta immediata e positiva, che valga ad accogliere la richiesta unanime di quel consiglio comunale e valga ad assicurare le famiglie che abitano in quella parte del comune.

(16151)

DI LEO. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* Per conoscere i motivi per cui nella sola provincia di Agrigento non sono stati ancora estesi i miglioramenti economici previsti per gli ospedali dall'accordo F.I.A.R.O.-Sindacati del 10 settembre 1961. (16152)

TAGLIAFERRI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere:

1) se è informato che a far luogo dai primi di maggio prossimo venturo lo stabilimento della cartiera di Verona sito nel comune di Castelvetro (Piacenza) cesserà ogni attività produttiva per le decisioni assunte in proposito dalla direzione della società di liquidare lo stesso « per esigenze di maggior concentrazione dei processi produttivi »;

2) se è altresì informato, che di fronte alla progettata chiusura della fabbrica — che attualmente dà lavoro ad una trentina di dipendenti — l'Assemblea degli stessi, con deliberazione unanime ha deciso di proporre alla direzione della società la gestione diretta in forma cooperativa dello stabilimento;

3) se in relazione a quanto sopra premesso, non ritiene opportuno intervenire nei confronti della società cartiera Verona affinché la stessa receda dai propositi menzionati, o quanto meno, addivenga a quelle soluzioni proposte dai lavoratori le quali, con la difesa del posto di lavoro, mirano a salvaguardare l'efficienza di un'azienda che per moltissimi anni ha costituito ed ancor oggi costituisce uno dei perni essenziali dell'economia di questa zona. (16153)

BARTOLE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

1) se gli sia noto che a Firenze il Provveditorato alle opere pubbliche ha, con ingente spesa, affidato uno studio sul Piano acquedotti ad un gruppo di tre ingegneri uno dei quali già da molti anni tenta vanamente di realizzare presso Prato un suo progetto (intestato a certa Società S.E.B.I.) che pregiudicherebbe gravemente la Val di Bisenzio nonché la falda idrica sottostante alla pianura pratese, e per la cui costruzione è stato perfino tentato, senza successo, di fare intervenire l'E.N.E.L.;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

2) se sia da escludere la possibilità che lo studio dell'anzidetto gruppo cada anche sul predetto progetto di uno dei suoi componenti. (16154)

BATTISTELLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

1) le ragioni per le quali, nonostante i recenti sopralluoghi e le diverse ispezioni effettuate dai funzionari del Provveditorato regionale lombardo per le opere pubbliche e del Genio civile di Varese, per controllare le condizioni generali della sicurezza e della transitabilità, ed una adeguata sistemazione della strada statale del Verbano orientale (Laveno Zenna) non siano state prese tempestive e preventive misure per evitare la caduta della nuova frana, frana caduta nei giorni scorsi nel tratto Germiniaga Porto Val Travaglia, frana che ha determinato la chiusura del transito a tempo indeterminato;

2) per conoscere se dopo la caduta della nuova frana, il Ministero dei lavori pubblici non ritenga opportuno ed indispensabile procedere ad una sistemazione generale e radicale di questa importante strada statale di collegamento, non solo locale e nazionale, ma di transito internazionale e di collegamento con la Svizzera e l'Europa centrale.

Uno studio ed una progettazione di sistemazione generale di questa strada statale scaturisce da due necessità:

1) l'attuale strada è continuamente esposta a nuove frane, in quanto la sua carreggiata se da una parte costeggia il lago Maggiore, dall'altra parte corre a piè di monte con frequenti tratti di roccia marcia e terreno friabile soggetto a franare. Tanto è vero che nel giro di poco tempo si sono avute su questa strada ben quattro frane di notevoli proporzioni, la prima nel 1964 nel tratto Laveno Caldé, la seconda nel 1966 in località Sasso di Galletto, sempre nel 1966 si è avuta una frana a Maccagno, oggi si ha una nuova frana nel tratto Germiniaga Porto Val Travaglia. La strada Laveno Zenna è praticamente dal 1964 ad oggi continuamente chiusa al transito.

In secondo luogo le esigenze di transitabilità degli autoveicoli su questa strada, per le ovvie ragioni socio economiche, sono notevolmente aumentate, ma la carreggiata attuale della strada in moltissimi tratti è notevolmente stretta e fortemente pericolosa per l'esistenza di moltissime e strette curve, strada quindi soggetta a frequenti incidenti.

Di fronte a questa reale situazione continuare a procedere con soluzioni parziali di

tamponamento, non si risolve il problema di una adeguata sistemazione della strada e comporta per lo Stato ingenti e continue spese di riparazione dei danni provocati dalle frane, e per le popolazioni comporta continui disagi, per cui l'interrogante chiede di sapere se il ministro non ritenga opportuno anticipare i tempi di sistemazione generale che comunque dovrà essere fatta prima o poi e procedere al passo con le esigenze di oggi. (16155)

SCRICCIOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se il Ministro è direttamente informato del fatto che, in un ricorso al suo dicastero, effettuato nell'aprile 1959, l'alunno d'ordine signor Remo Frescucci, alle dipendenze dell'università di Firenze, denunciava come esistenti alcune irregolarità e veri falsi amministrativi compiuti su atti pubblici, circostanziando le prove ed anche le responsabilità di certi funzionari addetti all'ufficio amministrativo della università di Firenze.

Se il Ministro abbia disposto per un'indagine e con quale risultato, e se ne abbia fatto denuncia all'autorità giudiziaria, sembrando doveroso che, data la gravità dei fatti, ne venisse informata la Procura della Repubblica. (16156)

GAMBELLI FENILI E CALVARESI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali disposizioni sono state date alle autorità periferiche per le celebrazioni del 25 aprile.

Per sapere altresì se è al corrente del vivo malcontento e della indignazione determinatasi nella provincia di Macerata, che conta 408 caduti nella guerra di liberazione nazionale, in seguito alla totale indifferenza della prefettura di Macerata rispetto alle celebrazioni del 25 aprile.

Per conoscere inoltre quali misure intenda prendere per rendere più sensibile la prefettura stessa e gli organi dello Stato, su problemi e fatti che, come le celebrazioni del 25 aprile, riassumono gli alti valori di libertà e di democrazia che sono alla base dello Stato repubblicano e che celebrano l'eroismo e il sacrificio di coloro che per la libertà e la democrazia hanno dato il sangue e la vita. (16157)

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione - pendente da anni - relativa al signor Lupi Tommaso nato a Terni il 26 dicembre 1899. (16158)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

LEZZI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i provvedimenti che intende adottare per impedire che siano licenziati, con decorrenza 1° luglio, 14 dipendenti fuori ruolo dell'O.N.M.I. di Napoli, i quali prestano servizio da oltre sei anni. Alcuni di questi hanno otto e quattro figli a carico. (16159)

LEZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per cui il Consiglio dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, eletto in data 12 agosto 1965, non è stato fino ad oggi insediato, sicché ancora oggi si protrae la gestione commissariale insediata nel 1957. (16160)

LEZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le disposizioni impartite o da impartire, pur nel rispetto delle loro autonomie, alle amministrazioni locali al fine di assicurare che la progettazione delle opere di edilizia ospedaliera, di cui alla legge 30 maggio 1965, n. 574, si effettui attraverso pubblici concorsi. (16161)

BASSI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se non intende intervenire presso l'E.N.I. affinché venga esaudita la aspirazione della popolazione dell'isola di Favignana, ultimamente ribadita ed illustrata con deliberazione del 2 novembre 1965, n. 179, di quel comune, concernente la installazione nel suo territorio di un distributore di carburanti Agip, che possa assicurare i necessari approvvigionamenti alle stesse condizioni del restante territorio nazionale. (16162)

BRONZUTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* Per conoscere se sia a conoscenza delle minacce e delle pressioni esercitate dalla direttrice didattica e dal provveditore agli studi di Bologna, sugli insegnanti delle scuole speciali di quella città, in occasione dello sciopero effettuato nel marzo 1966. Se gli risulti, in particolare, che la direttrice didattica, prima dello sciopero, si premurò di fare il giro di tutte le scuole per « ricordare » ai maestri che, se avessero scioperato, sarebbero stati passibili di consiglio di disciplina, e che il provveditore agli studi « precisò » che agli scioperanti sarebbe stata trattenuta l'intera giornata di stipendio, nonostante lo sciopero fosse limitato alle ore eccedenti l'orario di obbligo, oltre, cioè, le 4 ore e 10 minuti regolamentari di lezione.

Infine, come intenda intervenire per la tutela dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutti i cittadini, non esclusi gli insegnanti, diritti gravemente lesi dall'iniziativa delle nominate autorità scolastiche di Bologna. (16163)

BRONZUTO E ABENANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia vero che il Ministero della pubblica istruzione sta elaborando uno schema di decreto che modifica profondamente l'attuale ordinamento degli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione artistica, nella scuola media, che esclude dai titoli validi la licenza di istituto d'arte e la maturità artistica. Se non ritenga tale eventuale iniziativa in contrasto con le leggi vigenti in materia ed espressamente con il comma 3 dell'articolo 68 del regio decreto 31 dicembre 1923, mai modificato, né abrogato e come essa si concili con le esigenze della scuola stessa e con i diritti di centinaia di insegnanti che da anni lavorano nella scuola con capacità e dedizione. (16164)

GAGLIARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda venire incontro alle più volte manifestate aspirazioni delle popolazioni e degli Enti locali delle zone meridionali delle Province di Padova e di Venezia provvedendo alla statizzazione della strada provinciale che parte dalla statale n. 16 vicino a Monselice e si congiunge con la strada Romea a Brondolo di Chioggia.

Naturalmente detta arteria, che verrebbe ad acquisire una fondamentale importanza sotto il profilo sociale ed economico, dovrebbe venire convenientemente allargata e sistemata.

L'interrogante fa presente il beneficio che deriverebbe altresì a tutto il traffico della regione veneta il quale, specie nella stagione estiva, denuncia gravi fenomeni di congestionamento in seguito all'afflusso turistico e commerciale. (16165)

GAGLIARDI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere i motivi che si frappongono al più volte assicurato adeguamento del contributo statale all'Istituto veneto per il lavoro, benemerito organismo che da oltre cinquant'anni promuove l'addestramento professionale per l'artigianato e la piccola industria in tutta la Venezia Euganea. (16166)

GUARIENTO. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere se non riten-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

gano opportuno accogliere le istanze dei sottufficiali e militari di truppa dei Corpi di polizia i quali chiedono: 1) il ripristino del diritto al massimo della pensione a favore degli appartenenti ai predetti Corpi, 25 anni di servizio, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1956; 2) la estensione del nuovo inquadramento economico di cui all'articolo 3 della legge 3 novembre 1962, n. 1543, ai graduati e militari collocati in congedo anteriormente al 1° gennaio 1964. (16167)

PELLICANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali iniziative il Governo ha allo studio onde porre concretamente in essere un piano organico di interventi e di razionalizzazione delle risorse a sostegno dell'economia della regione pugliese e in particolare dell'agricoltura. Se, in tale contesto, non si ritenga di dare pratica attuazione al progetto economico elaborato dall'Ente per l'irrigazione di Puglia e Lucania, nel quale sono tracciati sicuri orientamenti in corrispondenza ai più urgenti bisogni della regione e delle categorie produttive.

Se infine il Presidente del Consiglio, di concerto con le amministrazioni competenti, non reputi di indire una conferenza dei quadri regionali pugliesi, per l'esame obiettivo della situazione economica e sociale della regione e la predisposizione delle opportune iniziative. (16168)

DE MARZI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere quale attuazione si vuole dare alla legge 5 marzo 1963, n. 292, il cui regolamento è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301 (in *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1965, n. 302), concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria per determinate categorie di lavoratori tra le quali tutti i lavoratori agricoli compresi i coltivatori diretti; per sapere quando saranno impartite le disposizioni ai vari enti, secondo le competenze previste dal citato regolamento, in modo da rendere operante con sollecitudine la legge stessa. (16169)

ABENANTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'elenco delle aziende finanziate nel corso del 1965 dall'Isveimer in Campania, ad integrazione della risposta avuta all'interrogazione n. 13884. (16170)

ABENANTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere a quale categoria di personale è devoluto il compito di revisionare la

contabilità in contanti ed in materia resa a chiusura dell'esercizio finanziario dagli enti dell'Esercito alle direzioni di amministrazione dei vari Comiliter. (16171)

ARMANI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione di serio disagio determinatosi nel comune di Basiliano (Udine) in conseguenza della arbitraria chiusura del passaggio a livello al chilometro 116+064 della linea ferroviaria Mestre - Udine, disposta dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, compartimento di Venezia.

Tale provvedimento, oltremodo lesivo per il traffico locale, danneggia particolarmente le aziende agricole della frazione di Variano i cui titolari, tutti coltivatori diretti, si vedono costretti a sopportare ingiusti oneri per accedere alle loro proprietà dovendo affrontare un maggior percorso di circa 3-4 chilometri.

L'interrogante fa presente altresì che la anzidetta azienda, come del resto sarebbe stato suo preciso obbligo e dovere, non ha ritenuto di consultare nè tantomeno informare il Sindaco di Basiliano in merito alla cennata decisione, pur sapendo che la strada interessata è di proprietà comunale.

A nulla sono valse le proteste avanzate dalle popolazioni della zona e dall'Amministrazione comunale, nonché le proposte per una soluzione concordata della vertenza, in quanto la misura del risarcimento offerto dal rappresentante dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (lire 500.000) non sarebbe bastate a coprire nemmeno le spese notarili necessarie per la costituzione di servitù di transito concernenti l'apertura di una nuova strada collegata al passaggio a livello 115+390.

Ciò premesso e tenuto conto del negativo atteggiamento dell'anzidetta direzione compartimentale nonché del manifesto malumore della popolazione del luogo che di giorno in giorno si fa più preoccupante, l'interrogante chiede al Ministro se non ritenga necessario un suo tempestivo intervento atto a risolvere in modo ragionevole ed equo la vertenza, tenendo presenti le richieste ripetutamente avanzate dal comune di Basiliano. (16172)

GIORGI, SPALLONE, ILLUMINATI E DI MAURO ADO GUIDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se egli sia a conoscenza, del grave e ingiustificato provvedimento di sospensione dalle lezioni assunto dal preside del liceo « Ovidio » di Sulmona professor Alfonso Avallone, nei confronti di

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

nove studenti redattori del periodico studentesco « Sprint » registrato al Tribunale di Sulmona al n. 27 del 18 dicembre 1965.

Tale punizione, non essendo originata da infrazioni alla disciplina scolastica, suona come una vera e propria rappresaglia nei confronti di coloro che hanno voluto liberamente esprimere le proprie idee, in ossequio all'articolo 21 della Costituzione Repubblicana.

Gli interroganti chiedono al Ministro se non ravvisa nel comportamento del preside un gesto di diseducazione civica e un tentativo di intimidire quegli studenti della scuola di Stato che credono nella libertà democratica e di essa intendono avvalersi per manifestare con lo scritto le proprie idee, nel rispetto delle leggi. (16173)

DELFINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga di dare disposizioni affinché il comune di Ortona dei Marsi (L'Aquila) sia indotto a pagare alla locale farmacia rurale l'indennità di residenza dovuta e non elargita da diversi anni. (16174)

DELLA BRIOTTA, GUERRINI GIORGIO, USVARDI E MORO DINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non intenda pubblicare integralmente la relazione della Commissione d'inchiesta nominata nel 1918 per accertare la responsabilità della sconfitta di Caporetto e se non ritenga altresì che debba essere messa a disposizione degli studiosi la documentazione di cui dispone l'ufficio storico dello stato maggiore.

A parere degli interroganti tale richiesta si giustifica con il fatto che, a oltre 50 anni di distanza, sono scomparsi dalla scena i protagonisti di quegli avvenimenti, per cui la ricostruzione storica può essere affidata agli studiosi della materia. (16175)

MILIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere come, entro quali termini e con quale procedura il Governo inten-

da dare pratica e concreta attuazione alla dichiarata incostituzionalità dell'articolo 28 n. 5 comma secondo Codice penale, incostituzionalità affermata con la sentenza n. 3 del 7 gennaio 1966 dalla Corte costituzionale.

In conseguenza della detta sentenza migliaia di cittadini sono in attesa che lo Stato riconosca a loro i diritti che sino ad oggi furono ritenuti inesistenti in forza di una norma in aperto contrasto con la Costituzione della Repubblica.

L'interrogante chiede di sapere inoltre se sia vero quanto da taluno pubblicato che cioè il Governo vorrebbe applicare quanto con la detta sentenza sancito solo ai casi giudiziari giudicati successivamente al 3 gennaio 1966, ponendo così tutti gli interessati - giudicati antecedentemente alla data anzidetta - nella necessità di convenire lo Stato avanti la competente autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del diritto di loro spettanza. (16176)

BOTTA, BIANCHI FORTUNATO, PASSONI E ALPINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, ai fini di rettificare erronee interpretazioni già apparse sulla stampa, non ritenga opportuno precisare il suo giudizio sull'attività professionale dei dottori commercialisti nello specifico settore dell'assistenza tributaria.

Quanto sopra in relazione alla intervista televisiva del 18 aprile 1966 nella quale talune frasi del Ministro sono state ritenute lesive del decoro e della dignità professionale dei dottori commercialisti, che, assumendo la tutela dei contribuenti nella vasta e complessa congerie di disposizioni legislative e ministeriali, ritengono di svolgere una giusta e doverosa opera di difesa in ossequio ai principi di giustizia che reggono uno Stato di diritto e non intendono venire confusi con pseudo consulenti non qualificati costituenti purtroppo una piaga di malcostume. (16177)

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se è a conoscenza della grave situazione creatasi presso l'Amministrazione delle poste di Milano, la cui direzione, per fronteggiare l'agitazione proclamata dai « ripartitori », che reclamano il rispetto di impegni presi nel dicembre 1965 dall'amministrazione (riguardanti una diminuzione della base di resa su cui conteggiare i compensi economici), ha fatto ricorso a vere e proprie misure anti-sindacali e contro la libertà di sciopero.

« Risulta, infatti, che la direzione generale centrale delle poste e telegrafi, nell'intento di stroncare la legittima azione dei lavoratori interessati, sostenuta dai sindacati, ha autorizzato la direzione locale a sostituire il personale che si astiene dal lavoro con una squadra di cosiddetti « provvisori » ingaggiati con contratto a termine di 10 giorni; nello stesso tempo ha affidato la ripartizione e la distribuzione della posta in arrivo ad agenzie private, alle quali verrebbe corrisposto un compenso economico di lire 11 per ogni pezzo recapitato, ossia circa 11 milioni di lire al giorno, mentre invece l'accoglimento delle rivendicazioni poste dai lavoratori (circa 300 unità) comporterebbe una somma complessiva annua di poco superiore ai 20 milioni !

« Tenuto conto del grave disagio che ne deriva agli utenti, per il perdurare di una agitazione la cui responsabilità, visti i precedenti, non può non ricadere che sulla burocrazia della direzione generale poste e telegrafi, gli interroganti chiedono di conoscere dal Ministro quali sollecite misure intenda prendere, nel quadro degli impegni assunti a suo tempo, per il riesame e l'accoglimento delle rivendicazioni poste dai « ripartitori » milanesi e, soprattutto, quali provvedimenti intenda attuare per stroncare il ricorso a pratiche anti-sindacali e anti-costituzionali, per altro incompatibili specie per una amministrazione dello Stato.

(3800)

« ALINI, SACCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia, per sapere se è a loro conoscenza il fatto che le amministrazioni provinciale e comunale di Pavia procedono agli appalti delle opere pubbliche sempre con il sistema della licitazione privata aggiudicando gli appalti stessi ad un numero ristretto di ditte.

« Considerato che detto sistema ha sollevato vivo malcontento tra la maggioranza degli operatori economici del settore normalmente estromessi dai lavori pubblici;

che grave danno ne deriva alla pubblica finanza dato che gli appalti vengono aggiudicati con ribassi sui prezzi d'asta del tutto insignificanti ed irrisori nei confronti della media nazionale, l'interrogante chiede di sapere se non ritengano di dover intervenire nella sfera delle rispettive competenze per porre fine ad una anormale situazione che reca danno e discredito allo Stato, provvedendo alla immediata sospensione delle procedure in corso presso l'amministrazione provinciale di Pavia per l'appalto di lavori stradali dell'importo di 2 miliardi di lire.

(3801)

« SERVELLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se sia a conoscenza del provvedimento preso dalla ditta F.A.P. di San Donà di Piave nei confronti dei propri dipendenti in occasione della astensione dal lavoro da questi attuata nei giorni 22, 28, 29 aprile, con la imposizione a carico di ogni dipendente di una multa giornaliera di lire 2.000. La ditta suddetta giustifica il proprio provvedimento riferendosi all'articolo 42 dell'allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e ciò in aperta violazione del diritto costituzionale dell'esercizio di sciopero.

« L'interrogante chiede quali provvedimenti il Ministro intenda prendere per assicurare pienamente la libertà dell'azione sindacale in un'impresa la quale considera illegittima l'azione di sciopero.

(3802)

« MORO DINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere se sono note le ragioni per le quali l'Ufficio del registro di Portogruaro avente giurisdizione su undici comuni con una popolazione complessiva di oltre 80 mila abitanti ha disdetto l'abbonamento telefonico. Parrebbe che il provvedimento, che ha creato notevole disagio per il buon funzionamento dell'ufficio e per la popolazione stessa, abbia trovato la sua ragione d'essere nella mancanza di fondi.

« L'interrogante chiede inoltre quali provvedimenti il Ministro intenda prendere.

(3803)

« MORO DINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dei lavori pubblici e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per sapere se

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

siano a conoscenza delle manifestazioni popolari che hanno avuto luogo il giorno 26 aprile 1966 nel paese di Mamoiada (Nuoro), manifestazioni pacifiche che vigorosamente intendevano sottolineare il grave stato di disoccupazione e di miseria di gran parte della popolazione e richiedere un intervento urgente dei pubblici poteri;

per sapere se non ritengano necessario intervenire per fare adottare tutte le misure sufficienti a garantire l'immediata occupazione sia a Mamoiada, sia negli altri paesi della provincia di Nuoro, in cui la situazione è realmente insostenibile, come hanno testimoniato le recenti manifestazioni svoltesi a Orgosolo, Ottana, Orotelli, Silanus e numerosi altri paesi.

(3804)

« PIRASTU ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per conoscere se sono a conoscenza: che questa mattina a Roma un gruppo di studenti, che non esitano a chiamarsi fascisti, ha aggredito studenti dell'Intesa (organizzazione universitaria di ispirazione cattolica) per aver costoro affisso un manifesto di critica al rappresentante della Caravella (organizzazione neofascista); che, a seguito dell'intervento di altri studenti a difesa degli aggrediti i neofascisti hanno percosso ferocemente molti studenti e pronunciato parolacce irripetibili contro studentesse dell'Intesa e di altre organizzazioni studentesche, inscenando, nel contempo, manifestazioni di apologia del fascismo, con canti ed evviva a persone che tanto danno arrecarono al nostro Paese; che, invitata la forza pubblica, presente nell'università, ad intervenire, essa è rimasta impassibile ad assistere a tali scene disgustose e non ha mosso un dito anche quando uno studente è rimasto gravemente ferito, ricoverato ora con prognosi riservata.

« Gli interroganti chiedono, a seguito dell'accertamento di quanto sopra denunciato, quali provvedimenti i Ministri interrogati intendono adottare contro chi tali manifestazioni ha consentito e quali misure intendono adottare perché le prossime elezioni degli organi rappresentativi universitari si svolgano in un clima di libertà e di democrazia ed infine quali misure intende adottare il ministro della pubblica istruzione perché all'interno dell'università di Roma venga a cessare la sistematica provocazione nei confronti di professori e studenti democratici ed antifascisti.

(3805)

« SANNA, CACCIATORE, FRANCO PASQUALE, PIGNI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per sapere se sono a conoscenza dei gravi incidenti provocati, nella giornata del 27 aprile, da gruppi di teppisti contro studenti dell'Università di Roma allo scopo di impedire con violenze e minacce il regolare svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo dell'organismo rappresentativo universitario e a seguito dei quali diversi studenti sono rimasti contusi e uno di essi, in particolare, gravemente ferito;

per sapere altresì se sono a conoscenza dell'atteggiamento delle forze di polizia che, pur essendo presenti al fatto, non sono intervenute per impedire le violenze dei teppisti;

per conoscere quindi se intendono intervenire e quali provvedimenti ritengono di adottare al riguardo.

(3806)

« CINCIARI RODANO MARIA LISA, D'ALESSIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quali provvedimenti intende adottare per eliminare gli ostacoli che hanno impedito che fosse emanato il decreto previsto dall'articolo 3 della legge 29 marzo 1965, n. 220 per l'applicazione del congegno di scala mobile sulle pensioni a carico del Fondo di previdenza per i gasisti.

(3807)

« ABENANTE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti adotteranno nei confronti degli esercenti cinematografici di Napoli e provincia ove, in aperta violazione dell'articolo 181 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché delle circolari del 15 febbraio 1951, n. 16, della direzione antincendi del Ministero dell'interno, del 22 marzo 1959, n. 5204-4109, della direzione generale del Ministero dell'interno e della lettera del 27 novembre 1963, numero 33971/17-1, è eluso l'obbligo di prevedere lo impiego e la presenza di due operatori cineproiezionisti in cabina.

« Gli interroganti sottolineano la necessità di un immediato intervento degli organi preposti alla vigilanza sia per garantire i livelli di occupazione in una provincia come quella napoletana caratterizzata da una cronica mancanza di posti di lavoro sia per tutelare gli spettatori la cui incolumità è permanente-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

mente minacciata dalla violazione all'articolo 182 della citata legge.

(3808) « ABENANTE, ABRUZZESE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del tesoro, per chiedere — premesso che, a seguito del conglobamento totale delle retribuzioni, l'E.N.P.A.S. corrisponderà ai dipendenti statali, con decorrenza 1° marzo 1966, il " premio di servizio " all'atto del collocamento a riposo, nella misura di un dodicesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo per ogni anno di servizio computabile;

considerato invece che l'attuale misura del " premio " che l'I.N.A.D.E.L. corrisponde ai dipendenti degli enti locali è appena un trentesimo circa dell'80 per cento su riportato, venendosi così a determinare una palese sperequazione del trattamento tra le due categorie anche se i contributi previdenziali corrisposti all'I.N.A.D.E.L. non sono inferiori a quelli versati all'E.N.P.A.S. — se, sulla scorta di quanto sopra, non ritiene necessario dare opportune disposizioni affinché l'I.N.A.D.E.L., considerando i giusti ed umani motivi, nonché la fondatezza e l'equità delle richieste espresse dai dipendenti degli enti locali, promuova con urgenza tutti i necessari provvedimenti, allo scopo di adeguare, con il 1° marzo 1966, la misura dell'indennità premio di servizio a favore dei dipendenti degli enti locali a quella che l'E.N.P.A.S. corrisponderà al personale statale.

(3809) « TAGLIAFERRI, Busetto, LOPERFIDO, MAULINI, D'ALESSIO, VESPIGNANI, GORRERI, PAGLIARANI, TOGNONI, LUSOLI, GOMBI, ALBONI, RAFFAELLI, AMASIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per sapere quali provvedimenti intendano adottare nei confronti della direzione della " Italsider " di Piombino che — in aperta violazione della Costituzione repubblicana e dei diritti generali e fondamentali del lavoratore e del cittadino — tenta di impedire ai lavoratori di scioperare, inviando volta a volta ad un numero sempre crescente di lavoratori lettere intimidatorie, e comminando sospensioni illegali a coloro che si rifiutano di partecipare ad attività produttive, fino al recente caso — avvenuto il 27 aprile in occasione dello sciopero nazionale del settore siderurgico — nel corso del quale

la direzione della " Italsider " di Piombino ha sospeso ben 250 lavoratori.

(3810) « DIAZ LAURA, TOGNONI, GIACHINI ».

Interpellanze.

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere, in ossequio a quanto il Presidente della Repubblica, sollecitato dagli aspetti più turbanti di quella realtà, ebbe ad affermare ripetutamente nei diversi incontri con le popolazioni della Calabria nella sua recente visita a quella Regione, dato che quelle affermazioni destavano aspettative e legittime speranze tra quelle popolazioni, come intende il Governo tradurre in un organico impegno politico quelle affermazioni, al fine di garantire in prospettiva " l'unificazione economica e sociale dell'Italia " non esclusa la Calabria; se intende conseguentemente modificare radicalmente la linea di politica in atto, programmata dal piano quinquennale, che taglia totalmente fuori dallo sviluppo industriale la Calabria, che insiste su un tipo di sviluppo dell'agricoltura, che continuerà ad aggravare gli aspetti depressivi e di estrema miseria di vaste zone di quella regione;

se non ritiene che quelle affermazioni furono imposte alla sensibilità sociale ed umana del Presidente della Repubblica dagli aspetti più sconcertanti della realtà calabrese; difatti da settimane le popolazioni di San Giovanni in Fiore (di cui 7.000 lavoratori sono emigrati), di Antonimina, di Bova Superiore, di Roghundi e di tanti altri centri erano in agitazione perché investiti dalla fame, quasi a livello indiano, per la disoccupazione totale e per il desolato abbandono in cui ormai rimane l'unica fonte di vita economica, quella agricoltura; dal rilevato contrasto tra la costruzione dell'autostrada del Sole, opera di alta civiltà e di progresso per il Paese, e l'assenza di strade di penetrazione, di strade che dovrebbero congiungere a volte la frazione al centro del comune o un intero comune (Roghundi) alla vita degli uomini; all'assenza di strade che servano vastissime zone agricole; alla mancanza di case per migliaia e migliaia di famiglie che vivono in grotte, in case pericolanti, in caserme; nonché la mancanza di ospedali e di altre strutture civili; e pertanto per sapere come il Governo intenda dare soluzione al problema della disoccupazione, al problema della casa, al problema delle strade bene qualificate di " penetrazione ".

(765) « MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro del turismo e dello spettacolo, per sapere:

1) i motivi per cui il Consiglio centrale del turismo, scaduto sino dall'agosto 1965, non sia stato ancora rinnovato, e perché lo si riunisca appena una volta l'anno e solo per ascoltare una relazione consuntiva d'indole protocollare, privando in tal modo il consiglio stesso di ogni funzione programmatica e degli altri suoi essenziali compiti d'istituto;

2) se non risponda al vero che tra i quattro partiti di governo sarebbero intercorsi accordi per la suddivisione, nel quadro dei principali enti paragonati, degli incarichi in seno agli enti turistici, con paradossali spartizioni di percentuali tra democratici cristiani, socialdemocratici, repubblicani e socialisti, sicché questi ultimi avrebbero già una quarantina di presidenti negli enti provinciali del turismo e circa sessanta nelle aziende di cura e soggiorno, dopo frettolosi e indebiti esoneri di quei dirigenti periferici non tesserati del P.S.I.;

3) se non ritenga congruo un maggiore controllo del bilancio dell'E.N.I.T. sotto la voce viaggi e diarie, e specie quando la voce riguarda i viaggi all'estero del presidente e del direttore generale dell'ente stesso, anche di recente avvenuti negli Stati Uniti, nel Giappone, nel Messico, senza che al relativo dispendio corrisponda un proporzionale incremento di attività proficue;

4) se non si intendano rendere di pubblica ragione le assegnazioni dei fondi agli enti provinciali per il turismo divisi per provincia, affinché ognuno possa rendersi conto dei criteri di equità o di parità con cui la distribuzione è fatta; per sapere altresì quali uffici e quali funzionari hanno il compito di stabilire l'ammontare delle erogazioni alle singole province e in base a quali elementi;

5) per conoscere i criteri di distribuzione del fondo per il turismo sociale che grava per 600 milioni sul bilancio del 1966; per conoscere se una parte di esso non sia inopinatamente assegnata ad organizzazioni sindacali e in tal caso quali, e se le medesime diano rendiconto di spesa degli importi ricevuti;

6) per sapere se la direzione generale del turismo abbia un certo numero di esperti e consulenti esterni incaricati dello svolgimento di studi e indagini di mercato a carattere turistico nazionale e internazionale; se queste indagini, disattendendosi quei quadri sperimentati, non siano piuttosto affidate a ditte private ed estranee, scelte con criteri personali e non ben definiti; se non si ritenga di smet-

terla con questi sperperi del pubblico denaro e di servirsi in tali evenienze solo dell'ufficio studi e programmazione dello stesso Ministero del turismo; se non si voglia informare il Parlamento della spesa comportata dall'affidamento del compito a quegli esperti e di quella sostenuta verso le ditte private.

(766)

« TRIPODI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della sanità, per conoscere se non considera evitabile l'annunciata chiusura di ben 150 asili-nido dell'Opera nazionale maternità e infanzia, con relativo licenziamento di oltre mille dipendenti, solo che si induca la presidenza dell'ente ad eliminare le numerose ed ingenti spese superflue — qui di seguito indicate e già varie volte richiamate dall'interpellante — che sottraggono miliardi annui al rilevante contributo che lo Stato concede all'O.N.M.I. unicamente per l'assistenza diretta da prestare alle madri e ai bambini italiani in condizione di bisogno morale e materiale, come da legge istitutiva.

« Mentre una grave crisi travaglia l'Opera nazionale maternità e infanzia con i pericoli sopra accennati, il ministro può consentire, infatti, la pubblicazione di una rivista che costituisce soltanto una brutta copia delle numerose riviste specialistiche già esistenti e che ha l'unico scopo di corrispondere lauti compensi al direttore, al vice direttore e a privilegiati collaboratori, per una corrispondente spesa globale annua di decine di milioni? »

« Che dire, poi, della stampa e diffusione di un altrettanto inutile " libretto sanitario ", per una spesa globale di oltre 400 milioni? »

« Davvero superfluo appare, inoltre, l'incarico di " consulente sanitario " creato presso la presidenza dell'O.N.M.I. — che dovrebbe invece avvalersi di qualificati esponenti del mondo medico — per una corrispondente spesa annua globale di parecchi milioni.

« Così pure, come si può giustificare — mentre si minaccia di togliere il pane a migliaia di famiglie di lavoratori e di togliere l'assistenza a migliaia di donne lavoratrici che affidano i propri bambini agli asili-nido — che un piccolo gruppo di dipendenti della sede centrale dell'O.N.M.I. continui a percepire vistosi premi per centinaia di milioni? »

« L'interpellante fa rilevare che, qualora non si provvedesse a tale ridimensionamento di spese, il ministro dimostrerebbe di essere consenziente nel mantenere una situazione che, dal punto di vista amministrativo, mo-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

rale e anche di responsabilità penale, appare veramente intollerabile.

« Infatti la presidenza dell'O.N.M.I. — adducendo una perpetua insufficienza di quel contributo statale assommante ormai a quasi 25 miliardi annui ed entro i cui limiti l'ente è tenuto a contenere le proprie spese — mentre ha già chiuso i refettori materni e altre sue numerose istituzioni di primaria importanza, quali l'asilo romano di via Volpato e la Casa per madri nubili di Monterotondo, mentre tarda ancora a mettere in funzione decine di " Case della madre e del bambino " già da tempo costruite, mentre minaccia la chiusura di un terzo circa dei propri asili-nido esistenti in Italia e il licenziamento del personale addetto ai medesimi, tuttora continua impunemente a disperdere una ingente parte del contributo statale per favorire le mire proprie e di pochi altri privilegiati, ostentando un disavanzo di ben 15 miliardi circa.

(767)

« TERRANOVA RAFFAELE ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere il loro giudizio sulle iniziative del pubblico ministero in occasione di recenti processi svoltisi a Milano: in particolare, se non ritengano che tali iniziative abbiano violato i principi fondamentali della libertà personale dichiarata inviolabile dalla Costituzione, e se non credano che ciò abbia messo in maggior evidenza la necessità e indilazionabilità di provvedimenti che tolgano al pubblico ministero la facoltà di disposizione della libertà dei cittadini, come auspicato anche da un recente convegno di studio, senza attendere la riforma organica del codice di procedura penale.

(768)

« BASSO, CACCIATORE, PIGNI, BERNARDI, MINASI ».